

# 2020

## Relazione annuale sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2020



CORTE  
DEI CONTI  
EUROPEA

IT

CORTE DEI CONTI EUROPEA  
12, rue Alcide De Gasperi  
1615 Luxembourg  
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1  
Modulo di contatto: [eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx](http://eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx)  
Sito Internet: [eca.europa.eu](http://eca.europa.eu)  
Twitter: @EJAuditors

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021

PDF

ISBN 978-92-847-6932-2

doi:10.2865/927

QJ-01-21-342-IT-N

# Indice

<b>Elenco delle agenzie e degli altri organismi dell'UE oggetto della presente relazione</b>	<b>7</b>
<b>Capitolo 1 Le agenzie dell'UE e l'audit espletato dalla Corte</b>	<b>10</b>
<b>Introduzione</b>	<b>11</b>
<b>Le agenzie dell'UE</b>	<b>13</b>
<b>Varie tipologie di agenzie aiutano l'UE a definire le proprie politiche e ad attuarle</b>	<b>13</b>
Le agenzie decentrate rispondono a specifiche esigenze strategiche	16
Le agenzie esecutive della Commissione europea attuano programmi dell'UE	16
Gli altri organismi hanno mandati specifici	16
<b>Le agenzie sono finanziate da varie fonti e nell'ambito di diverse rubriche del QFP</b>	<b>17</b>
<b>I dispositivi di bilancio e di discarico sono simili per tutte le agenzie, eccetto per EUIPO, UCVV e SRB</b>	<b>24</b>
<b>La rete delle agenzie dell'UE facilita la cooperazione tra le agenzie e la comunicazione con i portatori di interessi</b>	<b>24</b>
<b>L'audit espletato dalla Corte</b>	<b>28</b>
<b>Il mandato della Corte comprende gli audit annuali, gli audit speciali e i pareri</b>	<b>28</b>
<b>L'audit della Corte è studiato per valutare i rischi principali</b>	<b>28</b>
Altri rischi	30
<b>La Corte notifica agli organismi UE competenti, OLAF ed EPPO, i presunti casi di frode</b>	<b>30</b>
<b>Digitalizzazione delle procedure di audit alla Corte dei conti europea</b>	<b>30</b>
<b>Capitolo 2 Panoramica delle risultanze di audit</b>	<b>35</b>
<b>Introduzione</b>	<b>36</b>

<b>Le risultanze degli audit annuali delle agenzie relativi all'esercizio finanziario 2020 sono nel complesso positive</b>	<b>37</b>
<b>Giudizi "positivi" sull'affidabilità dei conti di tutte le agenzie</b>	<b>37</b>
I paragrafi d'enfasi sono importanti per comprendere i conti dell'EMA e dell'SRB	37
Il paragrafo "Altre questioni" si sofferma su una questione di importanza specifica per la Chafea	38
<b>Giudizi "positivi" sulla legittimità e regolarità delle entrate alla base dei conti di tutte le agenzie</b>	<b>38</b>
Il paragrafo d'enfasi aiuta a comprendere meglio le entrate dell'SRB	39
I paragrafi "Altre questioni" si soffermano su questioni di importanza specifica per l'ESMA e l'SRB	39
<b>Giudizi "positivi" sulla legittimità e regolarità dei pagamenti alla base dei conti delle agenzie, tranne che per ACER, eu-LISA ed ENISA</b>	<b>40</b>
Paragrafo "Altre questioni" su questioni di importanza specifica per l'ACER, l'ENISA, l'EIGE e l'EASO	41
<b>Le osservazioni della Corte fanno riferimento ad ambiti di miglioramento per 23 agenzie</b>	<b>41</b>
I controlli interni restano l'ambito più soggetto ad errori	43
Le debolezze nelle procedure di appalto pubblico restano la principale fonte di pagamenti irregolari	46
Le debolezze nella gestione di bilancio aumentano	47
Varie osservazioni formulate relativamente alla gestione delle risorse umane	49
Le agenzie si sono adattate bene alla situazione senza precedenti dovuta alla COVID-19	50
Le agenzie stanno dando seguito alle constatazioni di audit degli esercizi precedenti	65
<b>Altri documenti riguardanti le agenzie pubblicati dalla Corte</b>	<b>67</b>
<b>Risposta della rete delle agenzie dell'UE</b>	<b>70</b>
<b>Capitolo 3 Dichiarazioni di affidabilità e altre risultanze di audit specifiche per singole agenzie</b>	<b>72</b>
<b>3.1. Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità</b>	<b>73</b>
<b>Agenzie finanziate a valere sulla sottorubrica 1a ("Competitività per la crescita e l'occupazione") del QFP</b>	<b>76</b>
<b>3.2. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)</b>	<b>77</b>

<b>3.3. Agenzia di sostegno all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC)</b>	<b>87</b>
<b>3.4. Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)</b>	<b>94</b>
<b>3.5. Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)</b>	<b>102</b>
<b>3.6. Autorità bancaria europea (ABE)</b>	<b>108</b>
<b>3.7. Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)</b>	<b>117</b>
<b>3.8. Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)</b>	<b>124</b>
<b>3.9. Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)</b>	<b>132</b>
<b>3.10. Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)</b>	<b>139</b>
<b>3.11. Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)</b>	<b>146</b>
<b>3.12. Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA)</b>	<b>156</b>
<b>3.13. Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)</b>	<b>163</b>
<b>3.14. Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)</b>	<b>172</b>
<b>3.15. Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)</b>	<b>177</b>
<b>3.16. Agenzia del GNSS (<i>Global Navigation Satellite System</i>) europeo (GSA)</b>	<b>183</b>
<b>Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 2 (“Crescita sostenibile: risorse naturali”) del QFP</b>	<b>188</b>
<b>3.17. Agenzia europea dell’ambiente (AEA)</b>	<b>189</b>
<b>3.18. Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)</b>	<b>194</b>
<b>Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 3 (“Sicurezza e cittadinanza”) del QFP</b>	<b>198</b>
<b>3.19. Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)</b>	<b>199</b>
<b>3.20. Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)</b>	<b>205</b>
<b>3.21. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)</b>	<b>216</b>
<b>3.22. Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)</b>	<b>221</b>
<b>3.23. Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)</b>	<b>227</b>

<b>3.24. Agenzia europea per i medicinali (EMA)</b>	<b>235</b>
<b>3.25. Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)</b>	<b>244</b>
<b>3.26. Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)</b>	<b>249</b>
<b>3.27. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)</b>	<b>257</b>
<b>3.28. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)</b>	<b>263</b>
<b>3.29. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)</b>	<b>270</b>
<b>3.30. Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)</b>	<b>276</b>
<b>Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 4 ("Ruolo mondiale dell'Europa") del QFP</b>	<b>292</b>
<b>3.31. Fondazione europea per la formazione (ETF)</b>	<b>293</b>
<b>Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 5 ("Amministrazione") del QFP</b>	<b>298</b>
<b>3.32. Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA)</b>	<b>299</b>
<b>Agenzie autofinanziate</b>	<b>305</b>
<b>3.33. Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)</b>	<b>306</b>
<b>3.34. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)</b>	<b>311</b>
<b>3.35. Comitato di risoluzione unico (SRB)</b>	<b>320</b>
<b>3.36. Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)</b>	<b>329</b>
<b>Agenzie esecutive della Commissione europea</b>	<b>334</b>
<b>3.37. Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)</b>	<b>335</b>
<b>3.38. Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)</b>	<b>340</b>
<b>3.39. Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)</b>	<b>347</b>
<b>3.40. Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)</b>	<b>353</b>

<b>3.41. Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)</b>	<b>358</b>
<b>3.42. Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)</b>	<b>364</b>
<b>Équipe della Corte dei conti europea</b>	<b>369</b>

## Elenco delle agenzie e degli altri organismi dell'UE oggetto della presente relazione

Acronimo	Denominazione completa	Acronimo	Denominazione completa
<b>ACER</b>	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia	<b>EMCDDA</b>	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
<b>Ufficio BEREC</b>	Agenzia di sostegno all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche	<b>EMSA</b>	Agenzia europea per la sicurezza marittima
<b>CdT</b>	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea	<b>ENISA</b>	Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity
<b>Cedefop</b>	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	<b>EPPO</b>	Procura europea
<b>CEPOL</b>	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto	<b>ERA</b>	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie
<b>Chafea</b>	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare	<b>ERCEA</b>	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca
<b>UCVV</b>	Ufficio comunitario delle varietà vegetali	<b>ESA</b>	Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom
<b>EACEA</b>	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura	<b>ESMA</b>	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
<b>AESA</b>	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea	<b>ETF</b>	Fondazione europea per la formazione
<b>EASME</b>	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese	<b>EUIPO</b>	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Acronimo	Denominazione completa	Acronimo	Denominazione completa
<b>EASO</b>	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo	<b>eu-LISA</b>	Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
<b>ABE</b>	Autorità bancaria europea	<b>EU-OSHA</b>	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
<b>ECDC</b>	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie	<b>Eurofound</b>	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
<b>ECHA</b>	Agenzia europea per le sostanze chimiche	<b>Eurojust</b>	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale
<b>AEA</b>	Agenzia europea per l'ambiente	<b>Europol</b>	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto
<b>EFCA</b>	Agenzia europea di controllo della pesca	<b>FRA</b>	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
<b>EFSA</b>	Autorità europea per la sicurezza alimentare	<b>Frontex</b>	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
<b>EIGE</b>	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere	<b>GSA</b>	Agenzia del GNSS europeo
<b>EIOPA</b>	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali	<b>HADEA</b>	Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale
<b>EIT</b>	Istituto europeo di innovazione e tecnologia	<b>INEA</b>	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti
<b>ELA</b>	Autorità europea del lavoro	<b>REA</b>	Agenzia esecutiva per la ricerca

Acronimo	Denominazione completa
<b>EMA</b>	Agenzia europea per i medicinali

Acronimo	Denominazione completa
<b>SRB</b>	Comitato di risoluzione unico



CORTE  
DEI CONTI  
EUROPEA

## Capitolo 1

**Le agenzie dell'UE e l'audit espletato dalla Corte**

# Introduzione

**1.1.** La Corte dei conti europea (in appresso: “la Corte”) è il revisore esterno delle finanze dell’Unione europea (UE)<sup>1</sup>. In questa veste, funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione europea, in particolare contribuendo a migliorare la gestione finanziaria della stessa. Maggiori informazioni sul lavoro svolto dalla Corte sono riportate nelle sue pubblicazioni, quali le relazioni di attività, le analisi e i pareri espressi su atti legislativi dell’UE nuovi o aggiornati oppure su altre decisioni che incidono sulla gestione finanziaria<sup>2</sup>.

**1.2.** Nell’ambito di tale mandato, la Corte esamina ogni anno i conti, nonché le entrate e i pagamenti che ne sono alla base, delle istituzioni, delle agenzie e degli altri organismi dell’UE<sup>3</sup>.

**1.3.** La presente relazione espone le risultanze dell’audit annuale espletato dalla Corte sulle agenzie e gli altri organismi dell’UE (collettivamente chiamati “le agenzie”) in merito all’esercizio finanziario 2020, nonché altre risultanze di audit concernenti le agenzie frutto di ulteriori compiti di controllo, quali audit speciali o pareri. La relazione è articolata come segue:

- o il **capitolo 1** descrive le agenzie e la natura degli audit della Corte;
- o il **capitolo 2** presenta le risultanze globali dell’audit annuale e fa riferimento ad altri risultati di audit e pareri sempre inerenti alle agenzie;
- o il **capitolo 3** contiene una *dichiarazione di affidabilità* per ciascuna delle 41 agenzie con i giudizi e le osservazioni della Corte sull’affidabilità dei conti delle agenzie e sulla legittimità e regolarità delle entrate e dei pagamenti sottostanti, così come tutte le questioni e osservazioni che non mettono in discussione tali giudizi.

**1.4.** Complessivamente, l’audit della Corte sulle agenzie per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ha confermato le risultanze positive esposte negli anni passati. Attraverso le *dichiarazioni di affidabilità* rilasciate per ciascuna agenzia la Corte ha espresso:

- o giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sull’affidabilità dei conti di tutte le agenzie;

---

<sup>1</sup> Articoli 285-287 (GU C 326 del 26.10.2012, pagg. 169-171).

<sup>2</sup> Disponibili sul sito Internet della Corte: [www.eca.europa.eu](http://www.eca.europa.eu).

<sup>3</sup> Tre agenzie che operano nel campo della difesa (l’Agenzia europea per la difesa, l’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza e il Centro satellitare dell’Unione europea), finanziate tramite contributi degli Stati membri, non sono sottoposte all’audit della Corte bensì a quello di altri revisori esterni indipendenti.

- o giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sulla legittimità e regolarità delle entrate alla base dei conti per tutte le agenzie;
- o giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sulla legittimità e regolarità dei pagamenti alla base dei conti per tutte le agenzie tranne l’ACER, l’eu-LISA e l’ENISA, agenzie per le quali è stato espresso un giudizio con rilievi.

**1.5.** Tuttavia, per gran parte delle agenzie vi sono ambiti dove sono necessari ulteriori miglioramenti, come la Corte ha segnalato nei *paragrafi d’enfasi* e nei paragrafi intitolati “*Altre questioni*”, nonché mediante le *osservazioni che non mettono in discussione il rispettivo giudizio di audit*.

# Le agenzie dell'UE

## Varie tipologie di agenzie aiutano l'UE a definire le proprie politiche e ad attuarle

**1.6.** Le agenzie dell'UE sono entità giuridiche distinte istituite tramite un atto di diritto derivato allo scopo di svolgere specifici compiti tecnici, scientifici o gestionali che aiutino le istituzioni dell'UE a elaborare e attuare le politiche. Le agenzie hanno sede nei diversi Stati membri e possono influenzare significativamente settori di importanza vitale per la vita quotidiana dei cittadini europei, quali salute, sicurezza, libertà e giustizia. Nella presente relazione, ci si riferisce alle agenzie usando l'acronimo della rispettiva denominazione integrale, il cui elenco completo è riportato all'inizio del documento.


**1.7.** Vi sono tre tipi di agenzie dell'UE: agenzie decentrate, agenzie esecutive della Commissione europea e altri organismi. Di seguito sono descritte le differenze fra questi tre tipi.

**1.8.** Il numero di agenzie è aumentato nel corso degli anni e, a fine 2020, se ne contavano 43, come illustra la [figura 1.1](#). Nella figura è inclusa anche l'HADEA (Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale), l'agenzia istituita più di recente, l' 1 aprile 2021<sup>4</sup>. Contemporaneamente, la Chafea ha cessato di esistere, mentre l'INEA e l'EASME sono state rinominate, rispettivamente, CINEA (Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente) ed Eisma (Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI).

---

<sup>4</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 (GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9).

**Figura 1.1 – Cronologia e panoramica dell'aumento del numero di agenzie**



\* Il 1° aprile 2021 la Chafea ha cessato di esistere, l'INEA è diventata CINEA e l'EASME è diventata Eismea


\* Alcune agenzie operavano in precedenza come organizzazioni intergovernative con uno statuto diverso.

*Nota:* gli anni riportati nella figura si riferiscono alla data in cui è entrato in vigore l'atto istitutivo dell'agenzia.

*Fonte:* Corte dei conti europea.

**1.9.** Tutte le agenzie esecutive della Commissione europea hanno sede a Bruxelles. Le agenzie decentrate e gli altri organismi si trovano in varie città degli Stati membri dell'UE, come riporta la [figura 1.2](#). La loro sede viene decisa dal Consiglio o congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Per consultare direttamente la dichiarazione di affidabilità (giudizio di audit) rilasciata dalla Corte su una determinata agenzia, cliccare nel diagramma sul nome dell'agenzia.

**Figura 1.2 – Sedi delle agenzie negli Stati membri**



Fonte: Corte dei conti europea.

## Le agenzie decentrate rispondono a specifiche esigenze strategiche

**1.10.** Le **33 agenzie decentrate**<sup>5</sup> svolgono un ruolo importante nella preparazione e nell'attuazione delle politiche dell'UE, espletando in particolare compiti tecnici, scientifici, operativi o di regolazione. Servono a rispondere a esigenze strategiche specifiche e a rafforzare la cooperazione europea mettendo in comune le competenze tecniche e specialistiche dell'UE e delle amministrazioni nazionali. Sono istituite per un periodo di tempo indefinito mediante regolamento del Consiglio o del Parlamento europeo e del Consiglio.

## Le agenzie esecutive della Commissione europea attuano programmi dell'UE

**1.11.** Le **sei agenzie esecutive della Commissione europea**<sup>6</sup> svolgono compiti esecutivi e operativi relativi a programmi UE. Il loro funzionamento è previsto per una durata determinata.

## Gli altri organismi hanno mandati specifici

**1.12.** Gli **altri quattro organismi** sono: l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), la Procura europea (EPPO), l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA) e il Comitato di risoluzione unico (SRB). L'EIT, che ha sede a Budapest, è un organismo dell'UE indipendente e decentrato, che mette in comune risorse scientifiche, imprenditoriali ed educative per rafforzare la capacità d'innovazione dell'Unione europea offrendo sovvenzioni. È stato istituito per un periodo di tempo indeterminato. L'EPPO è un organismo indipendente dell'Unione che è preposto alla lotta contro i reati a danno del bilancio dell'Unione ed è operativo dal 1° giugno 2021. L'ESA, situata a Lussemburgo, è stata creata per un periodo indeterminato, allo scopo di assicurare un regolare ed equo approvvigionamento di combustibili nucleari agli utilizzatori dell'UE, conformemente al trattato Euratom. L'SRB, che ha sede a Bruxelles, è la più importante autorità del meccanismo di risoluzione unico nell'unione bancaria europea. La sua missione è garantire la risoluzione ordinata delle banche in dissesto o a rischio di dissesto, con il minore impatto possibile sull'economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri dell'UE e di altri soggetti.

---

<sup>5</sup> ACER, Ufficio BERECA, Cedefop, CdT, CEPOL, UCVV, AESA, EASO, ABE, ECDC, ECHA, AEA, EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA.

<sup>6</sup> La Chafea ha cessato di esistere il 1° aprile 2021, EACEA, EASME (Eismea dal 1° aprile 2021) ERCEA, INEA (CINEA dal 1° aprile 2021), HADEA (dal 1° aprile 2021) e REA.


## Le agenzie sono finanziate da varie fonti e nell'ambito di diverse rubriche del QFP

**1.13.** Nel 2020 il bilancio complessivo di tutte le agenzie, escluso l'SRB, era pari a 3,7 miliardi di euro, ossia al 2,2 % del bilancio generale dell'UE per tale esercizio (2,2 % nel 2019), come indica la *figura 1.3*.

**1.14.** La dotazione finanziaria dell'SRB per il 2020 ammontava a 8,1 miliardi di euro (7,9 miliardi di euro nel 2019). Essa è costituita dai contributi forniti dagli enti creditizi e da talune imprese di investimento per istituire il Fondo di risoluzione unico e finanziare la spesa amministrativa dell'SRB.

**1.15.** I bilanci delle agenzie decentrate e degli altri organismi coprono le spese operative, amministrative e per il personale. Le agenzie esecutive attuano programmi finanziati dal bilancio della Commissione europea e i loro bilanci (circa 273 milioni di euro in totale nel 2020) coprono solamente le rispettive spese amministrative e per il personale. La spesa (stanziamenti di impegno) eseguita dalle sei agenzie esecutive per conto della Commissione europea è ammontata nel 2020 a circa 14,9 miliardi di euro (13,9 miliardi di euro nel 2019).

**Figura 1.3 – Le fonti di finanziamento delle agenzie per il 2020**




*Fonte:* progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020; conti annuali definitivi 2020 dell'Unione europea e relazioni annuali di attività delle agenzie esecutive per il 2020, elaborazione a cura della Corte.

**1.16.** Per la maggior parte, le agenzie (incluse tutte le agenzie esecutive) sono quasi interamente finanziate dal bilancio generale dell'UE. Le altre sono finanziate, in tutto o in parte, mediante diritti e oneri versati dalle industrie, nonché con contributi diretti dei paesi

che partecipano alle loro attività. La **figura 1.4** mostra la scomposizione delle dotazioni di bilancio delle agenzie per fonte di entrate.

**Figura 1.4 – Dotazioni di bilancio delle agenzie per il 2020, per fonte di entrate**




\* Il bilancio rettificato della GSA adottato per l'esercizio 2020 ammontava a 35,4 milioni di euro. Riguardo alle attività operative finanziate mediante entrate con destinazione specifica, tale bilancio rettificato includeva una menzione per memoria e una stima per il 2020 di 728,6 milioni di euro in stanziamenti di impegno e di 1 328,7 milioni in stanziamenti di pagamento. Nel 2020, le spese effettive derivanti da entrate con destinazione specifica sono ammontate a 402,1 milioni di euro in impegni e a 753 milioni in pagamenti.

*Nota:* non sono comprese altre entrate varie o riserve di bilancio.

*Fonte:* conti annuali definitivi 2020 delle agenzie, elaborazione a cura della Corte.

**1.17.** La *figura 1.5* riporta le dotazioni di bilancio delle agenzie per il 2020. Le dotazioni suddette sono scomposte per tipo di spesa (Titolo I: spese per il personale; Titolo II: spese amministrative; Titolo III: spese operative, con eventuali altri titoli usati) anziché per attività.

**Figura 1.5 – Spese delle agenzie nel 2020 per titolo di bilancio**



\* Il bilancio rettificato della GSA adottato per l'esercizio 2020 ammontava a 35,4 milioni di euro. Riguardo alle attività operative finanziate mediante entrate con destinazione specifica, tale bilancio rettificato includeva una menzione per memoria e una stima per il 2020 di 728,6 milioni di euro in stanziamenti di impegno e di 1 328,7 milioni in stanziamenti di pagamento. Nel 2020, le spese effettive derivanti da entrate con destinazione specifica sono ammontate a 402,1 milioni di euro in impegni e a 753 milioni in pagamenti.

*Nota:* il dato relativo all'SRB è composto da due parti; una prima parte con 118 milioni di euro per l'amministrazione del Comitato e una seconda parte con 8 016 milioni di euro per il Fondo.

*Fonte:* dati a bilancio: conti annuali definitivi 2020 delle agenzie, elaborazione a cura della Corte.


**1.18.** Nella *figura 1.6* è indicato il numero di agenti presenti nell'organico delle agenzie a fine 2020. In totale, le agenzie contavano 12 881 agenti<sup>7</sup> (contro 11 900 circa nel 2019), ossia pressoché il 18 % del numero complessivo di agenti<sup>8</sup> impiegati dalle istituzioni e dalle agenzie dell'UE.

---

<sup>7</sup> I dati relativi agli "agenti" corrispondono al numero effettivo di posti occupati da funzionari permanenti, agenti temporanei e contrattuali, nonché esperti nazionali distaccati al 31 dicembre 2020.

<sup>8</sup> I dati indicati sono basati sugli equivalenti a tempo pieno (ETP) di funzionari permanenti, agenti temporanei e contrattuali, nonché esperti nazionali distaccati.


**Figura 1.6 – Ripartizione del personale per agenzia a fine 2020**



Fonte: elaborazione a cura della Corte.

**1.19.** La maggior parte delle agenzie non attua grandi programmi di spesa operativa, ma svolge piuttosto compiti di natura tecnica, scientifica o di regolazione. Di conseguenza, i bilanci della maggior parte delle agenzie sono costituiti prevalentemente dalle spese amministrative e per il personale (cfr. [figura 1.5](#)). Nel complesso, le spese amministrative e per il personale delle agenzie rappresentano circa il 10,9 % della totalità della spesa amministrativa e per il personale dell'UE (cfr. [figura 1.7](#)).

**Figura 1.7 – Spese amministrative e per il personale\* delle istituzioni e degli organismi dell’UE nel 2020 (milioni di euro)**




\* Le spese per il personale riguardano il personale addetto sia ad attività operative che ad attività amministrative. I contributi pensionistici non sono compresi nei dati relativi alle agenzie (ad eccezione delle agenzie totalmente o parzialmente autofinanziate).

Fonte: bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2020; conti annuali definitivi della Commissione europea per l’esercizio finanziario 2020 e conti annuali definitivi 2020 delle agenzie, elaborazione a cura della Corte.

**1.20.** I contributi di 2,4 miliardi di euro provenienti dal bilancio generale dell'UE sono finanziati a titolo di diverse rubriche del QFP, come illustrato nella *figura 1.8*.

### Figura 1.8 – Finanziamento delle agenzie per rubrica del QFP nel bilancio generale dell'UE

(milioni di euro)




Fonte: conti annuali definitivi 2020 delle agenzie, elaborazione a cura della Corte.

## I dispositivi di bilancio e di discarico sono simili per tutte le agenzie, eccetto per EUIPO, UCVV e SRB

**1.21.** Il Parlamento europeo e il Consiglio sono responsabili delle procedure annuali di bilancio e di discarico per la maggior parte delle agenzie decentrate e degli altri organismi e per tutte le agenzie esecutive della Commissione europea. Il calendario della procedura di discarico è riportato nella *figura 1.9*.

**Figura 1.9 – Procedura di discarico per la maggior parte delle agenzie**



Fonte: Corte dei conti europea.

**1.22.** Tuttavia, le due agenzie decentrate interamente autofinanziate (UCVV e EUIPO) sono soggette alle procedure di bilancio e di discarico espletate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e dal comitato del bilancio, anziché dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Analogamente, la procedura di bilancio e di discarico annuale dell'SRB è di responsabilità esclusiva del Comitato stesso.

## La rete delle agenzie dell'UE facilita la cooperazione tra le agenzie e la comunicazione con i portatori di interessi


**1.23.** La rete delle agenzie dell'UE (EUAN) è stata da queste istituita come piattaforma di cooperazione al fine di accrescere la loro visibilità, di individuare e promuovere possibili incrementi di efficienza e di apportare valore aggiunto. Riconosce la necessità di una comunicazione più coordinata tra agenzie, parti interessate coinvolte e il pubblico su problematiche comuni, e fornisce un primo punto d'accesso per raccogliere e diffondere

informazioni fra tutte le agenzie. L'EUAN opera sulla base delle priorità stabilite dalle agenzie in un'agenda strategica quinquennale e di programmi di lavoro annuali che specificano attività e obiettivi. Nel 2020, l'EUAN ha approvato la propria seconda strategia pluriennale (2021-2027)<sup>9</sup>, inserendo la nuova direzione politica e strategica della Commissione europea intorno a due pilastri strategici:

- o l'EUAN come modello di riferimento per l'eccellenza amministrativa;
- o l'EUAN come partner istituzionale consolidato.

**1.24.** L'EUAN è presieduta ogni anno da un'agenzia diversa, a rotazione; le riunioni plenarie, coordinate dall'Ufficio di supporto congiunto, avvengono due volte all'anno. All'interno dell'EUAN esistono dieci sotto-reti tematiche (cfr. [figura 1.10](#)) che hanno un orientamento tematico e possono anche interagire con altre istituzioni dell'UE, le quali a loro volta possono far parte delle sotto-reti. La Corte partecipa attivamente ad alcune riunioni plenarie o a livello di sotto-reti condividendo le *buone pratiche* e fornendo informazioni sui processi e sulle risultanze di audit.

**Figura 1.10 – Ufficio di supporto congiunto e sotto-reti dell'EUAN**



Fonte: EUAN.

**1.25.** L'attività dell'EUAN ed entrambe le strategie pluriennali sono impiegate sul principio della condivisione dei servizi, delle conoscenze e delle competenze. Alcuni esempi di cooperazione includono la condivisione dei servizi nei settori di ripristino in caso di disastro,

<sup>9</sup> 2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network, Bruxelles, 9 novembre 2020.


contabilità, appalti congiunti (cfr. [riquadro 1.1](#)), questioni relative alla pandemia di COVID-19 (cfr. [riquadro 1.2](#)) e protezione dei dati.

### Riquadro 1.1

#### Esempio di cooperazione in materia di procedure di appalto congiunto

Gli appalti congiunti sono uno degli incentivi alla cooperazione promossa dall'EUAN. Come già segnalato nella relazione annuale della Corte sull'esercizio 2018, le agenzie decentrate e gli altri organismi, insieme alle imprese comuni dell'UE (organismi dell'UE) hanno anche esplorato la possibilità di ottenere una maggior efficienza amministrativa ed economie di scala tramite un maggiore ricorso a procedure di appalto congiunto. Il numero di bandi di gara congiuntamente indetti da organismi dell'UE è aumentato, passando da 1 a 17 fra il 2014 e il 2020; a fine 2020, 64 organismi dell'UE avevano partecipato ad uno o più appalti congiunti (cfr. [figura 1.11](#)). Le procedure di appalto congiunto potrebbero realizzare incrementi di efficienza ed economie di scala.

**Figura 1.11 – Numero di bandi congiunti**



Fonte: EUAN.

## Riquadro 1.2

### Condivisione delle informazioni sulle misure di risposta durante la pandemia di COVID-19

A seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19, l'Ufficio di sostegno condiviso dell'EUAN ha svolto un ruolo attivo nel coordinamento delle misure di risposta. Nell'aprile 2020, l'EUAN ha istituito un gruppo consultivo in materia di nuove modalità di lavoro: un gruppo di lavoro informale inteso come piattaforma per lo scambio di informazioni tra i responsabili delle risorse delle agenzie. Dalla sua istituzione, il gruppo di lavoro si è riunito 27 volte. Ha contribuito ad allineare le procedure delle agenzie su politiche riguardanti misure generalizzate di telelavoro, appalti congiunti per dispositivi di protezione individuale e politiche per il rientro in ufficio. Ha anche rappresentato un canale per coordinare le tematiche connesse alla COVID-19 che le agenzie intendevano segnalare alla Commissione europea.

Le azioni dell'EUAN sono state riconosciute dal Mediatore europeo, che l'ha designata, insieme ad altri, come candidata al premio di buona amministrazione 2021 per il coordinamento della risposta delle agenzie dell'UE alla crisi della COVID-19<sup>10</sup>.

*Fonte:* EUAN e Mediatore europeo.

---

<sup>10</sup> <https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316>.

# L'audit espletato dalla Corte

## Il mandato della Corte comprende gli audit annuali, gli audit speciali e i pareri

**1.26.** Come disposto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'audit della Corte ha riguardato<sup>11</sup>:

- o i conti di tutte le 41 agenzie, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>12</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>13</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- o la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

**1.27.** Sulla base delle risultanze di audit, per ogni agenzia la Corte presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, o alle altre autorità di discharge (cfr. paragrafo [1.22](#)), una dichiarazione concernente l'affidabilità dei rispettivi conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Ove opportuno, la Corte integra le dichiarazioni di affidabilità con importanti osservazioni di audit.

**1.28.** La Corte inoltre espleta audit, pubblica relazioni speciali ed emana pareri su temi specifici, alcuni dei quali riguardano le agenzie dell'UE. Si veda la [figura 2.8](#) per un elenco delle relazioni speciali riguardanti le agenzie pubblicate dalla Corte nel 2020.

## L'audit della Corte è studiato per valutare i rischi principali

**1.29.** L'audit annuale dei conti delle agenzie dell'UE e delle entrate e dei pagamenti sottostanti è concepito in modo da far fronte ai principali rischi individuati sulla base delle risultanze di audit per gli esercizi precedenti. Per l'esercizio finanziario 2020, l'audit è stato espletato in risposta alla valutazione dei rischi svolta dalla Corte, brevemente illustrata nella [figura 1.12](#).

---

<sup>11</sup> L'ELA e l'EPPO non sono state sottoposte ad audit nel 2020, in quanto non erano autonome finanziariamente.

<sup>12</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>13</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Figura 1.12 – Valutazione dei rischi principali



Fonte: Corte dei conti europea.

## Altri rischi

**1.30.** L'attuale pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto sul lavoro della Corte, in quanto le restrizioni di viaggio hanno impedito agli auditor di effettuare controlli in loco, ottenere documenti in originale e sostenere colloqui in presenza con il personale delle entità controllate. Il lavoro è consistito perciò in esami documentali e colloqui a distanza con le entità controllate. Anche se il mancato svolgimento di controlli in loco potrebbe aumentare il rischio di non individuazione, gli elementi probatori forniti dalle entità controllate hanno consentito di completare il lavoro e formulare conclusioni al riguardo. Analogamente, l'organizzazione del lavoro delle agenzie ha dovuto superare alcune sfide che avevano implicazioni sulla gestione delle procedure d'appalto e sull'esecuzione dei contratti, sulle procedure di assunzione, sull'esecuzione del bilancio e sui controlli interni. Si veda il [Capitolo 2](#) per le risultanze dell'audit in questo settore.

## La Corte notifica agli organismi UE competenti, OLAF ed EPPO, i presunti casi di frode

**1.31.** La Corte collabora con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda frodi, corruzione e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Su richiesta dell'Ufficio, la Corte condivide con quest'ultimo informazioni di audit sulle agenzie dell'UE che potrebbero essere utili alle indagini dell'OLAF. Benché gli audit della Corte non siano specificamente finalizzati all'individuazione di casi di frode, la Corte consulta inoltre l'OLAF nel caso in cui durante il lavoro di audit vengano individuate attività sospette. Per l'esercizio finanziario 2020, tale cooperazione è stata anche estesa alla Procura europea (EPPO), che ha di recente iniziato la propria attività ed è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La Corte ha segnalato all'EPPO un caso di sospetta frode relativo a un'agenzia dell'UE e ha informato l'OLAF a riguardo. Inoltre, a partire dall'esercizio finanziario 2021, la Corte ha segnalato all'OLAF (prima che fosse istituita l'EPPO) altre otto agenzie per uno o più casi di presunta frode nel campione di operazioni considerato. L'OLAF aveva poi avviato sei indagini per tali agenzie (al momento della presente relazione). Quattro di esse sono state chiuse senza che fossero formulate raccomandazioni circa le azioni da adottare. Un'indagine è stata chiusa con la raccomandazione finanziaria di recuperare i fondi UE da un'entità che prestava servizi all'agenzia e un'altra è ancora in corso.

## Digitalizzazione delle procedure di audit alla Corte dei conti europea

**1.32.** La digitalizzazione potrebbe consentire di sostituire o rafforzare gli audit basati su un campionamento statistico con audit basati su intere popolazioni. L'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e l'analisi dei *big data* offrono opportunità considerevoli per accrescere la precisione e l'eshaustività degli audit finanziari e di conformità. L'automazione dei

processi è un altro nuovo ambito di sviluppo potenzialmente in grado di ovviare alla necessità dell'intervento umano per l'esecuzione di compiti ripetitivi. Le caratteristiche di milioni di voci possono essere verificate nell'arco di qualche minuto, segnalando immediatamente eventuali eccezioni in modo che gli auditor possano concentrarsi sui potenziali errori. La digitalizzazione dell'audit può inoltre migliorare la rendicontazione e i processi di controllo interno della qualità, consentendo una generazione automatica di rapporti e visualizzazioni.

**1.33.** Con la digitalizzazione dell'attività di audit espletata dalla Corte si intende sfruttare il potenziale della tecnologia per ottenere un maggior numero di informazioni e di migliore qualità ai fini del rispetto dell'obbligo di rendiconto. Grazie a tali tecnologie, gli auditor possono fare un migliore uso dei dati disponibili, eseguire più attività analitica e fornire maggiori garanzie ai contribuenti europei mediante un'individuazione anticipata e più completa dei rischi. È probabile che, nel lungo periodo, la digitalizzazione porti anche a un incremento dell'efficienza.

**1.34.** La Corte ha ravvisato nell'audit annuale delle agenzie dell'UE un'opportunità per testare il potenziale delle procedure di audit automatizzate. L'audit delle agenzie dell'UE comprende circa 200 procedure di audit riguardanti settori quali pagamenti, retribuzioni, appalti, bilancio, assunzioni e conti annuali. Nel 2019, la Corte ha avviato un progetto pilota riguardante l'automazione delle procedure per l'audit sulla legittimità e la regolarità degli impegni, dei pagamenti e delle retribuzioni, nonché per l'audit dei conti. Il progetto ha riguardato le sei agenzie esecutive dell'UE. A differenza della maggior parte delle agenzie decentrate<sup>14</sup>, le agenzie esecutive sono accomunate da procedure amministrative e da sistemi informatici (ossia il sistema di bilancio, il sistema contabile e il sistema di gestione delle risorse umane) simili.

**1.35.** Il progetto pilota ha prodotto i seguenti risultati positivi:

- i test di audit digitalizzati sulla legittimità e regolarità degli impegni, dei pagamenti, delle retribuzioni, e sull'affidabilità dei conti hanno permesso di analizzare l'intera popolazione in un tempo molto limitato, il che sarebbe altrimenti stato impossibile. L'automazione ha quindi accresciuto l'affidabilità, la qualità e l'efficienza degli audit della Corte;
- le procedure analitiche automatizzate hanno fornito agli auditor uno strumento interattivo per individuare modelli e tendenze e per controllare le operazioni insolite;
- grazie all'automazione robotica dei processi, è stato possibile raccogliere grandi volumi di fonti documentali e organizzarle automaticamente in un modo pratico per gli auditor, risparmiando una grande quantità di tempo e sforzo.

---

<sup>14</sup> Cfr. paragrafi 2.26 e 2.27 della relazione annuale sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2017.

**1.36.** Nel 2020 la Corte ha continuato il progetto pilota e ha perfezionato le procedure di audit precedentemente sviluppate in relazione alle agenzie esecutive, rendendole più precise al fine di ridurre il numero delle eccezioni da verificare. I risultati delle procedure automatizzate (cfr. riquadro 1.3) hanno mostrato che alcune delle eccezioni individuate erano “falsi positivi” (ad esempio, dovuti a dati inadeguati).

### Riquadro 1.3

#### Risultati dei test automatizzati del progetto pilota

##### Estensione dei test

Il progetto pilota ha compreso test automatizzati a sostegno di talune procedure di audit riguardanti i pagamenti, gli impegni, le fatture, i contratti e i flussi di lavoro dell'intera popolazione delle sei agenzie consecutive. I test sono stati svolti parallelamente alle consuete procedure di audit espletate manualmente.

##### Risultati

I risultati dei test automatizzati hanno confermato la valutazione positiva espressa precedentemente dalle verifiche a campione dei settori interessati.

I test hanno segnalato un numero limitato di operazioni (eccezioni) da sottoporre a un ulteriore esame da parte degli auditor. Rispetto al 2019, la Corte ha ridotto queste eccezioni perfezionando l'algoritmo usato.

- In un test effettuato su 1 165 impegni di bilancio per verificare la corrispondenza fra i relativi importi e gli impegni giuridici, il sistema ha segnalato 15 operazioni (contro 51 nel 2019).
- In un test svolto su 4 238 domande di pagamento per verificare la corrispondenza fra i relativi importi e le singole fatture, il sistema ha segnalato 74 operazioni (contro 113 nel 2019).
- In un test effettuato su 4 238 domande di pagamento per verificare se fossero state liquidate entro i termini stabiliti, il sistema ha segnalato 298 operazioni (contro le 410 del 2019).

Per accrescere l'efficienza di questo monitoraggio, riducendo al contempo l'onere per gli enti controllati, la Corte ha usato l'automazione robotica dei processi per raccogliere automaticamente tutta la documentazione pertinente alle operazioni segnalate presente nel sistema.

L'analisi di tali operazioni ha consentito alle équipes di audit di concludere che le eccezioni potevano essere spiegate e giustificate, e che non era necessaria alcuna segnalazione.


**1.37.** Gli auditor hanno continuato a servirsi delle procedure analitiche automatizzate sviluppate nel 2019 per individuare andamenti od operazioni insoliti nel libro paga delle

agenzie. Il sistema crea automaticamente rapporti grafici che consentono agli auditor di visualizzare tali andamenti e di considerare se sia necessario esaminarne i dettagli in maniera più approfondita.

**1.38.** Gli auditor hanno inoltre attuato cinque nuove procedure automatizzate nel settore dell'audit dei conti. Hanno automatizzato, ad esempio, i controlli e la verifica della corrispondenza tra le informazioni nei rendiconti finanziari adottati e i dati che ne sono alla base nel libro mastro generale e nella situazione contabile generale scaricati dai sistemi contabili. Questo è un esempio tipico di un compito di audit a basso rischio che deve comunque essere svolto per garantire che i test successivi siano effettuati sulla corretta popolazione di audit. Come previsto, questo test non ha segnalato errori rilevanti. Gli auditor hanno però rilevato un risparmio in termini di tempo, come indica la [figura 1.13](#). Tali risultati confermano la possibilità di notevoli risparmi, una volta automatizzate più procedure per più compiti di audit. L'automazione continuerà e sarà monitorata nei prossimi anni.

### Figura 1.13 – Automazione dei test per l'audit dei conti


I **benefici principali** per le soluzioni progettate o sviluppate sono:



Fonte: Corte dei conti europea.

**1.39.** Nell'ambito dei conti annuali, gli auditor della Corte hanno automatizzato anche alcuni test sulle immobilizzazioni. Ad esempio, hanno ricalcolato automaticamente l'ammortamento di tutte le immobilizzazioni sulla base della politica contabile di ciascuna agenzia e hanno confrontato i risultati con l'ammortamento indicato nei conti. Il sistema produce un rapporto che consente agli auditor di elencare le immobilizzazioni che presentano incongruenze e, se rilevanti, di condurre ulteriori indagini. Tale rapporto è illustrato nella [figura 1.14](#).

**Figura 1.14 – Test automatici sull’ammortamento delle immobilizzazioni**



Fonte: Corte dei conti europea.



CORTE  
DEI CONTI  
EUROPEA

## Capitolo 2

### Panoramica delle risultanze di audit

# Introduzione


**2.1.** Il presente capitolo fornisce una panoramica delle risultanze degli audit annuali delle agenzie espletati dalla Corte per l'esercizio finanziario 2020 nonché di altre attività di audit concernenti le agenzie che la Corte ha svolto nel corso dello stesso esercizio.

Le dichiarazioni (giudizi di audit) sull'affidabilità dei conti delle agenzie, nonché sulla legittimità e regolarità delle entrate e dei pagamenti alla base di tali conti, così come tutte le questioni e osservazioni che non mettono in discussione tali giudizi, sono riportate nel **Capitolo 3** del presente documento.

## Le risultanze degli audit annuali delle agenzie relativi all'esercizio finanziario 2020 sono nel complesso positive

**2.2.** Nel complesso, l'audit espletato dalla Corte sui conti annuali delle agenzie per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020, nonché sulle entrate che ne sono alla base, ha confermato le risultanze positive esposte negli anni passati; sono tuttavia necessari miglioramenti per quanto riguarda i pagamenti alla base dei conti.

**Figura 2.1 – Giudizi di audit annuali sui conti, sulle entrate e sui pagamenti delle agenzie nel periodo 2018-2020**



Fonte: Corte dei conti europea.

### Giudizi "positivi" sull'affidabilità dei conti di tutte le agenzie

**2.3.** Per l'esercizio finanziario 2020, la Corte formula giudizi di audit senza rilievi ("positivi") sui conti di tutte le agenzie. (cfr. [figura 2.1](#)).

### I paragrafi d'enfasi sono importanti per comprendere i conti dell'EMA e dell'SRB

**2.4.** I paragrafi d'enfasi attirano l'attenzione su importanti questioni che sono fondamentali ai fini della comprensione dei conti da parte del lettore. Per l'esercizio finanziario 2020, la Corte ha usato paragrafi d'enfasi nelle relazioni concernenti due agenzie: l'EMA e l'SRB.

**2.5.** Per quanto riguarda l'**EMA**, l'agenzia precedentemente situata a Londra e avente ora sede ad Amsterdam, la Corte segnala un problema relativo al contratto di locazione dei locali occupati in precedenza dall'Agenzia a Londra. Il contratto, avente validità fino al 2039, non contempla disposizioni per una rescissione anticipata. Nel luglio 2019 l'Agenzia ha raggiunto un accordo con il proprietario ed è riuscita a sublocare, a partire dallo stesso mese, i locali della precedente sede, a condizioni conformi ai termini del contratto di locazione principale. Il contratto di sublocazione ha una scadenza corrispondente a quella del contratto di locazione dell'**EMA**. Poiché l'**EMA** rimane parte contraente del contratto di locazione, l'Agenzia potrebbe essere chiamata a rispondere dell'intero importo ancora dovuto a titolo di detto contratto in caso di inadempienza del subaffittuario. Al 31 dicembre 2020, i canoni di locazione ancora dovuti, gli oneri di servizio associati e i premi di assicurazione locativa a carico dell'**EMA** fino alla scadenza del contratto di locazione sono stimati in un totale di 377 milioni di euro.

**2.6.** Per quanto riguarda i conti dell'**SRB**, la Corte sottolinea che i ricorsi amministrativi o i procedimenti giudiziari relativi ai contributi tra alcuni enti creditizi e le autorità nazionali di risoluzione ed il Comitato, nonché le altre azioni legali intentate contro l'**SRB** dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia dell'UE non sono stati sottoposti all'audit della Corte. Il loro possibile impatto sui rendiconti finanziari del Comitato (in particolare sulle passività potenziali, gli accantonamenti e le passività) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è oggetto di uno specifico, distinto audit annuale espletato dalla Corte, come disposto dall'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (regolamento SRM).

**2.7.** Inoltre, la Corte richiama l'attenzione sulle note riportate nei rendiconti finanziari dei conti definitivi dell'**SRB**, in cui è descritto il possibile impatto sul portafoglio degli investimenti alla luce della crisi in corso provocata dalla pandemia di COVID-19.

### **Il paragrafo “Altre questioni” si sofferma su una questione di importanza specifica per la Chafea**

**2.8.** La **Chafea** ha terminato la propria attività il 1° aprile 2021 e i suoi compiti sono stati ridistribuiti fra altre agenzie. Dal momento che tali agenzie sono però altre entità consolidate dell'UE, ciò non ha alcun impatto sull'ammontare dell'attivo e del passivo nei conti annuali dell'Agenzia relativi al 2020.

### **Giudizi “positivi” sulla legittimità e regolarità delle entrate alla base dei conti di tutte le agenzie**

**2.9.** La Corte formula giudizi senza rilievi (“positivi”) sulla legittimità e regolarità delle entrate alla base dei conti di tutte le agenzie.

## Il paragrafo d'enfasi aiuta a comprendere meglio le entrate dell'SRB

**2.10.** Un paragrafo d'enfasi è stato inserito anche nella relazione concernente l'SRB, riguardo alla questione descritta al paragrafo 2.6.

## I paragrafi "Altre questioni" si soffermano su questioni di importanza specifica per l'ESMA e l'SRB

**2.11.** Nel caso dell'ESMA, le commissioni addebitate alle agenzie di rating del credito si basano sulle loro entrate in qualità di persone giuridiche, ma non in qualità di gruppo o gruppo di entità collegate. Tale fatto crea un'opportunità quasi legittima di ridurre o evitare le commissioni attraverso il trasferimento delle entrate dalle agenzie di rating del credito sotto la giurisdizione dell'UE a entità a loro collegate residenti al di fuori dell'UE. Non si conosce il probabile effetto finanziario derivante da questa lacuna nei regolamenti. L'ESMA è consapevole del rischio e ha pubblicato un documento di consultazione<sup>15</sup> il 29 gennaio 2021. Successivamente a tale documento, il 21 giugno 2021 ha presentato alla Commissione europea una perizia tecnica sulla modifica del regolamento al fine di attenuare il rischio.

**2.12.** Per l'ESMA, inoltre, le commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni sono calcolate in base al fatturato pertinente di ciascun repertorio. Sebbene il regolamento sulle commissioni non stabilisca un quadro di controllo completo e coerente per assicurare l'attendibilità delle informazioni, per tutti i repertori di dati sulle negoziazioni i revisori indipendenti hanno potuto formulare giudizi in cui dichiaravano che i relativi rendiconti finanziari per il 2019 (usati per calcolare le commissioni) fornivano un'immagine fedele e veritiera. Tuttavia, le informazioni presentate sul numero di negoziazioni segnalate a ciascun repertorio di dati nel corso del 2019 e sul numero di negoziazioni in essere registrate al 31 dicembre 2019 sono state sottoposte a un esame solo limitato dei revisori indipendenti. Nel marzo 2021, l'ESMA ha pubblicato un documento di consultazione<sup>16</sup>, nel quale propone una semplificazione del metodo utilizzato per determinare il fatturato dei repertori di dati sulle negoziazioni al fine di calcolare le commissioni annuali di vigilanza: vengono incluse unicamente le entrate ed escluse le cifre delle attività.

**2.13.** Senza mettere in discussione il proprio giudizio di audit ufficiale, la Corte ha sottolineato che i contributi dell'SRB al fondo vengono calcolati sulla base delle informazioni fornite dagli enti creditizi al Comitato stesso. L'audit espletato dalla Corte sulle entrate dell'SRB è stato basato su queste informazioni ma non ne ha verificato l'attendibilità. Il regolamento

<sup>15</sup> Documento di consultazione ESMA 80-196-5019. Cfr. <https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma>.

<sup>16</sup> Documento di consultazione ESMA74-362-1864. Cfr. <https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir>.

SRM non statuisce un quadro di controllo esauriente e coerente che garantisca l'affidabilità di tali informazioni. Tuttavia, l'SRB svolge controlli di coerenza ed analitici su dette informazioni, nonché controlli ex post a livello degli enti creditizi. Per di più, l'SRB non può comunicare dettagli riguardanti i calcoli dei contributi per ciascun ente creditizio effettuati in base alla correzione del rischio, poiché tali dettagli sono interconnessi e includono informazioni riservate su altri enti creditizi. Ciò inficia la trasparenza di tali calcoli.

## Giudizi “positivi” sulla legittimità e regolarità dei pagamenti alla base dei conti delle agenzie, tranne che per ACER, eu-LISA ed ENISA

**2.14.** Per 38 agenzie, la Corte ha formulato giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sulla legittimità e regolarità dei pagamenti sottostanti i conti annuali per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020. A giudizio della Corte, per queste agenzie i pagamenti sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari (cfr. [figura 2.1](#)).

**2.15.** Per l'ACER la Corte ha espresso un giudizio con rilievi in relazione alle constatazioni riportate nell'esercizio finanziario 2019. La Corte ha concluso che diversi contratti specifici nell'ambito di un contratto quadro per servizi informatici erano irregolari, in quanto non era stata esperita alcuna procedura di gara. I pagamenti irregolari effettuati nell'esercizio finanziario 2020 sono ammontati a 752 654 euro (pari al 3,7 % del totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel 2020).

**2.16.** Per l'eu-LISA la Corte formula un giudizio con rilievi basato su due procedure di appalto irregolari. In un caso, l'eu-LISA ha sottoscritto un contratto specifico per l'acquisizione di un software diverso da quello previsto dal contraente nell'offerta d'appalto per il contratto quadro associato, senza che quest'ultimo venisse modificato. L'acquisto di un prodotto diverso che esula dall'offerta di prezzo iniziale, a un prezzo differente da quello del prodotto originariamente offerto, costituisce uno scostamento dal contratto quadro. Nell'altro caso, l'eu-LISA ha firmato un buono d'ordine per servizi di manutenzione per un periodo di quattro anni. Ciò contravviene alle disposizioni del contratto quadro, che consente la fatturazione anticipata dei servizi solo per un anno. L'importo totale dei pagamenti considerati non conformi alle disposizioni del contratto quadro ammonta a 10 405 075 euro e rappresenta il 4,1 % di tutti gli stanziamenti di pagamento disponibili per l'esercizio finanziario 2020.

**2.17.** Per l'ENISA, il giudizio con rilievi riguarda una mancata delega per un membro del personale. Tra lo scadere di una delega temporanea, conferita dal precedente direttore esecutivo a un membro del personale, e la concessione della nuova delega da parte del nuovo direttore esecutivo è intercorso un periodo di tempo durante il quale il membro del personale ha autorizzato impegni di bilancio per un importo di 529 120 euro e pagamenti per 914 100 euro (3,5 % del totale degli stanziamenti di pagamento disponibili per il 2020) senza disporre di una delega valida.

## Paragrafo “Altre questioni” su questioni di importanza specifica per l’ACER, l’ENISA, l’EIGE e l’EASO

**2.18.** La Corte desidera attirare l’attenzione sul fatto che l’ACER e l’ENISA non hanno adottato norme interne per assicurare la continuità delle deleghe qualora gli ordinatori deleganti o delegati cessino le proprie funzioni. Ciò denota una debolezza significativa del sistema di controllo interno (per ulteriori informazioni, cfr. paragrafo 2.24 e seguenti).

**2.19.** Per l’EASO, la Corte rileva che un procedimento pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea<sup>17</sup> ha un’incidenza su alcuni aspetti del giudizio di audit. Nel 2020, l’EASO ha indetto una procedura aperta per la messa a disposizione di lavoratori interinali per rafforzare l’organico presso la propria sede e fornire sostegno alle attività a Malta. L’importo totale stimato era di 27,7 milioni di euro su 48 mesi. Nell’ottobre 2020, un’azione legale avverso l’EASO è stata intentata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea da parte dell’offerente non aggiudicatario per contestare l’esito della procedura di appalto.

**2.20.** Analogamente a quanto riportato nella relazione della Corte sui conti dell’EIGE per l’esercizio 2019, la Corte rileva che un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea<sup>18</sup> ha un’incidenza su alcuni aspetti del proprio giudizio di audit. La causa riguarda vari quesiti posti dalla Corte suprema lituana in merito all’applicazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, alle agenzie dell’UE. La pronuncia della Corte di giustizia UE in merito a tali quesiti potrebbe avere un impatto sulla posizione della Corte dei conti europea circa l’impiego di lavoratori interinali da parte dell’EIGE: la Corte si è quindi astenuta dall’esprimersi, anche in relazione al seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti, finché la Corte di giustizia non si sarà pronunciata in via definitiva in merito al procedimento.

## Le osservazioni della Corte fanno riferimento ad ambiti di miglioramento per 23 agenzie

**2.21.** Oltre ai giudizi di audit, corredati dei paragrafi d’enfasi e dei paragrafi “Altre questioni”, la Corte ha altresì formulato 54 osservazioni (per l’esercizio finanziario 2019 erano 82) concernenti 23 agenzie, per indicare ambiti dove sono necessari ulteriori miglioramenti. La maggior parte di tali osservazioni riguarda carenze nei controlli interni, nelle procedure di appalto pubblico e nella gestione del bilancio. Le debolezze nelle procedure di appalto pubblico restano la principale fonte di pagamenti irregolari.


<sup>17</sup> Causa n. T-621/20 (EMCS/EASO).

<sup>18</sup> Causa C-948/19 (Manpower Lit).

<sup>19</sup> GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.


**2.22.** Le *figure 2.2* e *2.3* mostrano il numero e i diversi tipi di osservazioni formulate per le 41 agenzie in tutta la relazione, compresi i giudizi con i relativi paragrafi d'enfasi e paragrafi "Altre questioni".

**Figura 2.2 – Numero di osservazioni per agenzia**



Fonte: Corte dei conti europea.

**Figura 2.3 – Numero di osservazioni per tipo di debolezze frequenti**



Fonte: Corte dei conti europea.

## I controlli interni restano l'ambito più soggetto ad errori

**2.23.** Per tredici agenzie (ACER, CEPOL, EASME, EASO, ABE, EIOPA, EMSA, ESMA, ENISA, ETF, Eurofound, Frontex e SRB), la Corte ha segnalato debolezze nei controlli interni relativamente all'assenza di controlli ex ante/ex post (cfr. riquadro 2.1), alla gestione inadeguata degli impegni di bilancio/impegni giuridici o all'assenza di segnalazioni nel registro delle eccezioni. La [figura 2.3](#) mostra i tipi più comuni di debolezze individuate nei controlli interni.

## Riquadro 2.1

### Esempio di assenza di controlli interni ex ante

Durante l'audit della Corte, è stata rilevata l'assenza di controlli interni nell'esecuzione del contratto quadro firmato dalla Commissione europea nel 2018 per conto di oltre 60 organismi dell'UE. L'obiettivo di tale contratto era l'acquisto di licenze di software e di servizi informatici. Il contraente, agendo in qualità di intermediario, ha diritto ad applicare una percentuale di maggiorazione sui prezzi dei fornitori. In relazione agli acquisti nell'ambito di tale contratto quadro, la Corte ha rilevato, ad esempio, che l'EASME non ha effettuato controlli interni per verificare se il contraente avesse applicato i prezzi e la maggiorazione corretti.

### Azione da intraprendere n. 1

L'esecuzione del bilancio da parte delle agenzie dovrebbe essere soggetta a controlli interni efficaci ed efficienti, tra cui controlli ex ante rigorosi volti a prevenire errori e irregolarità prima dell'autorizzazione delle operazioni.

Inoltre, per conseguire il miglior impiego possibile delle risorse nell'ambito dei contratti quadro privi di listino prezzi della Commissione europea per l'acquisto di licenze di software e di servizi informatici, le agenzie dovrebbero svolgere sistematicamente ricerche di mercato prima di firmare buoni d'ordine. Tali ricerche di mercato dovrebbero includere una valutazione dettagliata dei prodotti e dei servizi necessari, un'analisi delle soluzioni disponibili sul mercato e una stima dei prezzi per le voci in questione.

## Osservazioni sulla delega dei poteri d'esecuzione del bilancio

**2.24.** Durante l'audit, la Corte ha rilevato debolezze riguardanti la continuità delle deleghe alla cessazione delle funzioni degli ordinatori deleganti o delegati e, in particolare, all'insediamento di un nuovo direttore esecutivo (ossia, dell'ordinatore dell'agenzia in questione).

**2.25.** Il ruolo di ordinatore differisce tra agenzie e istituzioni. Le istituzioni stesse esercitano la funzione di ordinatore, delegando le responsabilità connesse a membri del personale. I direttori generali e segretari generali delle istituzioni sono tutti ordinatori delegati. Nelle agenzie, invece, il ruolo di ordinatore è attribuito al direttore esecutivo, che esegue il bilancio sotto la propria responsabilità. Il fatto che la responsabilità per l'esecuzione del bilancio ricada sul direttore esecutivo è una caratteristica distintiva fondamentale delle agenzie.

**2.26.** Né i regolamenti finanziari delle agenzie, né il regolamento finanziario generale forniscono una risposta esplicita alla questione della continuità delle deleghe dopo la sostituzione dell'ordinatore o la cessazione delle sue funzioni. Per ovviare a questo problema, le istituzioni adottano solitamente un regolamento interno per l'esecuzione del bilancio che comprendono disposizioni riguardanti le condizioni per conferire o ricevere deleghe o sottodeleghe, l'estensione dei poteri delegati e la continuità delle deleghe in caso di sostituzione o di cessazione delle funzioni dell'ordinatore.

**2.27.** Per due agenzie (**ACER** ed **ENISA**), la Corte ha corredato i giudizi di audit di paragrafi "Altre questioni" a causa dell'assenza di norme o decisioni interne per assicurare la continuità delle deleghe all'insediamento di un nuovo direttore esecutivo. Ciò ha fatto sì che vari impegni di bilancio, impegni giuridici e operazioni di pagamento siano stati approvati sulla base di deleghe conferite dal precedente direttore esecutivo e non confermate dal nuovo direttore esecutivo in carica. A giudizio della Corte, ciò ha costituito un'importante debolezza del controllo interno.

**2.28.** Nel caso dell'**ENISA**, la Corte ha formulato un giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti, in quanto un membro del personale ha autorizzato impegni di bilancio e operazioni di pagamento per un periodo di sei settimane senza disporre di alcuna delega (cfr. paragrafo [2.17](#)).

**2.29.** Negli esercizi precedenti, altre agenzie hanno gestito adeguatamente la transizione fra direttori esecutivi. Nel 2019, presso l'EASO e l'EMSA si sono insediati nuovi direttori esecutivi, che hanno immediatamente emesso decisioni che confermavano le deleghe rilasciate dai loro predecessori. In un altro esempio, che può considerarsi una *buona pratica*, il consiglio di amministrazione dell'EMA ha adottato nel 2019 una carta dei compiti e delle responsabilità del direttore esecutivo in qualità di ordinatore (cfr. [riquadro 2.2](#)), contenente disposizioni relative alla cessazione delle funzioni di ordinatore del direttore esecutivo. Si tratta di un approccio analogo alla pratica delle istituzioni europee che integra le disposizioni generali del regolamento finanziario dell'UE. Ad esempio, la Commissione europea ha adottato un regolamento interno in merito alla continuità delle deleghe<sup>20</sup> per l'esecuzione della propria sezione del bilancio generale.

---

<sup>20</sup> L'articolo 13, paragrafo 3, della decisione C(2018)5120 della Commissione europea, del 3 agosto 2018, relativa al regolamento interno sull'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea (sezione della Commissione europea) recita: "Salvo specifica modifica o revoca da parte del nuovo ordinatore, le sottodeleghe di poteri conferite dal predecessore restano valide" [*traduzione a cura della Corte*].

## Riquadro 2.2

### Estratto della carta dei compiti e delle responsabilità del direttore esecutivo in qualità di ordinatore, adottata dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali<sup>21</sup>

[...]

#### 3. Cessazione delle funzioni del direttore esecutivo in qualità di ordinatore

3.1 In caso di sostituzione del direttore esecutivo, il direttore esecutivo uscente redige per il successore o il sostituto una dichiarazione che delinea lo stato dei casi in corso. Tale dichiarazione assume la forma di una relazione annuale intermedia di attività. Il direttore esecutivo entrante può includere nelle qualifiche contenute nella dichiarazione relativa alla relazione annuale di attività osservazioni sui casi trasferiti dal precedente direttore esecutivo.

3.2 Salvo specifica modifica o revoca da parte del direttore esecutivo appena nominato, le deleghe di poteri conferite dal predecessore restano valide.

[...]

## Azione da intraprendere n. 2

La sostituzione di un direttore esecutivo può comportare modifiche nella gestione delle deleghe di un’agenzia. Le agenzie dovrebbero pertanto adottare norme interne (cfr. l’esempio al [riquadro 2.2](#)) che contribuiscano in modo sostanziale ai sistemi di controllo della gestione, alla trasparenza e all’obbligo di rendiconto. Stabilire regole chiare per la transizione dei direttori esecutivi contribuirà ad evitare i problemi di cui al paragrafo [2.27](#).

## Le debolezze nelle procedure di appalto pubblico restano la principale fonte di pagamenti irregolari

**2.30.** L’obiettivo della normativa sugli appalti pubblici è garantire la leale concorrenza tra offerenti e acquisire beni e servizi al miglior prezzo, rispettando i principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione. L’audit espletato dalla Corte ha riguardato contratti-quadro, contratti specifici e contratti diretti stipulati da tutte le agenzie. Per dieci agenzie (**Cedefop, CEPOL, EASO, ABE, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA ed Eurojust**), i contratti controllati erano inficiati da carenze di diversa natura relative agli appalti

<sup>21</sup> Disponibile sul sito <https://www.ema.europa.eu>.

pubblici, soprattutto riguardanti l'assenza di gara (cfr. riquadro 2.3), debolezze nel processo di valutazione degli offerenti e problemi nell'esecuzione dei contratti. La figura 2.3 mostra anche ulteriori statistiche per tipo delle osservazioni più comuni individuate per le procedure d'appalto.

### Riquadro 2.3

#### Esempio di mancato rispetto delle disposizioni del contratto quadro

L'eu-LISA ha sottoscritto un contratto specifico per l'acquisizione di un software diverso da quello previsto dal contraente nell'offerta d'appalto per il contratto quadro associato. Ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario è possibile acquistare un prodotto diverso che esula dall'offerta di prezzo della procedura di gara, purché venga modificato di conseguenza anche il contratto quadro. Tale condizione non è stata rispettata dall'eu-LISA. Pertanto, l'acquisto del software che esula dall'offerta di prezzo iniziale costituisce uno scostamento dal contratto quadro. Sia il contratto specifico che il pagamento di 10 399 834 euro non sono conformi alle disposizioni del contratto quadro.

**2.31.** Inoltre, per l'ACER, l'EASO, l'EU IPO, l'EIGE ed Eurofound, la Corte ha evidenziato pagamenti irregolari effettuati nel 2020 a titolo di procedure d'appalto irregolari segnalate negli anni precedenti.

#### Azione da intraprendere n. 3

Quasi tutte le osservazioni relative alle procedure d'appalto riguardavano pagamenti irregolari (cfr. figura 2.3). Le agenzie coinvolte dovrebbero migliorare ulteriormente le rispettive procedure di appalto, assicurando il pieno rispetto della normativa applicabile.

### Le debolezze nella gestione di bilancio aumentano


**2.32.** Come previsto dal regolamento finanziario dell'UE, gli stanziamenti di bilancio concessi per un dato esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo a determinate condizioni<sup>22</sup>. Sebbene il regolamento finanziario dell'UE non stabilisca massimali per tali riporti e benché questi siano in ampia misura imputabili alla natura pluriennale delle operazioni, un loro livello troppo elevato può indicare ritardi nell'attuazione dei programmi di lavoro e degli appalti pianificati. I livelli di riporti sono stati parzialmente influenzati dalla pandemia di COVID-19. In alternativa, potrebbero indicare un problema strutturale, una debole pianificazione di bilancio e la possibile violazione del principio di bilancio dell'annualità.

<sup>22</sup> Le condizioni per l'applicazione dei riporti sono illustrate agli articoli 12 e 13 del regolamento finanziario dell'UE.

La Corte segnala l'esistenza di tali debolezze per cinque agenzie (**ACER, ESA, eu-LISA, FRA e Frontex**).

**2.33.** La **figura 2.4** fornisce una panoramica del livello di riporti degli stanziamenti di impegno per agenzia e per titolo di bilancio. Tale livello di riporti corrisponde alla percentuale di stanziamenti di impegno<sup>23</sup> riportati rispetto al totale degli stanziamenti<sup>24</sup> per titolo di bilancio.

**Figura 2.4 – Livello di riporti per titolo di bilancio**



Fonte: dati a bilancio: conti annuali definitivi 2020 delle agenzie, elaborazione a cura della Corte.

<sup>23</sup> Gli stanziamenti di impegno coprono le spese complessive degli impegni giuridici assunti per l'esercizio finanziario in corso per l'esecuzione di operazioni nell'arco di uno o più esercizi finanziari.

<sup>24</sup> Stanziamenti complessivi iscritti nel bilancio dell'agenzia per un dato esercizio finanziario.

#### Azione da intraprendere n. 4

Per ovviare al livello eccessivo di riporti, le agenzie coinvolte dovrebbero migliorare ulteriormente la propria pianificazione di bilancio e i cicli di attuazione.

**2.34.** Per otto agenzie (**Cedefop, ABE, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA, Europol e Frontex**), la Corte ha inoltre rilevato varie altre debolezze riguardanti questioni che vanno dalla gestione delle commissioni ai pagamenti in ritardo, alla comunicazione di informazioni sui contributi ricevuti, nonché al calcolo dei contributi dei paesi non Stati membri dell'UE ai bilanci delle agenzie (cfr. riquadro 2.4). La figura 2.3 mostra i tipi più comuni di debolezze nella gestione del bilancio.

#### Riquadro 2.4

##### Esempio di debolezze nei contributi dei paesi dell'EFTA non appartenenti all'UE

Il metodo per il calcolo dei contributi previsto dalla Dichiarazione sulla cooperazione Cedefop-EFTA non è stato correttamente applicato nell'esercizio finanziario 2020. Gli auditor hanno individuato tre errori di calcolo per cui, come impatto complessivo, i contributi di Norvegia e Islanda al bilancio 2020 del Cedefop sono stati di 20 272 euro superiori al dovuto e il contributo dell'UE è stato di 20 272 euro inferiore al dovuto.

#### Azione da intraprendere n. 5

Negli accordi sui contributi dei paesi associati, l'esistenza di metodi diversi per il calcolo di tali contributi comporta il rischio di attuazione errata di detti accordi. Le agenzie in questione sono invitate a consultare la Commissione europea per valutare se sia necessario che si allineino con gli accordi della Commissione sui contributi e con i metodi di calcolo dei contributi dei paesi associati.

### Varie osservazioni formulate relativamente alla gestione delle risorse umane

**2.35.** Nel corso dell'audit annuale delle agenzie per l'esercizio finanziario 2020, la Corte ha constatato un aumento delle debolezze riguardanti la gestione delle risorse umane. Gli auditor della Corte hanno controllato le procedure di assunzione di 22 agenzie. Per sei di queste (**ACER, EASO, EFSA, EMA, EMSA e Frontex**), la Corte ha individuato diversi tipi di carenze: misure sufficienti per verificare i diritti alle indennità del personale che entra in servizio come agente temporaneo (EMSA), posto a livello dirigenziale vacante per un periodo eccessivo

(EASO, EFSA), mancato svolgimento di controlli interni efficaci durante le procedure di assunzione (ACER), debolezze nella nomina delle commissioni di selezione per le procedure di assunzione (EMA), debolezze nella gestione dei gradi dei nuovi membri del personale (Frontex).

## Le agenzie si sono adattate bene alla situazione senza precedenti dovuta alla COVID-19

**2.36.** La Corte ha integrato il proprio audit finanziario analizzando il modo in cui le agenzie dell'UE hanno gestito e organizzato la propria risposta alla crisi della COVID-19. Tale analisi ha riguardato gli ambiti indicati nella *figura 2.5*. Vengono inoltre presentati alcuni esempi dell'impatto della COVID-19 sull'esecuzione del bilancio e sui programmi di lavoro delle agenzie per l'esercizio finanziario 2020.

### Figura 2.5 – Ambiti su cui è focalizzata l'analisi



Fonte: Corte dei conti europea.

**2.37.** L'analisi riguarda il periodo dallo scoppio della pandemia, a metà marzo 2020, fino al 31 dicembre dello stesso anno; ove pertinente, sono stati considerati anche gli ulteriori sviluppi delle misure adottate dalle agenzie. L'analisi si basa su un'indagine, sull'esame di prove documentali raccolte nelle agenzie e su colloqui con membri del personale di queste ultime<sup>25</sup>. La Corte ha inoltre consultato l'Ufficio di sostegno condiviso della rete delle agenzie dell'UE (EUAN) a Bruxelles. L'analisi ha riguardato tutte le 41 agenzie comprese nell'estensione della relazione annuale della Corte<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> La Corte ha tenuto colloqui con rappresentanti appartenenti ai seguenti dipartimenti: risorse e amministrazione, servizio giuridico e appalti, risorse umane, TIC e comunicazione e settore operativo.

<sup>26</sup> L'ELA e l'EPPO non sono state incluse in quanto non finanziariamente autonome: al momento dell'analisi esse facevano ancora capo alla Commissione europea.

**Le agenzie hanno attivato tempestivamente i piani di continuità operativa per garantire i processi di governance fondamentali e il benessere del personale**

**2.38.** In una situazione di crisi, il principale documento di orientamento per un organismo è il piano relativo alla continuità operativa e al ripristino in caso di disastro (*business continuity and disaster recovery plan* – BCP). Tale documento indirizza le procedure e l'organizzazione del lavoro durante le crisi. Può riguardare l'intero organismo o essere specifico per singole unità operative (cfr. riquadro 2.5). Il piano si basa su valutazioni dei rischi e sulla pianificazione degli scenari ed è una parte fondamentale del quadro di controllo interno di un organismo.

### Riquadro 2.5

#### Esempio di contenuto di un piano relativo alla continuità operativa e al ripristino in caso di disastro

##### 1 Informazioni di base per la continuità operativa essenziale:

- contatti per le emergenze;
- procedure di evacuazione d'emergenza;
- canali di comunicazione (lista di destinatari di e-mail, chiamate a cascata, siti internet);
- punti di ritrovo, ecc.

##### 2 Principi di continuità operativa:

- definizioni;
- sintesi delle funzioni e delle procedure principali ed essenziali;
- base giuridica;
- estensione e scenari;
- formazione e sensibilizzazione;
- test ed esercitazioni.

##### 3 Reazione e risposta:

- definizione di ruoli e responsabilità delle équipes di gestione delle crisi;
- équipe per la continuità operativa e per la ripresa.

##### 4 Ripristino e allentamento delle misure:

- definizioni;
- lista di controllo per il ripristino;
- procedure per l'allentamento delle misure e attori.

Fonte: BCP dell'EIOPA.

**2.39.** Il BCP non è un documento inalterabile. Ad esempio, lo standard ISO 27001<sup>27</sup> prevede che gli organismi verifichino periodicamente i controlli stabiliti e attuati sulla continuità della sicurezza delle informazioni, al fine di garantirne la validità e l'efficacia in situazioni difficili. L'analisi della Corte ha mostrato che, allo scoppio della pandemia di COVID-19, 37 delle 41 agenzie (90 %) disponevano di un BCP formalmente approvato e aggiornato (cfr. figura 2.6).

<sup>27</sup> L'ISO/IEC 27001 è uno standard internazionale per la gestione della sicurezza delle informazioni. Delinea i requisiti per istituire, attuare, mantenere e migliorare costantemente i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni.

## Figura 2.6 – BCP formalmente approvati e aggiornati nella maggior parte delle agenzie

All'insorgere della pandemia di COVID-19, **37 agenzie su 41** disponevano di un piano relativo alla continuità operativa e al ripristino in caso di disastro formalmente approvato e aggiornato, ad eccezione di quattro agenzie – EASO, ABE, EIGE e GSA.



Fonte: audit finanziario 2020 della Corte dei conti europea.

**2.40.** In seguito alle prime indicazioni circa la diffusione del virus alla fine del 2019 e all'inizio del 2020, le agenzie hanno iniziato ad attivare i BCP e le misure di mitigazione delle crisi per proteggere personale, informazioni e beni materiali (cfr. [riquadro 2.6](#)). Alcune agenzie hanno anche reindirizzato risorse per far fronte all'impatto della pandemia (cfr. [riquadro 2.7](#)). Dall'analisi della Corte emerge che 34 agenzie su 37 (92 %) disponevano di BCP formalmente approvati e aggiornati e li avevano attivati come conseguenza diretta della pandemia. Le tre agenzie che non avevano attivato i propri piani, ossia l'Ufficio BEREC, il CdT e l'EFCA, hanno affermato che tale attivazione non era necessaria, in quanto le misure di risposta iniziali (ad esempio, l'estensione del telelavoro all'insieme del personale) non lo richiedevano.

## Riquadro 2.6

### Calendario dell'attivazione del BCP dell'EU IPO

**25.2.2020** →

A causa della **crescente preoccupazione per la pandemia di coronavirus**, il dipartimento delle risorse umane **ha informato il personale** della situazione e delle **misure preventive** da adottare.

**12.3.2020** →

**Prima comunicazione** del direttore esecutivo al personale in cui vengono delineati gli **scenari possibili**, tra i quali la possibilità di **attivare il BCP**.

**14.3.2020** →

Le autorità nazionali spagnole hanno dichiarato lo stato d'emergenza, di fatto **vietando l'accesso ai locali dell'EU IPO** a decorrere da lunedì 16 marzo.

Le informazioni sono **pubblicate sul sito Intranet dell'EU IPO** con informazioni sulla modalità di organizzazione delle riunioni usando strumenti di videoconferenza ecc.

**15.3.2020** →

**L'EU IPO attiva il proprio BCP, ordinando al personale di lavorare da casa.** I membri del personale vengono informati della situazione per e-mail ed SMS. Il servizio di coordinamento del BCP contatta le persone implicate nel BCP e il personale essenziale necessario a garantire la continuità dei servizi dell'EU IPO.

**16.3.2020** →

**Viene attivato lo scenario 6 (impossibilità di accesso ai locali dell'EU IPO) del BCP.** Il personale TIC dell'EU IPO monitora le attività per garantire la disponibilità delle sessioni VPN. Iniziano le riunioni organizzate quotidianamente dalla direzione dell'EU IPO.

*Fonte:* risposte all'indagine della Corte dei conti europea e informazioni complementari sull'attivazione fornite dall'EU IPO.

## Riquadro 2.7

### Caso speciale: la reazione dell'ECDC alla pandemia di COVID-19

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>, dispone di un bilancio di 82 milioni di euro e di 271 effettivi. Il Centro ha principalmente il compito di raccogliere e diffondere informazioni in materia di prevenzione e di controllo delle malattie umane e di esprimere pareri scientifici a tale riguardo. Inoltre, coordina la rete europea degli organismi che operano nel settore. La pandemia di COVID-19, insorta nel 2020, è il più grave evento sanitario a cui l'ECDC ha dovuto far fronte da quando è divenuto operativo nel 2005.

In risposta alla pandemia di COVID-19, l'ECDC ha attivato il 9 gennaio 2020 il proprio piano operativo in caso di evento di sanità pubblica. Tale documento ha guidato il Centro durante la situazione d'emergenza e gli ha permesso di reindirizzare le risorse necessarie per far fronte alla pandemia. In questo periodo, le unità interne all'ECDC responsabili per le emergenze di sanità pubblica hanno prodotto le seguenti realizzazioni principali per quanto riguarda la COVID-19: aggiornamenti dei dati e della vigilanza, comprese valutazioni rapide dei rischi; orientamenti scientifici a sostegno del processo decisionale sulla salute pubblica; informazioni sulla malattia e misure di risposta indirizzate a operatori sanitari e al pubblico generale; risposte a domande ad hoc formulate dalle istituzioni e dalle agenzie dell'UE. Parallelamente all'attivazione del piano per le emergenze di sanità pubblica, dal 16 marzo 2020 l'ECDC ha attuato azioni in conformità del proprio BCP che riguardavano le normali operazioni quotidiane.

*Fonte:* esame delle risposte all'indagine della Corte, valutazione esterna della risposta dell'ECDC alla COVID-19, a cui si aggiungono colloqui con membri del personale dell'ECDC e una verifica delle informazioni pervenute.

**2.41.** Tra le attività di risposta da febbraio a metà marzo 2020 è compresa la designazione di unità specifiche incaricate di guidare l'organizzazione e la gestione della risposta alla COVID-19 (cfr. [riquadro 2.8](#)). Generalmente, in tali unità erano inclusi rappresentanti di alto grado di tutti i dipartimenti del Centro<sup>29</sup>. All'inizio le riunioni di coordinamento si tenevano quotidianamente, anche nei fine settimana, e successivamente due o tre volte a settimana o a seconda delle necessità. Le unità di risposta sono rimaste attive per tutto il periodo considerato nella presente analisi.

<sup>28</sup> GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>29</sup> Direttori, responsabili dell'amministrazione/delle risorse, nonché responsabili delle TIC, delle infrastrutture e della logistica, della comunicazione, della sicurezza.

## Riquadro 2.8

### Esempio di task force interna istituita per monitorare e far fronte all'impatto della COVID-19

Il 16 marzo 2020 il direttore esecutivo dell'**EMA** ha deciso di attuare ulteriori misure precauzionali per ridurre il rischio di diffusione della COVID-19. In virtù di tale decisione, è stato conferito a una task force il potere di elaborare le procedure per monitorare e contrastare la COVID-19, mantenere informato il personale e mettere in atto strategie per la mitigazione della pandemia. Il mandato della task force era fare sì che l'EMA fosse preparata per qualsiasi possibile scenario. La decisione ha anche definito l'organizzazione della task force in quattro filoni di lavoro: 1) risposta terapeutica, 2) catena di approvvigionamento, 3) continuità operativa e impatto, 4) risorse umane.

*Fonte: risposte all'indagine nell'ambito dell'analisi della Corte ed elementi probatori correlati.*

**2.42.** Entro il 16 marzo 2020 tutte le agenzie erano passate a modalità estese di telelavoro e avevano dato istruzioni di lavorare da casa a tutto il personale la cui presenza in ufficio non era indispensabile. Il fatto che vi fossero alcune possibilità di lavorare a distanza già prima della pandemia si è rivelato utile, in quanto ne è disceso che, nel marzo 2020, si doveva affrontare una questione più di potenziamento degli esistenti sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) che di una loro massiccia introduzione ex novo (cfr. [riquadro 2.9](#)). L'analisi della Corte ha mostrato inoltre che nessuna delle agenzie ha segnalato problemi di capacità (larghezza di banda), connessione o sicurezza dei dati. Otto agenzie (ACER, Ufficio BEREC, UCVV, ECDC, ECHA, EFSA, EIOPA e SRB) hanno effettuato prove di stress per i propri sistemi TIC prima della loro introduzione, il che ha fornito ulteriori garanzie circa il loro funzionamento prima del passaggio al telelavoro esteso.

## Riquadro 2.9

### Esempi di potenziamento delle TIC e delle modalità di telelavoro

**ENISA:** un regime di telelavoro era in essere dall'agosto 2018. L'11 marzo 2020, la direzione dell'ENISA ha emesso una nota amministrativa che autorizzava il telelavoro per tutto il personale, anche per i lavoratori interinali. Un giorno è stato sufficiente all'ENISA per fare in modo che il telelavoro fosse operativo per tutto il personale.

**EMSA:** il telelavoro per tutto il personale è stato introdotto il 16 marzo 2020 ed è stato immediatamente operativo. Secondo l'Agenzia, il 3 giugno 2020, il personale dell'EMSA aveva tenuto 68 000 riunioni uno-a-uno su Skype, organizzato 3 444 conferenze sulla stessa piattaforma, 2 203 riunioni esistenti su Teams e 287 riunioni di gruppo su questa piattaforma.

**EUIPO:** la decisione, non appena adottata, è stata immediatamente attuata (cfr. anche [riquadro 2.6](#)). Il passaggio integrale al lavoro a distanza è stato realizzato durante un fine settimana.

**ECHA:** l'agenzia ha chiuso i propri locali il 17 marzo 2020 ed è passata al telelavoro di regola; erano concesse esenzioni per il personale con funzioni essenziali. Non è stato necessario alcun periodo di aggiustamento graduale per garantire l'accesso a distanza ai sistemi per tutto il personale.

**Europol:** durante un fine settimana sono stati distribuiti circa 400 portatili al personale per garantire la continuità operativa.

**Cedefop:** modalità di telelavoro erano già in essere dall'ottobre 2017. Al personale erano stati forniti computer portatili ed erano stati predisposti strumenti di lavoro collaborativi online e procedure prive di supporti cartacei. Ciò ha consentito al personale di continuare a lavorare dopo il 17 marzo 2020, quando si è cominciato a svolgere tutte le operazioni a distanza.

*Fonte:* risultati dell'indagine della Corte, colloqui con membri del personale delle agenzie e verifica delle informazioni ottenute.

**2.43.** Con il progredire della pandemia, le agenzie hanno via via modificato e aggiornato i propri piani o hanno sviluppato piani di emergenza particolari per meglio ovviare agli impatti specifici esercitati dalla pandemia sulla loro organizzazione e operatività individuale. Il 31 dicembre 2020, 16 agenzie avevano rivisto o avevano previsto di rivedere i propri BCP esistenti, sulla base degli insegnamenti tratti fino a quel momento<sup>30</sup>. Ad esempio, CEPOL ha aggiunto al proprio piano uno scenario di pandemia. L'AESA, in qualità di regolatore del settore dell'aviazione, è stata particolarmente colpita dalla pandemia. Ha deciso di riorientare il proprio BCP e la risposta elaborata agli aspetti sanitari e di sicurezza specifici della COVID-19 relativi non solo al personale dell'AESA, ma anche al personale aeronautico, ai passeggeri e alle

<sup>30</sup> ACER, Ufficio BEREC, CdT, CEPOL, UCvV, EACEA, AESA, EASME, ABE, ECDC, EFCA, EIOPA, EMSA, ETF, Europol, SRB.

altre parti interessate nel settore dell'aviazione in generale. Cinque agenzie (ABE, ECDC, EIOPA, Europol ed EUIPO) hanno commissionato valutazioni esterne per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione delle proprie risposte.

**2.44.** Tutte le agenzie hanno incluso nelle proprie misure per la continuità operativa azioni di normalizzazione, ad esempio il graduale ritorno del personale in ufficio. La maggior parte delle agenzie ha adottato un approccio progressivo, generalmente sotto forma di un piano in quattro fasi (cfr. riquadro 2.10 per un esempio), il che consente un inasprimento o un allentamento controllato delle restrizioni in base all'evoluzione della pandemia. L'attuazione dell'inasprimento/allentamento delle misure era intesa a seguire le raccomandazioni e le istruzioni delle autorità sanitarie nazionali e regionali, nonché le valutazioni dei rischi e gli orientamenti della Commissione europea, dell'ECDC e dell'OMS. Nella pratica, tale attuazione variava da agenzia ad agenzia, principalmente però sulla base delle diverse misure nazionali/regionali adottate dalle autorità competenti.

### Riquadro 2.10

#### Esempio di fasi in un piano per il ritorno in ufficio

Il 13 maggio 2020 l'**AESA** ha adottato una strategia per il rientro graduale in ufficio e ha messo in atto un piano d'azione comunicato al personale. Il rientro è stato **organizzato in quattro fasi**:

##### FASE 0

Il telelavoro è la norma



##### FASE 1

Prima revoca cauta del confinamento



##### FASE 2

Revoca progressiva del confinamento



##### FASE 3

"Nuova normalità" e revoca generale del confinamento

*Fonte:* risposte all'indagine della Corte, informazioni fornite dall'agenzia.

**2.45.** L'obiettivo principale alla base della decisione di passare totalmente al telelavoro era la tutela del personale. La priorità data al benessere del personale era evidente in numerosi documenti interni consultati dagli auditor della Corte, come è stato confermato anche nei colloqui con le direzioni delle agenzie. L'impatto della pandemia sul lavoro e sul personale, così come sull'organizzazione del ritorno in ufficio, è stato ampiamente discusso anche dal gruppo consultivo dell'EUAN in materia di nuove modalità di lavoro (cfr. riquadro 1.2). Le informazioni trasmesse dall'EUAN alla Corte hanno mostrato che la maggior parte dei membri del personale delle agenzie aveva affrontato bene la difficile situazione causata dalla pandemia. Le statistiche sulla gestione del tempo fornite dalle agenzie hanno mostrato che i membri del personale hanno lavorato più ore<sup>31</sup> di prima per svolgere i nuovi compiti loro affidati. Dai riscontri delle agenzie è emerso che il personale era impegnato

<sup>31</sup> Hanno partecipato 36 membri della rete, ma non sono attualmente disponibili dati consolidati. La conclusione si basa sui verbali delle riunioni dell'EUAN.

e con una performance almeno pari a quella precedente alla pandemia. Stando alle osservazioni formulate dalle agenzie specializzate sulle condizioni di lavoro, come Eurofound e l'EU-OSHA, i picchi di produttività (e di impegno del personale) sono normali in tempo di crisi, ma non sono sostenibili nel tempo. I membri della rete EUAN hanno stimato che la percentuale del personale che aveva indicato difficoltà di qualche genere era compresa fra il 10 % e il 20 %. Nel riquadro 2.11 vengono presentati alcuni esempi di misure comuni osservate nelle agenzie per quanto concerne il sostegno al personale in questo periodo.

### Riquadro 2.11

#### Misure a sostegno del benessere del personale

**1** Pagina di riferimento sulla COVID-19 sui siti Internet e Intranet, con orientamenti pratici

**2** Comunicazione e messaggi periodici di empatia e solidarietà da parte degli alti dirigenti

**3** Monitoraggio della situazione di salute e del benessere, comprese indagini sul benessere del personale

**4** Orientamenti e migliori pratiche per il telelavoro a lungo termine

**5** Sostegno medico e psicologico, su base volontaria, offerto online

**6** Contributi finanziari per attrezzature da ufficio, per aiutare a installare un ufficio adeguato a casa

**7** Piattaforme di social network tra il personale per favorire i contatti fuori dall'ambiente di lavoro

**8** Programmi di sostegno *mindfulness* (sessioni individuali o in piccoli gruppi con uno psicologo)

**9** Riunioni di socialità online, pause caffè virtuali, verifiche bilaterali regolari da parte dei manager con i membri delle équipes e programmi sportivi online

Fonte: risposte all'indagine della Corte, informazioni fornite dall'EUAN.

**I processi di governance fondamentali e l'operatività ordinaria hanno continuato senza gravi interruzioni, salvo alcune eccezioni**

**2.46.** Ogni agenzia ha un consiglio di amministrazione che costituisce il suo più alto livello di governance. Il compito principale del consiglio di amministrazione<sup>32</sup> è fornire all'agenzia un

<sup>32</sup> La denominazione del consiglio varia fra agenzie: ad esempio, alcune agenzie hanno un "consiglio delle autorità di vigilanza", alcune hanno un "consiglio di amministrazione" e

orientamento strategico e sovrintendere alle sue attività. In seguito alla cancellazione delle riunioni dei consigli in presenza nella seconda metà di marzo 2020, le riunioni sono state sostituite da procedure scritte o da riunioni in modalità virtuale. A queste nuove condizioni, i consigli hanno potuto riunirsi, conformemente a quanto disposto dai regolamenti istitutivi delle agenzie e adottare nei tempi stabiliti le decisioni previste dalla normativa. Le procedure di voto sono rimaste in essere grazie a strumenti per il voto elettronico, come EU Survey, anche per decisioni di natura sensibile o riservate. Tra gli esempi di decisioni statutarie adottate dalle agenzie durante la pandemia si annoverano l'adozione di bilanci, emendamenti, storni, documenti programmatici, relazioni annuali di attività e pareri sui conti definitivi. Durante la pandemia, i consigli hanno nominato nuovi membri del personale di alto grado, come i direttori esecutivi, presso l'EMA, l'ABE, l'EASME e la GSA. I consigli sono quindi stati in grado di esercitare efficacemente il proprio ruolo di governance durante la pandemia.

**2.47.** L'analisi della Corte ha mostrato che durante la pandemia le agenzie sono state in grado di garantire la continuità operativa delle proprie funzioni istituzionali principali (amministrazione, TIC, risorse umane, ecc.) grazie al passaggio del processo decisionale alla forma virtuale e a modalità di telelavoro (cfr. [riquadro 2.12](#)).

### Riquadro 2.12

#### Esempio di mantenimento e di adattamento dei servizi informatici essenziali durante la pandemia di COVID-19

Dato che l'accesso ai locali delle agenzie era vietato al personale e ai fornitori di servizi esterni, la continuità operativa dei servizi informatici essenziali è stata garantita grazie al passaggio dall'erogazione dei servizi in loco a quella in remoto, in seguito a consultazioni con le DG partner e la DG BUDG. Si prevede che tale modalità resti in essere per un certo periodo di tempo, nella maggior parte dei casi per il resto della durata dei contratti in corso. La concezione dei nuovi contratti informatici riguarderà entrambe le opzioni, modalità in loco e a distanza, in modo più completo, consentendo in futuro una maggiore flessibilità.

*Fonte:* risultati dell'indagine della Corte, colloqui con membri del personale delle agenzie e verifica delle informazioni ottenute.

**2.48.** Nonostante la pandemia, le agenzie sono riuscite ad acquistare beni e servizi nei tempi previsti e nella quantità e qualità necessarie. Gli auditor della Corte hanno riscontrato solo pochissimi casi in cui i bandi di gara non erano andati a buon fine, non era pervenuto un numero sufficiente di offerte dagli offerenti o certi servizi erano stati sospesi o annullati. Le richieste di proroga delle scadenze avanzate dagli offerenti sono state accolte senza ritardi sostanziali. Le agenzie avevano stabilito procedure di presentazione elettronica delle offerte

---

alcune un "consiglio di direzione". Le agenzie esecutive, invece, sono gestite da comitati direttivi.

per le procedure aperte, consentendone la continuazione in un ambiente virtuale<sup>33</sup>. Il lavoro dei comitati di valutazione è stato svolto online; essi hanno firmato elettronicamente le decisioni o, in casi eccezionali, confermato il risultato tramite email. Un altro esempio è l'applicazione di una norma temporanea, in seguito a orientamenti della Commissione europea, che ha permesso l'uso delle firme elettroniche sui contratti al posto delle firme autografe fino al ripristino delle normali condizioni di lavoro (cfr. riquadro 2.13).

### Riquadro 2.13

#### Esempio di misure adottate da un'agenzia in risposta alla pandemia di COVID-19 per la gestione delle procedure d'appalto

L'**Europol** ha attuato una serie di misure per mantenere l'efficienza nella gestione delle procedure d'appalto e delle attività correlate:

- valutazione delle attività essenziali da mantenere all'insorgere della pandemia;
- produzione di lettere che informavano contraenti selezionati sulla natura di forza maggiore della pandemia e sull'impatto su contratti specifici e ordini d'acquisto esistenti;
- effettuazione di ordini urgenti per soddisfare esigenze eccezionali dovute alla pandemia (ad esempio prodotti hardware, software e per gli impianti);
- erogazione di consulenze strategiche e giuridiche con breve preavviso in materia di appalti e contratti (in particolare relativamente a questioni quali la protezione dei dati medici durante la crisi, rifiuto di accettare dichiarazioni di forza maggiore, progettazione, acquisizione e introduzione delle firme elettroniche);
- modifica di vari contratti per adeguare il rischio connesso alla pandemia (ad esempio, alterazione dell'oggetto dei contratti, dei metodi di consegna, lavoro a distanza per i consulenti).

**2.49.** Negli audit finanziari per l'esercizio finanziario 2020, la Corte ha valutato il rispetto delle norme in materia di appalti, anche per quanto concerne le procedure che avrebbero potuto essere potenzialmente ostacolate dalla pandemia<sup>34</sup>. I dettagli del lavoro della Corte sono presentati nel capitolo 3 della presente relazione.

**2.50.** Per quanto riguarda gli appalti e i contratti durante la pandemia, la Corte ha rilevato che le agenzie avevano chiesto orientamenti, caso per caso, alle DG partner e/o alla DG BUDG

<sup>33</sup> Le agenzie che usavano ancora un sistema cartaceo per la presentazione delle offerte per appalti di modesto valore hanno accettato in via eccezionale le offerte inviate per email al posto di quelle cartacee, fino al ripristino delle normali procedure.

<sup>34</sup> Sono state testate 3-5 procedure per agenzia.

prima di procedere. Rispetto agli esercizi precedenti, non è stato riscontrato un eccessivo ricorso all'aggiudicazione diretta senza procedura di gara dovuto alla pandemia. In un caso, la Corte ha osservato che l'EASO si era avvalsa di una deroga per ragioni di estrema urgenza, ai sensi del punto 11.1, lettera c), dell'allegato 1 del regolamento finanziario, per coprire una grave interruzione nella fornitura di dispositivi di protezione individuale nell'ambito di un contratto esistente. Ciò non ha inciso sulla legittimità o sulla regolarità dell'appalto. Globalmente, la Corte ha concluso che le norme in materia di appalti sono state nel complesso rispettate, salvo alcune eccezioni specifiche (cfr. [riquadro 2.14](#))

## Riquadro 2.14

### Esempi di mancato rispetto delle norme in materia di appalti direttamente connessi alla pandemia di COVID-19

**EIOPA:** nel maggio 2020, l'EIOPA ha firmato un contratto per la fornitura di corsi di formazione in presenza. Con la pandemia in atto, le restrizioni relative agli eventi richiedenti una presenza fisica erano allora già note. L'EIOPA ha firmato una modifica del contratto nell'agosto 2020, includendo nuovi elementi contrattuali: la fornitura di corsi di formazione virtuali. Il prezzo fissato per tali corsi virtuali era superiore a quello dei corsi di formazione in loco convenuto nel contratto iniziale. Tali modifiche rappresentano delle nuove condizioni contrattuali. Se fossero state incluse nella procedura di appalto iniziale, avrebbero potuto attrarre più offerenti, ad un costo più competitivo, senza alcuna limitazione geografica imposta dalla formazione in presenza. La modifica al contratto viola la direttiva 2014/24/UE<sup>35</sup> ed è quindi irregolare.

**CEPOL:** l'Agenzia ha sostenuto i costi della penale per la cancellazione di una prenotazione alberghiera in vista di evento di formazione che avrebbe dovuto svolgersi nel settembre 2020 a Budapest. L'evento è stato cancellato a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19. Se avesse invece invocato la clausola di *forza maggiore* presente nel contratto quadro, CEPOL avrebbe potuto annullare la prenotazione gratuitamente. In questo caso, CEPOL non ha efficacemente tutelato gli interessi finanziari dell'UE.

*Fonte:* audit finanziario 2020 della Corte dei conti europea.

**2.51.** La Corte ha rilevato una serie di interruzioni nelle procedure di assunzione e di selezione a causa delle misure di confinamento e delle restrizioni di viaggio introdotte nel marzo 2020 (per alcuni esempi cfr. [riquadro 2.15](#)). Da metà aprile 2020, la maggior parte delle agenzie ha potuto riprendere e continuare le assunzioni nei casi in cui erano state introdotte procedure online per garantire che la selezione e l'ammissione potessero avvenire a distanza. Sebbene tali soluzioni a distanza abbiano permesso la continuazione delle procedure di assunzione essenziali, si sono verificati alcuni problemi. Varie agenzie hanno descritto il processo come complicato e oneroso in termini di tempo, affermando che tali procedure

<sup>35</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

avevano risentito inizialmente di problemi tecnici, quali difficoltà di connessione o l'improvvisa indisponibilità di candidati, e dell'arduo compito di svolgere le procedure di ammissione in un ambiente virtuale. Un'altra sfida legata alle prove a distanza è stata la difficoltà dei candidati a dimostrare certe competenze online.

**2.52.** Il rallentamento delle assunzioni all'inizio del 2020 ha generato il rischio di strozzature future in termini di risorse umane, in quanto un numero crescente di futuri membri del personale avrà bisogno di procedure (virtuali) adeguate di ammissione, creazione di fascicoli personali, corsi di formazione e valutazioni. La pressione sarà particolarmente forte sulle agenzie, come Frontex (cfr. riquadro 2.15), che assumono un gran numero di agenti; il problema riguarderà meno le agenzie più piccole.

### Riquadro 2.15

#### Impatto della pandemia sulle assunzioni

**Frontex:** il generale rallentamento nelle assunzioni causato dalla pandemia ha ritardato l'assunzione di 40 osservatori dei diritti fondamentali che dovevano essere nominati entro il 31 dicembre 2020, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896<sup>36</sup>. Al momento dell'audit della Corte non era stato nominato nessun osservatore. La situazione comporta gravi rischi operativi e reputazionali per l'Agenzia.

**EASO:** il 28 febbraio 2020 il direttore esecutivo ha annullato tutti i colloqui preliminari all'assunzione previsti. Tutti i 161 candidati invitati a Malta per i colloqui e le prove sono stati informati. L'annullamento ha generato un ritardo di un mese per tutte le assunzioni e, in una fase successiva, un afflusso di nuovi arrivati difficile da gestire.

*Fonte:* risposte all'indagine della Corte.

**2.53.** I rischi relativi alle procedure di selezione sono stati attenuati. Le domande sono state presentate per via elettronica ad apposite caselle di posta elettronica funzionali e i colloqui sono stati tenuti a distanza (online usando Teams, Outlook o Skype). Le prove scritte sono state svolte online, supervisionate individualmente da un rappresentante delle risorse umane dell'agenzia o da un fornitore di servizi esterno. I membri del comitato di valutazione hanno potuto riunirsi virtualmente e autorizzare documenti e decisioni usando firme elettroniche o per e-mail.

**2.54.** Ad oggi, l'esperienza delle agenzie con le procedure di assunzione e di selezione è disomogenea. Ciò dipende, ad esempio, dal fatto che l'agenzia abbia un afflusso modesto o

<sup>36</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

ingente di nuovi arrivati, dalle misure di confinamento adottate localmente, dalle disponibilità interne delle risorse umane e dalla loro dipendenza da fornitori di servizi esterni.

**2.55.** Un'ulteriore sfida legata alla pandemia riguardava il requisito che i candidati effettuassero visite mediche preliminari all'assunzione. In alcuni paesi, l'accesso ai servizi medici è stato interrotto a causa di confinamenti rigidi. In altri casi, le agenzie dipendevano dal servizio medico della Commissione europea a Bruxelles, che è rimasto chiuso per un periodo, con un conseguente impatto sulle agenzie che vi facevano affidamento per le visite mediche preliminari all'assunzione. Previa istruzioni della Commissione europea, le agenzie hanno concordato di posticipare tali test e di proporre contratti condizionali, dando ai neoassunti più tempo per sottoporsi ai test. Dall'analisi della Corte emerge che 15 agenzie (37 %) si sono avvalse di tale opzione per continuare ad assumere personale<sup>37</sup>. La mancata esecuzione dei test entro la scadenza stabilita, generalmente prima del termine del periodo di prova, comporterebbe l'annullamento del contratto.

**Benché a un ritmo più lento, le agenzie hanno continuato ad adempiere al proprio mandato nonostante la pandemia di COVID-19**

**2.56.** Sebbene sia difficile isolare completamente l'effetto della pandemia, la Corte può concludere che essa ha avuto ricadute sui settori di attività principali di tutte le agenzie in misura diversa.

**2.57.** In generale, la pandemia ha accelerato la modifica delle modalità di lavoro, il che ha portato a risparmi di bilancio in vari settori. Le dotazioni finanziarie di tutte le agenzie destinate alle missioni e ai costi connessi ai viaggi non sono state interamente utilizzate. Per alcune agenzie la riduzione era prossima al 90 %. I risparmi sono anche riconducibili a ritardi o ad annullamenti di procedure di assunzione e di visite mediche preliminari all'assunzione, nonché allo svolgimento online di riunioni e di corsi di formazione normalmente svolti in presenza. Analogamente, anche il fabbisogno in termini di mensa, pulizie, utenze (come acqua ed elettricità) nei locali e servizi di sicurezza era molto ridotto.

**2.58.** Benché le agenzie abbiano riesaminato i propri bilanci e obiettivi, ridefinito le priorità, riassegnato i fondi ad altri settori per evitare annullamenti eccessivi a fine esercizio, sono state riscontrate alcune debolezze (cfr. paragrafi [2.32](#) e [2.33](#)). Tuttavia, il rallentamento e il passaggio a modalità di lavoro senza missioni e riunioni di persona, tra gli altri, sono ancora rilevabili in una serie di riduzioni dei bilanci delle agenzie concordati per il 2020 e nei conseguenti stanziamenti restituiti alla Commissione europea. Un altro indicatore è il generale aumento rilevato nell'ammontare degli stanziamenti riportati dall'esercizio finanziario 2020 a quello 2021, rispetto all'esercizio precedente.

---

<sup>37</sup> ACER, Ufficio BEREC, UCVV, ABE, ECHA, EASO, EIOPA, ERCEA, ESMA, EUIPO, Eurojust, Frontex, GSA, INEA, SRB.

**2.59.** La Corte ha constatato che alcune agenzie che ricevono commissioni (ECHA, AESA e ERA) hanno registrato una maggiore volatilità delle commissioni fatturate e riscosse, con ripercussioni sulla pianificazione di bilancio e sulla loro stabilità finanziaria in generale. Ad esempio, nel 2020, notevoli riduzioni delle entrate derivanti dalle commissioni sono state segnalate dall'ECHA (7,0 milioni di euro in meno nel quadro del regolamento REACH rispetto a quanto inizialmente iscritto a bilancio) e dall'AESA (3,2 milioni di euro in meno rispetto al 2019).

**2.60.** Per quanto riguarda programmi di lavoro e attività, la pandemia ha comportato significative ridefinizioni delle priorità delle risorse e delle attività pianificate a favore di attività connesse alla COVID-19. Gli esempi più degni di nota si trovano nel settore della salute (ECDC ed EMA). Stando a una valutazione esterna<sup>38</sup> (cfr. anche riquadro 2.7), la pandemia è la più grave emergenza di sanità pubblica a cui l'ECDC ha dovuto far fronte dalla sua istituzione nel 2004. Nel 2020 la risposta dell'UE alla COVID-19 è diventata l'attività principale dell'ECDC, occupando la maggior parte del tempo e delle risorse dell'agenzia<sup>39</sup>. L'EMA ha subito una profonda trasformazione dell'intero panorama in cui opera. Nello specifico, la pandemia ha avuto un impatto sull'intera rete europea di regolamentazione dei medicinali (*European Medicines Regulatory Network – ERMN*)<sup>40</sup>, il che ha richiesto all'EMA di rafforzare il coordinamento della rete di regolamentazione dell'UE e di velocizzare le procedure dei comitati per i prodotti connessi alla COVID-19. A novembre 2020, la Commissione europea ha inoltre avanzato una proposta per un nuovo regolamento volto a integrare e rafforzare gli attuali compiti essenziali dell'Agenzia, nonché ad ampliare il suo mandato per facilitare ulteriormente una risposta coordinata a livello di UE alle crisi sanitarie<sup>41</sup>.

**2.61.** Anche le agenzie che attuano le politiche dell'UE in altri settori hanno risentito della pandemia. Ad esempio, Frontex non ha potuto attuare le attività di rimpatrio pianificate a causa delle restrizioni di viaggio in vigore in tutto il mondo e ha registrato una riduzione del 52,5 % del bilancio inizialmente votato per i rimpatri per il 2020. Le attività sul campo pianificate da Eurofound per la settima indagine europea sulle condizioni di lavoro sono state modificate significativamente, compromettendo una potenziale analisi dell'evoluzione tendenziale delle condizioni di lavoro su un periodo di oltre 20 anni. Anche l'AESA, l'ESMA e l'ERA sono state oggetto di improvvise ridefinizioni delle priorità, in quanto, come

---

<sup>38</sup> McKinsey, *Strategic and performance analysis of the ECDC response to the COVID-19 pandemic*, novembre 2020.

<sup>39</sup> Stando alla relazione annuale di attività 2020, il Centro ha dovuto annullare o posticipare il 35 % delle realizzazioni inizialmente previste per il 2020 e riorientare le risorse verso azioni connesse alla COVID-19.

<sup>40</sup> L'EMRN è una rete di autorità nazionali competenti negli Stati membri dell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE) che collabora con l'EMA e con la Commissione europea.

<sup>41</sup> Documento di programmazione definitivo 2021-2023 dell'EMA (EMA/53919/2021).

conseguenza diretta della pandemia, hanno dovuto fornire nuovi orientamenti per fare in modo che i settori di trasporto e mobilità fossero in linea con le misure e i protocolli sanitari e di sicurezza europei.

**2.62.** La Corte ha pertanto constatato che le agenzie hanno intrapreso azioni pertinenti e hanno adattato rapidamente il proprio lavoro alla pandemia. Ciò è stato ottenuto grazie a un'accelerazione delle misure di digitalizzazione, una maggiore collaborazione e un migliore scambio di informazioni per rimanere operative (cfr. riquadro **2.16**).

### Riquadro 2.16

#### Esempi di buone pratiche da seguire

La Corte desidera mettere in evidenza una serie di buone pratiche che le agenzie dell'UE dovrebbero mantenere mentre la situazione torna gradualmente alla normalità.

- Continuare a integrare l'esperienza maturata fino ad ora con la pandemia nei riesami e nelle procedure riguardanti la continuità operativa.
- Mantenere l'accelerazione del processo di digitalizzazione impressa dalla pandemia, ad esempio introducendo flussi di lavoro e soluzioni tecniche completamente digitali per gli spazi di lavoro.
- Continuare a sviluppare le misure per il benessere del personale e gli strumenti per lo sviluppo professionale online introdotti durante la pandemia.
- Continuare ad adattare le procedure per la valutazione del personale e gli indicatori di performance riguardanti quest'ultimo a un ambiente di lavoro virtuale/ibrido.
- Continuare ad adattare la programmazione e gli obiettivi per riflettere le operazioni e l'erogazione dei servizi da parte delle agenzie dell'UE nelle condizioni dettate dalla COVID-19 o della fase a questa successiva.


### Le agenzie stanno dando seguito alle constatazioni di audit degli esercizi precedenti

**2.63.** La Corte fornisce informazioni sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese dalle agenzie per dar seguito alle osservazioni da essa formulate per gli esercizi precedenti. La **figura 2.7** mostra che, per le 174 osservazioni non ancora affrontate alla fine del 2019, nella maggior parte dei casi nel 2020 erano state completate o erano in corso azioni correttive. Per 31 agenzie<sup>42</sup>, la Corte segnala 86 osservazioni pendenti e in corso. Delle 14 osservazioni

<sup>42</sup> ACER, Ufficio BEREC, Cedefop, CEPOL, Chafea, UCVV, AESA, EASME, EASO, ABE, ECHA, EIGE, EIOPA, EIT, EFSA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA e REA.

pendenti, le azioni correttive necessarie per quattro osservazioni esulavano dal controllo (esclusivo) dell'agenzia.

**Figura 2.7 – Impegno profuso dalle agenzie nel dare seguito alle osservazioni degli esercizi precedenti**



Fonte: Corte dei conti europea.

## Altri documenti riguardanti le agenzie pubblicati dalla Corte

**2.64.** Oltre alle relazioni di audit specificatamente dedicate alle agenzie, nel corso del 2020 la Corte ha anche pubblicato diverse relazioni speciali sull'attuazione delle politiche dell'UE che facevano riferimento a varie agenzie (cfr. [figura 2.8](#)).

**Figura 2.8 – Altre relazioni speciali riguardanti le agenzie pubblicate dalla Corte nel 2020<sup>43</sup>.**



Sottorubr. 1 del QFP
 Rubr. 2 del QFP
 Rubr. 3 del QFP
 Autofinanziamento del QFP

## Sezione II

Investimenti a favore della coesione, della crescita e dell'inclusione



### Europol, Eurojust

Parere n. 4/2020:

sulla proposta 2020/0101 (COD) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU), nonché sulla proposta modificata 2018/0196 (COD) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

## Sezione IV

Regolamentazione dei mercati ed economia competitiva



### EASME

Relazione speciale 2/2020:

**Lo strumento per le PMI in azione: un programma efficace ed innovativo che fa fronte alle sfide**

### SRB ABE

Relazione speciale 21/2020:

**Il controllo degli aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie nell'UE: occorre verificarne l'adeguatezza**

### TUTTE TUTTE TUTTE TUTTE

Relazione speciale 22/2020:

**Il futuro delle agenzie dell'UE: sono possibili una maggiore flessibilità e cooperazione**

### EASME, EIOPA, ABE

Relazione speciale 25/2020:

**Unione dei mercati dei capitali: un avvio lento verso una meta ambiziosa**

## Sezione V

Finanziamento ed amministrazione dell'Unione



### EASME

Relazione speciale 12/2020:

**Polo europeo di consulenza sugli investimenti: creato per promuovere gli investimenti nell'UE, ha ancora un impatto limitato**

Fonte: Corte dei conti europea.

<sup>43</sup> Nel 2021 la Sezione III, competente per l'audit della spesa per azioni esterne, sicurezza e giustizia, ha pubblicato la relazione speciale 8/2021 dal titolo "Il sostegno di Frontex alla gestione delle frontiere esterne non è stato, finora, abbastanza efficace".

## Risposta della rete delle agenzie dell'UE

### 1.22

L'EUIPO tiene a sottolineare la decisione dei legislatori, confermata nel corso dell'ultima riforma legislativa. Ai sensi dell'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (RMUE), «il comitato del bilancio dà atto al direttore esecutivo dell'esecuzione del bilancio». Tale atto di scarico si basa prevalentemente sulle relazioni annuali pubblicate dalla Corte.

L'UCVV desidera sottolineare che il proprio consiglio di amministrazione è l'autorità di bilancio dell'agenzia stessa. La disposizione applicabile è citata nell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

L'SRB desidera sottolineare che è anch'essa un'agenzia interamente autofinanziata. Il bilancio e la tabella dell'organico dell'SRB sono approvati dalla sessione plenaria su proposta del presidente ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 806/2014.

### 2.23

La Rete delle agenzie dell'UE (EUAN) accoglie con favore la relazione annuale sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 2020 della Corte dei conti europea. In seno alla Rete è stato concordato che una maggiore attenzione andrebbe rivolta alle tematiche relative al controllo interno nell'ambito dei sistemi di gestione integrati. Ad aprile 2021 è stato istituito un gruppo di lavoro sulle questioni relative al controllo interno. Gli obiettivi di tale gruppo comprendono la condivisione delle conoscenze per favorire una migliore integrazione e un miglior coordinamento delle questioni relative al controllo interno nel sistema di gestione generale delle agenzie nonché per aumentare l'efficacia e l'efficienza delle risposte alle suddette questioni condividendo le migliori pratiche, i quadri, le metodologie e gli approcci all'interno dell'EUAN.

2.21, 2.35

L'EUAN prende atto delle osservazioni preliminari della Corte, in particolare nei settori della gestione degli appalti pubblici, delle procedure di assunzione e della gestione di bilancio. I membri dell'EUAN si impegnano a migliorare costantemente le proprie politiche e procedure. La Rete desidera sottolineare che le osservazioni preliminari relative ai singoli casi differiscono da un'agenzia all'altra e pertanto rimanda alle risposte delle singole agenzie in merito alla dichiarazione di affidabilità.

Riquadro 2.8

L'asse di intervento 1 dell'EMA relativo alla risposta terapeutica prevedeva anche il varo della [task force dell'EMA per la pandemia di COVID-19](#) che è l'elemento centrale dell'impegno dell'Agenzia stessa, della [rete europea di regolamentazione dei medicinali](#) e della Commissione europea a intraprendere misure di regolamentazione tempestive e coordinate in tutti gli Stati membri dell'UE durante la pandemia. L'asse di intervento 2 sulla catena di approvvigionamento prevedeva l'istituzione, unitamente alla rete europea di regolamentazione dei medicinali, del «gruppo direttivo esecutivo dell'UE sulle carenze di farmaci dovute a gravi eventi», presieduto dalla Commissione europea, al fine di disporre di una leadership strategica per un intervento urgente e coordinato nonché di prevenire e attenuare l'interruzione dell'approvvigionamento durante la pandemia.

2.39

A seguito dell'audit, il 31 maggio 2021 l'Ufficio ha approvato il proprio piano di continuità operativa.

Riquadro 2.15

La procedura di assunzione è stata sospesa solo temporaneamente, per un mese. L'EASO ha continuato ad assumere personale in tempi stretti mediante un processo di selezione a distanza. Nonostante le complicazioni causate dalla pandemia, l'EASO è riuscito ad assumere 86 unità di personale statutario nel 2020, che diventa quindi l'anno con il più alto numero di assunzioni.



CORTE  
DEI CONTI  
EUROPEA

## Capitolo 3

**Dichiarazioni di affidabilità  
e altre risultanze di audit  
specifiche per singole agenzie**

## 3.1. Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

### Elementi a sostegno dei giudizi

**3.1.1.** La Corte ha espletato l'audit in base ai principi internazionali di audit (ISA) e ai codici deontologici dell'IFAC, nonché ai principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell'INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di tali principi sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle responsabilità dell'auditor della presente relazione. La Corte dei conti europea è indipendente ai sensi del codice deontologico della professione contabile dell'International Ethics Standards Board for Accountants (codice IESBA) e delle norme di etica applicabili all'audit espletato; ha inoltre assolto le altre responsabilità di etica che le incombono in osservanza di dette norme e del codice IESBA. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata per formulare il proprio giudizio di audit.

### Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance

**3.1.2.** In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario delle agenzie, la direzione di ciascuna di esse è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti sulla base dei principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l'applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione spetta inoltre garantire che le attività, le operazioni finanziarie e le informazioni presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa che li disciplina. La direzione di ciascuna agenzia detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei rispettivi conti.

**3.1.3.** Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell'agenzia di mantenere la continuità operativa, fornendo informazioni al riguardo, secondo le circostanze, su eventuali questioni che incidono sulla continuità dell'attività, e basando la contabilità sull'ipotesi della continuità dell'attività, a meno che la direzione non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

**3.1.4.** Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della rispettiva agenzia.

## Responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e alle operazioni sottostanti

**3.1.5.** Gli obiettivi della Corte sono: ottenere una ragionevole certezza riguardo all'assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali delle agenzie e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell'audit espletato, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio o ad altre autorità rispettivamente competenti per il discharge dichiarazioni concernenti l'affidabilità dei conti delle agenzie e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l'audit rilevi sempre le inesattezze o le inosservanze rilevanti ove sussistano. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare le decisioni economiche adottate dagli utenti sulla base dei conti in questione.

**3.1.6.** Dal lato delle entrate, la Corte verifica le sovvenzioni percepite dalla Commissione europea e dai paesi cooperanti e valuta le procedure adottate dalle agenzie per riscuotere eventuali diritti/commissioni/tasse e altri introiti.

**3.1.7.** Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti (compresi quelli effettuati per l'acquisto di attività), ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati quando il destinatario fornisce la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l'agenzia li accetta liquidando l'anticipo, che sia nello stesso esercizio o in seguito.

**3.1.8.** In osservanza dei principi ISA e ISSAI, la Corte esercita il giudizio professionale e mantiene lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell'attività. La Corte inoltre:

- o individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di inosservanze significative, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti rispetto agli obblighi sanciti nel quadro giuridico dell'Unione europea; definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi; nonché ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare giudizi. Il rischio di non individuare inesattezze o inosservanze rilevanti dovute a frode è più alto di quanto non sia per quelle derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l'elusione dei controlli interni;
- o acquisisce conoscenza dei controlli interni pertinenti ai fini dell'audit, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio sull'efficacia dei controlli interni;
- o valuta l'adeguatezza delle politiche contabili adottate e la ragionevolezza delle stime contabili e degli adempimenti informativi correlati in capo alla direzione;

- o trae conclusioni circa l'adeguatezza dell'impiego, da parte della direzione, dell'ipotesi della continuità operativa quale base contabile e, conformemente agli elementi probatori di audit ottenuti, stabilisce se esistono rilevanti incertezze riguardo a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità di un'agenzia di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Nel caso in cui concluda che esistono incertezze rilevanti, la Corte è tenuta a mettere in evidenza nella relazione del revisore gli adempimenti informativi correlati nei conti oppure, qualora tali adempimenti informativi siano inadeguati, a modificare il giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono basate sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione del revisore da essa presentata. È tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì che un'entità cessa di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- o valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti nel loro insieme, ivi compresi gli adempimenti informativi, e se i conti riportino le operazioni sottostanti e i fatti in modo da fornirne una presentazione fedele;
- o ottiene elementi probatori di audit sufficienti e appropriati riguardo alle informazioni finanziarie delle agenzie per esprimere un giudizio sui conti e sulle operazioni alla base di questi ultimi. La Corte è responsabile della direzione, della supervisione e dell'espletamento dell'audit. Essa rimane l'unico responsabile del giudizio di audit espresso;
- o ove applicabile, ha esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti delle agenzie, conformemente a quanto disposto dall'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento finanziario dell'UE.

La Corte comunica con la direzione in merito, fra l'altro, all'estensione e alla tempistica previste per l'audit e alle constatazioni di audit significative, comprese eventuali carenze importanti dei controlli interni che essa rileva nel corso dell'audit. Tra le questioni oggetto di comunicazione con le agenzie, la Corte stabilisce quali abbiano rivestito maggiore importanza nell'audit dei conti del periodo in esame e costituiscano, quindi, le principali questioni di audit. Tali questioni sono illustrate nella relazione del revisore, salvo che la normativa ne vieti la divulgazione o qualora, in via del tutto eccezionale, la Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino i vantaggi di interesse pubblico di tale comunicazione.



**Agenzie finanziate a valere sulla  
sottorubrica 1a  
("Competitività per la crescita e  
l'occupazione") del QFP**

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

## 3.2. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

### Introduzione

**3.2.1.** L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("l'Agenzia" o "ACER"), con sede a Lubiana, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>44</sup>. Il compito principale dell'Agenzia è di assistere le autorità nazionali di regolazione nell'esercizio, a livello dell'UE, delle funzioni di regolazione svolte negli Stati membri e, se necessario, di coordinarne l'azione. Nell'ambito del regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (REMIT)<sup>45</sup>, l'Agenzia si è vista attribuire funzioni aggiuntive, insieme alle autorità nazionali di regolazione, per quanto riguarda il monitoraggio del mercato europeo dell'energia all'ingrosso. La *figura 3.2.1* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>46</sup>.

**Figura 3.2.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

<sup>44</sup> GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

<sup>45</sup> Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1) assegna un ruolo importante all'Agenzia per quel che riguarda il monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso in Europa.

<sup>46</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.acer.europa.eu](http://www.acer.europa.eu).

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.2.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.2.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.2.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>47</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>48</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>47</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>48</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.2.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.2.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti

**3.2.7.** Nella relazione di audit per l'esercizio finanziario 2019, la Corte ha concluso che diversi contratti specifici nell'ambito di un contratto quadro per servizi informatici erano irregolari, in quanto non era stata esperita alcuna procedura di gara. Nello specifico, determinati articoli e servizi per i quali era stato effettuato un ordine non erano contemplati dai listini prezzi delle offerte presentate ai fini del contratto. I pagamenti effettuati nel 2020 per articoli non contemplati dai listini prezzi nell'ambito di tale contratto quadro sono ammontati a 752 654 euro (pari al 3,71 % del totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel 2020). Si riconosce che, facendo seguito alle osservazioni formulate dalla Corte per il 2019, l'Agenzia ha elaborato un piano d'azione la cui attuazione è oggetto di monitoraggio periodico da parte della direzione.

#### Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

**3.2.8.** A giudizio della Corte, eccetto che per i problemi descritti nella sezione “Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti”, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

#### **Altre questioni**

**3.2.9.** La Corte desidera attirare l'attenzione sul fatto che, a differenza di altre istituzioni (quali la Commissione europea), l'Agenzia non ha adottato norme interne per assicurare la continuità delle deleghe qualora gli ordinatori deleganti o delegati cessino le proprie funzioni.

Il ruolo di ordinatore differisce tra agenzie e istituzioni. Le istituzioni stesse esercitano la funzione di ordinatore, delegando le responsabilità connesse a membri del personale. I direttori generali e segretari generali delle istituzioni sono soltanto ordinatori delegati. Nelle agenzie, invece, il ruolo di ordinatore è attribuito al direttore esecutivo, che esegue il bilancio sotto la propria responsabilità.

Il nuovo direttore esecutivo è entrato in carica il 1° gennaio 2020. Ha però emanato il 18.12.2020, con effetto retroattivo, una conferma delle deleghe conferite a due membri del personale. Ciò significa che, per quasi un anno, questi effettivi hanno autorizzato operazioni sulla base delle deleghe conferite dal precedente direttore esecutivo. Ciò costituisce un'importante debolezza del controllo interno. A seguito dell'audit della Corte, l'agenzia si è impegnata ad adottare norme di attuazione che fronteggino le questioni individuate.

**3.2.10.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

### **Osservazioni sulla gestione di bilancio**

**3.2.11.** Per diversi anni l'Agenzia ha registrato livelli di riporti elevati. Nel 2020, i riporti di stanziamenti impegnati sono stati elevati per due titoli di bilancio: Titolo II (Immobili e spese accessorie) e Titolo III (Spese operative). Per il Titolo II, i riporti sono ammontati a 1,5 milioni di euro, ossia il 44 % dell'importo totale del Titolo (contro gli 0,8 milioni di euro, ossia il 31 %, del 2019). Per il Titolo III, i riporti sono ammontati a 1,4 milioni di euro, ossia il 36 % dell'importo totale del Titolo (contro gli 1,9 milioni di euro, ossia il 46 %, del 2019). I riporti riguardano prevalentemente materiale informatico e servizi di consulenza. Sono solo in parte dovuti alla natura delle attività centrali dell'Agenzia, fra cui la manutenzione, il funzionamento, il supporto e lo sviluppo dei sistemi informatici REMIT, compiti che richiedono diversi mesi e che possono protrarsi oltre la fine dell'anno. Tuttavia, una parte significativa (19 %) dei riporti del Titolo II al 2021 è stata impegnata nel dicembre 2020, il che è giustificato solo in parte (ad esempio, per l'acquisto di servizi di sviluppo informatico ordinati nel dicembre 2020, l'Agenzia ha speso 67 895 euro tratti dal bilancio per l'esercizio finanziario 2020, mentre

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

avrebbe dovuto utilizzare la dotazione di bilancio per il 2021). Ciò denota un problema strutturale. Per porvi rimedio, l'Agenzia dovrebbe migliorare ulteriormente la propria pianificazione di bilancio e i cicli di attuazione.

## Osservazioni sui controlli interni

**3.2.12.** Nell'esercizio finanziario 2019, sono state formulate osservazioni circa una procedura di assunzione irregolare presso l'Agenzia. Nel 2020, la Corte ha nuovamente sottoposto ad audit le procedure di assunzione, rilevando debolezze nei controlli interni. Tali debolezze inficiavano il processo di valutazione del candidato, ma non mettevano in discussione la legittimità o la regolarità delle procedure controllate. Cinque candidati sono stati erroneamente considerati ammissibili e, di conseguenza, hanno potuto partecipare alla procedura di selezione. Tuttavia, ciò non ha influito sull'esito della procedura, in quanto tali candidati non hanno raggiunto il punteggio minimo necessario per essere invitati al colloquio. In un altro caso, un candidato è stato invitato al colloquio anche se nella domanda presentata non aveva specificato la propria conoscenza delle lingue, come invece richiesto nell'avviso di posto vacante. Nelle due procedure di selezione controllate non era stato definito alcun metodo preciso di attribuzione del punteggio, il che ha determinato incongruenze tra i punteggi attribuiti ad alcuni candidati dai singoli membri della commissione di selezione. In un'altra procedura, due membri della commissione di selezione non avevano correttamente compilato le rispettive dichiarazioni di assenza di potenziali conflitti di interessi. Ciò non ha garantito una pista di audit completa e attendibile, denotando debolezze nei controlli interni dell'Agenzia. Tali debolezze potrebbero esporre l'Agenzia a rischi finanziari e reputazionali elevati, specie se i candidati non selezionati presentassero ricorso o intentassero contenziosi.

L'Agenzia dovrebbe migliorare significativamente le proprie procedure di selezione ed assunzione ed applicare rigorosamente i controlli in essere al fine di garantire il pieno rispetto del principio della parità di trattamento e della normativa applicabile.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.2.13.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2016	L'Agenzia dovrebbe prendere in considerazione l'introduzione di stanziamenti di bilancio dissociati per meglio riflettere la natura pluriennale delle operazioni.	<b>In corso</b>
2017	Il sito di ripristino dati in caso di disastro dell'Agenzia coincide con quello in cui si trovano i dati originali.	<b>Completata</b>
2017	Appalti elettronici: a fine 2017, l'Agenzia non aveva ancora introdotto nessuno degli strumenti informatici sviluppati dalla Commissione europea.	<b>Completata</b>

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	<p>L'Agenzia ha firmato un contratto quadro a cascata, in due lotti, per un importo massimo di 25 milioni di euro nel settore dei sistemi informatici e dei servizi di consulenza. Tuttavia, il 61,3 % dei pagamenti effettuati nel 2019 nell'ambito del lotto 1 non era contemplato dai listini prezzi delle offerte presentate ai fini del contratto. L'Agenzia ha stipulato contratti diretti per gli articoli in questione, senza esperire una procedura di gara.</p> <p>Ai sensi del regolamento finanziario, in tali circostanze l'Agenzia non avrebbe dovuto firmare un contratto a cascata, ma avrebbe dovuto invece riaprire la gara. I relativi contratti specifici sono pertanto irregolari. Nel 2019 i pagamenti irregolari per articoli non coperti dai listini prezzi nell'ambito del lotto 1 del contratto quadro sono ammontati a 975 708 euro.</p>	In corso
2019	<p>L'Agenzia ha firmato un contratto diretto senza prima esperire una procedura di gara e senza svolgere ricerche di mercato. Ciò viola il regolamento finanziario: il relativo pagamento è, pertanto, irregolare.</p>	Completata
2019	<p>L'Agenzia ha organizzato una procedura di assunzione per coprire un posto. Ha però calcolato i punteggi di valutazione in modo errato, il che ha condotto all'indebita selezione di un candidato. Ciò contravviene al principio della parità di trattamento e denota una mancata applicazione di controlli interni efficaci.</p>	In corso

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	<p>Gli auditor della Corte hanno rilevato elementi che suggeriscono che l'Agenzia si avvaleva di personale interinale per compensare la mancanza di personale impiegato direttamente. Tutti i lavoratori interinali che lavorano presso l'Agenzia, tranne uno, svolgevano compiti a lungo termine. L'Agenzia dovrebbe assegnare i compiti permanenti e in corso a membri del personale impiegati direttamente, anziché a lavoratori interinali.</p>	In corso
2019	<p>L'Agenzia ha registrato livelli di riporti elevati, che erano solo parzialmente giustificati. Ciò denota un problema strutturale, per ovviare al quale, l'Agenzia dovrebbe migliorare ulteriormente la propria pianificazione di bilancio e i cicli di attuazione.</p>	In corso
2019	<p>L'Agenzia non ha rispettato il principio di controllo interno n. 12 del proprio quadro di controllo interno, in base al quale deve annotare, nel proprio registro delle eccezioni, eventuali deviazioni dalle norme e dalle procedure. Ciò pregiudica la trasparenza e l'efficacia dei sistemi di controllo interno dell'Agenzia.</p>	In corso

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

## Risposta dell'Agenzia

**3.2.7.** L'Agenzia ha preso atto delle constatazioni della Corte sul maggior ricorso ad articoli e servizi non contemplati dai listini prezzi nell'ambito del contratto da 20 milioni di EUR. Rileva innanzitutto che la natura dei servizi oggetto di detto contratto non consente di disporre di un elenco completo di servizi e di contratti. A seguito delle osservazioni preliminari della Corte sui conti dell'ACER per il 2019, pervenute a maggio 2020, l'Agenzia ha analizzato in dettaglio gli acquisti fuori listino prezzi in tutti i contratti specifici in corso e ha preparato un piano d'azione per monitorare lo stato degli ordini. L'attuazione del piano d'azione è monitorata regolarmente dalla dirigenza dell'Agenzia. L'Agenzia si impegna a ridurre al minimo il ricorso ad articoli e servizi non contemplati dai listini prezzi (con l'obiettivo di portarlo al di sotto del 10 % del valore di ciascun contratto specifico), tenendo conto della continuità delle proprie attività operative. L'Agenzia ha inoltre segnalato l'irregolarità registrata nella relazione annuale di attività consolidata per l'esercizio 2020.

**3.2.9.** L'Agenzia ritiene che il potere di agire in qualità di ordinatore e il dovere di eseguire il bilancio siano intrinsecamente legati alla funzione di direttore. Pertanto, l'Agenzia agiva in buona fede, in linea con il principio generale di diritto amministrativo. Conseguentemente, durante il periodo gennaio-dicembre 2020, non è stato ritenuto necessario alcun intervento per preservare la validità degli atti di delega emessi dal suo predecessore.

L'Agenzia accoglie con favore le raccomandazioni della Corte di adottare norme di attuazione analoghe a quelle della Commissione e ha intrapreso misure in tal senso.

**3.2.11.** L'Agenzia riconosce che il livello di riporti è pari al 18,93 % degli stanziamenti totali e vorrebbe richiamare l'attenzione della Corte sul fatto che una significativa carenza di risorse finanziarie è stata colmata mediante una rettifica di bilancio solo nell'ultimo mese dell'anno. Durante il periodo oggetto dell'audit l'Agenzia ha dovuto far fronte a un numero mai così alto di ricorsi avverso proprie decisioni, che ha reso necessario un elevato livello di consulenza legale e traduzioni. Conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea e agli orientamenti della Commissione in materia di impegni e pagamenti, l'Agenzia ha riportato, in deroga al principio dell'annualità, gli stanziamenti di pagamento amministrativi debitamente contratti nel 2020, al fine di coprire gli obblighi in sospeso alla fine dell'anno. Nel corso degli anni l'Agenzia ha continuato a ridurre il tasso di riporto dei fondi (40,05 % nel 2016, 24,19 % nel 2017, 20,27 % nel 2018 e 18,65 % nel 2019), con l'obiettivo di mantenerlo al di sotto del 25 % anche nei prossimi anni.

**3.2.12.** Benché gli errori individuati nelle procedure di assunzione sottoposte ad audit non abbiano inciso sui risultati finali, l'Agenzia ha rivisto

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

approfonditamente le verifiche e i controlli e ha adottato diverse misure di miglioramento, quali: verifiche preliminari dell'ammissibilità, verifica dell'ammissibilità effettuata per tutti i candidati e confermata dal comitato di selezione, controlli incrociati della tabella finale di attribuzione dei punteggi provvisori da parte della gestione delle risorse umane, obbligo per tutti i candidati di dichiarare sotto la propria responsabilità di soddisfare i criteri di ammissibilità, valutazione dell'ammissibilità dei candidati relativamente ai criteri linguistici al momento della prova scritta e del colloquio, definizione concordata dai membri del comitato di selezione della metodologia di attribuzione del punteggio e dei punti per ciascun criterio di selezione prima di poter accedere alle candidature. La metodologia e la matrice di attribuzione del punteggio può essere comunicata ai candidati, una nota sulla metodologia concordata sarà conservata nel fascicolo di selezione, il riepilogo della prestazione di ciascun candidato sarà registrato nella griglia di valutazione per giustificare il punteggio complessivo. Il feedback può essere comunicato ai candidati, i colloqui saranno registrati in linea con le raccomandazioni della Corte, i membri del comitato di selezione sono invitati a continuare a deliberare congiuntamente su ciascun candidato, la dichiarazione sul conflitto di interessi è stata riveduta. La gestione delle risorse umane sta attualmente cercando una soluzione informatica per evitare ulteriori errori procedurali.

Agenzia di sostegno all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche  
(Ufficio BEREC)

## 3.3. Agenzia di sostegno all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC)

### Introduzione

**3.3.1.** L'Agenzia di sostegno all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ("l'Ufficio BEREC"), con sede a Riga, è stata istituita dal regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che ha abrogato il precedente regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>49</sup>. L'Ufficio BEREC ha il compito principale di fornire servizi di sostegno professionale e amministrativo all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e, sotto la guida del comitato dei regolatori, di raccogliere e analizzare informazioni sulle comunicazioni elettroniche e di diffondere presso le autorità nazionali di regolazione le migliori prassi di regolazione, quali approcci, metodologie o orientamenti comuni sull'attuazione del quadro normativo dell'Unione europea. La *figura 3.3.1* mostra i dati essenziali relativi all'Ufficio BEREC<sup>50</sup>.


---

<sup>49</sup> GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.

<sup>50</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Ufficio BEREC, consultare il sito Internet: [www.berec.europa.eu](http://www.berec.europa.eu).

Agenzia di sostegno all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche  
(Ufficio BEREC)

**Figura 3.2.1 – Dati essenziali relativi all'Ufficio BEREC**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Ufficio BEREC per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Ufficio BEREC.

## Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

**3.3.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell'Ufficio BEREC. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Ufficio.

**3.3.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

#### 3.3.4. L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia di sostegno all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>51</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>52</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

#### Affidabilità dei conti

##### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.3.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Ufficio BEREC relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Ufficio e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

---

<sup>51</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>52</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.3.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.3.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.3.8.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia di sostegno all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2017	Alla fine del 2017, l'Ufficio BEREC aveva introdotto la pubblicazione elettronica dei documenti di gara per talune procedure di appalto, ma non la fatturazione elettronica né la presentazione elettronica delle offerte.	<b>Completata</b>
2018	L'Ufficio BEREC ha stipulato un contratto quadro con un'impresa per la fornitura di servizi di segreteria. Il personale (lavoratori interinali) è stato assunto tramite contratti stipulati con agenzie di lavoro interinale autorizzate. Il ricorso a questo tipo di contratti per la fornitura di prestazioni lavorative viola le norme dell'UE in materia sociale e occupazionale ed espone l'Ufficio BEREC a rischi legali e reputazionali.	La Corte dei conti rileva l'esistenza di un procedimento pendente (causa C-948/19, Manpower Lit) dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE), che riguarda vari quesiti posti dalla Corte suprema lituana in merito all'applicazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, alle agenzie dell'UE. La pronuncia della CGUE in merito a tali quesiti potrebbe avere un impatto sulla posizione della Corte dei conti europea circa l'impiego di lavoratori interinali da parte dell'Ufficio BEREC: la Corte si astiene pertanto dal presentare osservazioni sulla regolarità dell'approccio adottato dall'Ufficio a tale riguardo, anche in relazione al seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti, finché la CGUE non si sarà pronunciata in via definitiva in merito al procedimento.

Agenzia di sostegno all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	L'Ufficio BEREC ha speso il 37 % della dotazione finanziaria non connessa alle retribuzioni a favore di un'unica impresa, il che genera un rischio per la continuità operativa in quanto denota che l'Ufficio BEREC dipende da risorse esterne fornite da quell'unica impresa.	<b>Completata</b>
2019	L'Ufficio BEREC ha concluso una procedura di gara e stipulato un contratto prima di valutare tutte le offerte ricevute. Ha smarrito un'offerta, che non è stata valutata. La relazione di valutazione di tale procedura non spiegava in che modo l'Ufficio BEREC avesse deciso circa la rispondenza delle offerte ricevute ai criteri di ammissibilità. Infine, la procedura di appalto era stata gestita da un'unica persona che, pur avendo dichiarato l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse, l'aveva comunque svolta interamente da sola. Per tali motivi, la Corte ritiene il contratto irregolare.	<b>In corso</b>
2019	L'Ufficio BEREC ha firmato un contratto senza archiviare una stima del relativo valore, né alcuna delle dichiarazioni di assenza di qualsiasi conflitto di interessi dei membri del comitato di valutazione, nel fascicolo di gara.	<b>Completata</b>

Agenzia di sostegno all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche  
(Ufficio BEREC)

## **Risposta dell'Ufficio**

L'Agenzia prende atto della relazione della Corte.

## 3.4. Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

### Introduzione

**3.4.1.** Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (“il Centro” o “Cedefop”), con sede a Salonicco, è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio<sup>53</sup>, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019<sup>54</sup>. Il suo mandato consiste principalmente nel contribuire allo sviluppo della formazione professionale a livello dell’Unione. A tale fine, ha il compito di raccogliere e divulgare la documentazione sui sistemi di formazione professionale. La *figura 3.4.1* mostra i dati essenziali relativi al Centro<sup>55</sup>.

**Figura 3.4.1 – Dati essenziali relativi al Centro**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi del Centro per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dal Centro.

<sup>53</sup> GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

<sup>54</sup> GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90.

<sup>55</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività del Centro, consultare il sito Internet: [www.cedefop.europa.eu](http://www.cedefop.europa.eu).

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.4.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo del Centro. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione del Centro.

**3.4.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.4.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>56</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>57</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
  - b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,
- come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>56</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>57</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.4.5.** A giudizio della Corte, i conti del Centro relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario del Centro e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.4.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.4.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.4.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

**3.4.9.** Nel giugno 2020, il Cedefop ha avviato una procedura d'appalto, con un valore stimato di 10 000 euro, per la prestazione di servizi web in relazione al sistema Europass. Prevedeva che il relativo contratto sarebbe stato eseguito nell'arco di due anni. Il Cedefop ha

## Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

firmato un contratto sulla base di una procedura negoziata con un unico offerente, il contraente precedente, adducendo come motivo il modesto valore stimato del contratto. Tuttavia, tale valutazione non era corroborata da alcuna stima dei costi basata sui valori di mercato correnti, né da un'analisi di mercato documentata.

Il prezzo offerto dal contraente ed accettato dal Cedefop (19 800 euro) superava il valore stimato del 98 %. Faceva inoltre sì che il valore del contratto superasse la soglia (15 000 euro) oltre la quale una procedura negoziata con un unico offerente non è consentita ai sensi del regolamento finanziario. Il Cedefop non è stato in grado di giustificare il motivo per cui avesse derogato a tale requisito, in questo caso. Conformemente al regolamento finanziario, il Cedefop avrebbe dovuto richiedere offerte ad almeno tre offerenti.

La procedura d'appalto è pertanto irregolare. Alcun pagamento è stato effettuato a titolo di quest'ultima nel 2020. Successivamente all'audit della Corte, il Cedefop ha annullato il contratto, con effetto a decorrere dal 26 febbraio 2021.

## Osservazioni sulla gestione di bilancio

**3.4.10.** Analogamente al 2019, nell'esercizio finanziario 2020 il metodo per il calcolo dei contributi previsto dalla Dichiarazione sulla cooperazione Cedefop-EFTA non è stato correttamente applicato.

La Dichiarazione sulla cooperazione Cedefop-EFTA dispone che il livello dei contributi dei partner dell'EFTA sia determinato in funzione della loro quota di PNL sul PNL totale del SEE. Tuttavia, i contributi della Norvegia e dell'Islanda al bilancio iniziale sono stati calcolati in base alla loro quota di PIL (2,27 % per la Norvegia e 0,14 % per l'Islanda) sul PIL degli Stati membri UE del SEE e non sul PNL totale del SEE. Di conseguenza, Norvegia e Islanda hanno versato al bilancio del Cedefop 8 601 euro in meno del dovuto, mentre l'UE ha contribuito con 8 601 euro in più.

Inoltre, nonostante una riduzione di 1 100 000 euro degli stanziamenti di pagamento e delle entrate nel primo bilancio rettificativo del 2020 (27 novembre 2020), nessuna parte del taglio di bilancio è stata restituita alla Norvegia e all'Islanda. Di conseguenza, il contributo della Norvegia e dell'Islanda al bilancio del Cedefop per il 2020 era superiore – e quello dell'UE, dunque, inferiore – di 25 886 euro rispetto al dovuto.

Inoltre, nessuna parte dell'eccedenza di bilancio per il 2020 è stata restituita a questi due paesi. Per di più, non si prevedeva di ridurre i contributi futuri di Norvegia e Islanda di un importo equivalente all'eccedenza di bilancio. Di conseguenza, Norvegia e Islanda hanno versato al bilancio del Cedefop per il 2020 2 987 euro in più del dovuto.

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

In totale, tenendo conto delle tre voci menzionate nei paragrafi che precedono, i contributi di Norvegia e Islanda al bilancio 2020 del Cedefop sono stati di 20 272 euro superiori al dovuto, e il contributo dell'UE è stato del medesimo importo inferiore al dovuto.

### **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.4.11.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	I criteri di prezzo e di qualità della procedura d'appalto per i servizi di agenzia di viaggio del Centro non erano sufficientemente dettagliati e idonei a garantire l'aggiudicazione del contratto con il miglior rapporto qualità / prezzo. La metodologia e la documentazione del Centro riguardanti offerte potenzialmente anormalmente basse erano insufficienti.	<b>Completata</b>
2019	Il Centro ha accettato modifiche ad un contratto per servizi di pulizia senza documentare adeguatamente se il contratto modificato restasse equivalente all'originale. Il contratto quadro non era stato modificato di conseguenza.	<b>Completata</b>
2019	In futuri contratti, prima di accettare modifiche alle offerte tecniche, il Centro dovrebbe verificare e documentare adeguatamente che la nuova soluzione sia almeno equivalente a quella proposta nell'offerta iniziale.	<b>Completata</b>

## Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	Il metodo per il calcolo dei contributi previsto dalla Dichiarazione sulla cooperazione Cedefop-EFTA non è stato correttamente applicato. I contributi di Norvegia e Islanda al bilancio 2019 del Cedefop sono stati di 38 924 euro inferiori al dovuto, e il contributo dell'UE è stato del medesimo importo superiore al dovuto.	In corso

## Risposta del Centro

**3.4.9.** Il Cedefop ha preso atto delle osservazioni della Corte e ha prontamente intrapreso misure correttive.

In particolare, il 24 febbraio 2021 e con effetto dal 26 febbraio 2021 il Cedefop ha risolto il contratto ai sensi dell'articolo 18.1 «Motivi di risoluzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice» delle condizioni generali del contratto e dell'articolo 18.3 «Procedura di risoluzione».


**3.4.10.** Il Cedefop ha fatto ricorso al fattore di proporzionalità della Commissione per calcolare i contributi dei partner dell'EFTA al bilancio generale. Il Cedefop ha preso atto delle risultanze dell'audit e ha prontamente adottato misure correttive, chiedendo il parere della DG BUDG tramite la DG EMPL che ha raccomandato il trasferimento dell'accordo nell'ambito dell'«accordo sullo Spazio economico europeo – protocollo 31». L'Agenzia intende definire una metodologia trasparente e di facile applicazione ed è previsto che proceda a chiedere il proprio contributo nel quadro dell'«Accordo sullo Spazio economico europeo – Protocollo 31». In tal modo si eviteranno questioni in merito alle modalità di gestione dei bilanci rettificativi e delle eccedenze.

## 3.5. Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)

### Introduzione

**3.5.1.** L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ("l'Agenzia" o "AESA"), con sede a Colonia, è disciplinata dal regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018<sup>58</sup>, che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008<sup>59</sup>. All'Agenzia sono stati assegnati specifici compiti esecutivi e di regolazione nel campo della sicurezza aerea. La *figura 3.5.1* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>60</sup>.

**Figura 3.5.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.5.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.5.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei

<sup>58</sup> GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

<sup>59</sup> GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

<sup>60</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.easa.europa.eu](http://www.easa.europa.eu).

## Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)

responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina 370 è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

#### 3.5.4. L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>61</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>62</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.5.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

---

<sup>61</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>62</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.5.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.5.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.5.8.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2016	Negli anni, l'Agenzia ha accumulato un avanzo pari a 52 milioni di euro da attività finanziate dal settore dell'aviazione, il che non è previsto dal regolamento istitutivo dell'Agenzia.	<b>In corso</b> <b>(esula dal controllo dell'Agenzia)</b>
2018	I termini utilizzati nel un contratto-quadro con un unico operatore non erano sufficientemente specifici da permettere una concorrenza leale. L'Agenzia dovrebbe stilare contratti quadro che permettano una concorrenza leale e assicurino un buon rapporto qualità/prezzo.	<b>Completata</b>
2018	L'Agenzia ha impegnato i fondi necessari per un accordo con la Commissione europea per servizi di archiviazione dopo il rinnovo dell'accordo stesso. I fondi impegnati dovrebbero essere registrati prima di contrarre un'obbligazione giuridica, onde assicurarne la disponibilità.	<b>In corso</b>

## Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	La Corte ha riscontrato casi di non conformità nella gestione di procedure di appalto. In particolare, la questione della riapertura di una gara d'appalto era stata individuata da audit svolti in passato dalla Corte, ma non era stata risolta in modo soddisfacente.	<b>Completata</b>
2019	L'Agenzia ha firmato un contratto quadro con un singolo operatore per la prestazione di servizi di consulenza sulla gestione delle infrastrutture. Tuttavia, i termini previsti dal contratto non erano sufficientemente specifici da consentire una concorrenza leale. Infatti, i requisiti specifici relativi ai servizi da prestare non erano ancora noti al momento della procedura di appalto, dato che i servizi oggetto del contratto erano definiti solo in modo generico. Secondo il regolamento finanziario, in tali circostanze, l'amministrazione aggiudicatrice deve aggiudicare un contratto quadro a più operatori e per gli acquisti specifici deve indire un confronto competitivo tra i contraenti selezionati.	<b>Completata</b>
2019	Per una procedura riguardante l'appalto di servizi informatici, l'Agenzia ha richiesto ai potenziali offerenti di documentare un fatturato annuo minimo che era superiore al massimo consentito dal regolamento finanziario.	<b>Completata</b>
2019	Per tre delle quattro procedure sottoposte ad audit, contrariamente a quanto disposto dal regolamento finanziario, l'Agenzia non ha pubblicato il valore stimato del contratto.	<b>Completata</b>

Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)

## Risposta dell'Agenzia

L'Agenzia prende atto della relazione della Corte.

## 3.6. Autorità bancaria europea (ABE)

### Introduzione

**3.6.1.** L’Autorità bancaria europea (“l’Autorità” o “l’ABE”), con sede a Parigi<sup>63</sup>, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>64</sup>. Il compito dell’Autorità è quello di contribuire all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolazione e vigilanza di elevata qualità, di contribuire all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, di incoraggiare e facilitare la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti, di sorvegliare e valutare gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza e di promuovere la tutela di depositanti e investitori. La *figura 3.6.1* mostra i dati essenziali relativi all’Autorità<sup>65</sup>.

**Figura 3.6.1 – Dati essenziali relativi all’Autorità**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell’Autorità per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall’Autorità.

<sup>63</sup> Regolamento (UE) n. 2018/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 291 del 16.11.2018, pag. 2, modificato dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>64</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12. Il regolamento (UE) 2019/2175 (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1), ossia l’atto che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’ABE, è stato pubblicato il 27 dicembre 2019.

<sup>65</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Autorità, consultare il sito Internet: [www.eba.europa.eu](http://www.eba.europa.eu).

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.6.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Autorità. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Autorità.

**3.6.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.6.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Autorità bancaria europea, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>66</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>67</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>66</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>67</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.6.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Autorità relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Autorità e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.6.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.6.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.6.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

**3.6.9.** La Corte ha rilevato una serie di casi in cui le procedure di appalto pubblico indette dall'ABE e sottoposte a audit contravvenivano alle disposizioni del regolamento finanziario dell'UE.

### Autorità bancaria europea (ABE)

In un caso, l'ABE ha sottoscritto una convenzione bancaria a breve termine con una banca e ha considerevolmente sottostimato il valore di tale convenzione. Di conseguenza, ha fatto ricorso ad una procedura di appalto inadeguata.

Ha dato inizio alla procedura per la sottoscrizione di un nuovo contratto per servizi bancari solo una settimana prima della scadenza del precedente. In via eccezionale, ha avviato una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con un solo potenziale contraente e non ha fornito alcuna giustificazione al riguardo.

Una volta ricevuta, l'offerta presentata dal potenziale contraente non rispondeva alle aspettative dell'ABE che, pertanto, ha richiesto altre offerte a offerenti diversi. Tuttavia, non ha definito alcun criterio di selezione della migliore offerta, né ha valutato adeguatamente le offerte ricevute. Di contro, l'ABE ha accettato l'offerta iniziale ricevuta dal primo potenziale contraente nel quadro della procedura negoziata d'origine senza previa pubblicazione.

Il contratto prevedeva l'applicazione di un tasso di interesse negativo ai fondi depositati dall'ABE. Quest'ultima ha stimato che l'importo del tasso di interesse negativo da pagare nel periodo di otto mesi compreso tra gennaio e agosto 2020 sarebbe ammontato a 11 808 euro. L'importo effettivamente corrisposto dall'Autorità a titolo di interesse negativo è stato di 38 430 euro.

Ai sensi del punto 14 dell'allegato I del regolamento finanziario, e tenuto conto dell'importo effettivo versato a titolo di interesse negativo, avrebbe dovuto essere applicata la procedura di gara prevista per i contratti di valore modesto. In virtù di detta procedura, l'ABE avrebbe dovuto richiedere sin dal principio almeno tre offerte. Il ricorso ad una procedura negoziata con un solo potenziale candidato, senza previa pubblicazione di un bando di gara, è stato inappropriato.

Se l'ABE avesse seguito la procedura corretta e valutato debitamente le offerte ricevute, avrebbe potuto accettarne una meno onerosa.

La procedura d'appalto e i relativi pagamenti sono pertanto irregolari.

**3.6.10.** Nel caso di un'altra procedura d'appalto per i servizi legali, del valore di 31 000 euro, i documenti giustificativi della scelta dell'ABE di ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara erano inappropriati e privi di una pista di audit adeguata. L'ABE non ha debitamente giustificato il ricorso a tale procedura eccezionale, né prima né nella decisione di aggiudicazione stessa, contrariamente alle disposizioni del punto 30, paragrafo 3, dell'allegato I del regolamento finanziario.

**3.6.11.** Infine, la fase di apertura di una procedura d'appalto presentava lacune in quanto un membro del personale ne aveva sostituito un altro in seno alla commissione incaricata dell'apertura delle offerte senza esser stato formalmente nominato dall'ordinatore

## Autorità bancaria europea (ABE)

delegato. Inoltre, il membro non nominato ha firmato la dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitto di interessi solo dopo l'apertura delle offerte.

**3.6.12.** Oltre alle osservazioni sopra esposte, dall'audit della Corte è anche emerso che l'ABE non ha applicato il tasso di interesse indicato nel regolamento finanziario dell'UE ai pagamenti dei contributi per il 2020 versati in ritardo da diverse autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri e dei paesi dell'EFTA. Per il 2020, l'importo degli interessi maturati è pari a 25 103 euro. In esito all'audit della Corte e previa consultazione della Commissione europea, l'Autorità ha deciso di applicare gli interessi di mora a decorrere dal 2021, informandone le ANC mediante le lettere inviate loro in relazione ai contributi per il 2021.

### Osservazioni sui controlli interni

**3.6.13.** L'ABE non aggiorna il proprio piano di continuità operativa dal 2017, quando aveva sede a Londra. Prima del trasferimento della sede a Parigi nel giugno 2019, era stato elaborato un progetto di piano, utilizzato come base nella lotta alla pandemia di COVID-19. Detto piano non era però stato né approvato formalmente né aggiornato dall'alta dirigenza nel quadro del trasferimento verso la nuova sede o della recente esperienza maturata con la pandemia di COVID-19. Tale ritardo denota una debolezza interna nelle procedure dell'ABE.

### Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.6.14.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Autorità bancaria europea (ABE)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	L'ABE ha iniziato ad avvalersi di lavoratori interinali tramite due agenzie di lavoro interinale, raggiungendo un livello critico di dipendenza da queste ultime. L'Autorità, nel discutere il numero di effettivi del personale statutario impiegati direttamente, dovrebbe far presente alle autorità di bilancio questo notevole rischio per la continuità operativa.	<p><b>N.a.</b></p> <p>(l'Autorità non si è avvalsa di alcun lavoratore interinale nel 2020)</p>
2019	Dei contratti quadro stipulati con una società informatica per la prestazione dei servizi di consulenti informatici sembrano indicare che questi ultimi saranno assunti in qualità di lavoratori interinali, il che violerebbe le norme dell'UE in materia sociale e occupazionale ed esporrebbe l'Autorità a rischi legali e reputazionali. L'Autorità dovrebbe accertarsi che i contratti evitino qualsiasi confusione tra la prestazione di servizi informatici e la messa a disposizione di lavoratori interinali.	<p><b>Completata</b></p>
2019	I contributi al bilancio dell'ABE non sono stati calcolati correttamente. Nel 2019, le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'UE e dei paesi EFTA hanno versato al bilancio dell'ABE meno di quanto avrebbero dovuto. Nel complesso, l'importo dei contributi delle ANC avrebbero dovuto includere 711 247 euro in più.	<p><b>Completata</b></p>

## Autorità bancaria europea (ABE)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	L'ABE non ha mai aggiustato i contributi pensionistici, basati su cifre stimate, per tener conto delle cifre reali, né ha previsto di farlo. I contributi delle ANC non sono mai stati aggiustati per tener conto delle cifre reali.	<b>In corso</b>
2019	Il bilancio dell'ABE è finanziato dalle ANC e dall'UE stessa. Il regolamento istitutivo dell'ABE stabilisce ogni anno una proporzione di contributi del 60 % per le ANC e del 40 % per l'UE. Tuttavia, l'effettiva proporzione utilizzata differisce leggermente ogni anno a causa dei contributi delle ANC dei paesi dell'EFTA. Nel caso nell'esercizio <i>n-2</i> si sia registrata un'eccedenza di bilancio, l'ABE procede ad una redistribuzione sulla base del criterio di ripartizione 60-40 nel corso dell'esercizio <i>n</i> e non sulla base della proporzione effettivamente utilizzata nel corso dell'esercizio <i>n-2</i> , come dovrebbe avvenire.	<b>In corso</b>
2019	Il bilancio rettificativo 2019 e il bilancio 2020 non contengono informazioni adeguate sui contributi del nuovo Stato membro ospitante alle spese di funzionamento dell'ABE.	<b>Completata</b>
2019	L'Autorità non è stata in grado di confermare agli auditor della Corte se i consulenti informatici che prestano servizi presso la sua sede a titolo di un contratto quadro avessero lo statuto di lavoratori distaccati ai sensi della legge francese. L'ABE avrebbe dovuto chiedere al proprio contraente di fornire un elenco di tali lavoratori e di comprovarne la conformità alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante. L'assenza di tali controlli espone l'ABE a rischi legali e reputazionali.	<b>Completata</b>

## Autorità bancaria europea (ABE)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	<p>Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE ha autorizzato (a determinate condizioni) l'ex direttore esecutivo dell'Autorità stessa ad assumere la carica di amministratore delegato dell'Associazione per i mercati finanziari, che rappresenta il settore finanziario in Europa. In una raccomandazione del Mediatore europeo si chiedeva all'ABE di inviare a quest'ultimo una risposta dettagliata. In tale risposta, l'ABE sosteneva di aver adottato una nuova politica per recepire le raccomandazioni del Mediatore.</p>	Completata

## Risposta dell’Autorità

**3.6.9.** A novembre 2020, l’EBA stimava il valore del contratto bancario a meno di 15 000 EUR. L’EBA ha richiesto un’offerta a sette banche, ma ne ha ricevute e valutate quattro. I tassi nell’offerta accettata determinavano una stima dei costi inferiore alla soglia dei 15 000 EUR, a sostegno dell’adeguatezza della procedura adottata dall’EBA in tale momento.

L’effettivo importo addebitato a titolo di interesse negativo è stato notevolmente influenzato da riduzioni e modifiche a livello delle tempistiche della spesa per l’esercizio 2021. Le riduzioni erano principalmente dovute alla pandemia di COVID-19. Il principale impatto delle modifiche alle tempistiche è stato che il processo di pagamento dei costi finali al locatore di Londra è durato quattro mesi più del previsto. Ciò ha comportato riserve di cassa più elevate per un periodo più lungo di quanto previsto dall’EBA al momento della stima iniziale del valore contrattuale.

L’EBA riconosce che avrebbe potuto intervenire per formalizzare la situazione non appena resasi conto che il costo degli interessi avrebbe superato i 15 000 EUR.

Poiché l’EBA inizierà a usare il servizio di tesoreria della DG BILANCIO a settembre 2021, tale specifica questione non si porrà più in futuro.

**3.6.10.** In merito alle future procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’EBA ha adottato un modello di nota al fascicolo da completare e firmare al fine di trattare la presente risultanza della Corte. L’EBA ha usato detto modello per la prima volta il 24 febbraio 2021.

**3.6.11.** L’EBA riconosce l’errore amministrativo, sorto a seguito della successiva indisponibilità del membro inizialmente nominato.

**3.6.12.** L’EBA applica il tasso di interesse per pagamento tardivo a partire dal 2021 e ha già addebitato tale interesse in un caso nel 2021.


**3.6.13.** L’EBA riconosce che l’aggiornamento del proprio piano di continuità operativa, effettuato al momento del trasferimento dell’ABE a Parigi, non è stato formalmente adottato dall’alta dirigenza. Il piano di continuità operativa prevedeva uno scenario di pandemia utilizzato dall’ABE in risposta alla pandemia di COVID-19.

## 3.7. Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

### Introduzione

**3.7.1.** L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (“l’Agenzia” o “ECHA”), con sede a Helsinki, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>68</sup>. I suoi compiti consistono principalmente nell’assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. L’Agenzia promuove inoltre lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che dette sostanze comportano. La *figura 3.7.1* mostra i dati essenziali relativi all’Agenzia<sup>69</sup>.

**Figura 3.7.1 – Dati essenziali relativi all’Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall’Agenzia.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.7.2.** L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’Agenzia.

<sup>68</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>69</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Agenzia, consultare il sito Internet: [www.echa.europa.eu](http://www.echa.europa.eu).

**3.7.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.7.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>70</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>71</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.7.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della

---

<sup>70</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>71</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## **Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti**

### **Entrate**

**Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti**

**3.7.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### **Pagamenti**

**Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti**

**3.7.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.7.8.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2014	Le spese per l'attuazione del regolamento Biocidi sono state finanziate in parte dai contributi dell'UE al bilancio dell'Agenzia e non dalle tariffe.	N.a. <b>(esula dal controllo dell'Agenzia)</b>
2016	A differenza della maggior parte delle altre agenzie, il regolamento istitutivo della ECHA non richiede esplicitamente valutazioni esterne periodiche.	N.a. <sup>72</sup> <b>(esula dal controllo dell'Agenzia)</b>

<sup>72</sup> Nonostante la mancanza di una disposizione di questo tipo, la Commissione europea ha effettuato due valutazioni distinte del regolamento REACH e dell'Agenzia, nel 2013 e nel 2018.

## Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2017	Le verifiche a posteriori dell’Agenzia hanno dimostrato che più della metà delle aziende ha classificato in maniera erranea la propria categoria di appartenenza, con conseguenze significative sui calcoli delle tariffe e sulle entrate dell’Agenzia. Vi è l’urgente necessità di accelerare e finalizzare le verifiche a posteriori.	<b>Completata</b>
2017	Nel caso vengano riscontrati errori, l’Agenzia emette fatture di rettifica. L’Agenzia sembra però avere difficoltà nel recupero delle spese amministrative. L’Agenzia ha registrato un fondo svalutazione crediti di 2,8 milioni di euro nel bilancio 2017 (ossia 600 000 euro in più rispetto a fine 2016).	<b>Completata</b>
2017	La verifica dei volumi dichiarati dalle aziende è di responsabilità delle autorità nazionali competenti degli Stati membri e l’Agenzia non ha alcun potere esecutivo in merito. La capacità dell’Agenzia di adempiere al proprio mandato dipende dalle autorità nazionali. Tuttavia, circa due terzi delle aziende non ha aggiornato le informazioni registrate sui volumi delle sostanze chimiche da esse trattate. Ciò compromette l’attuazione efficace del regolamento REACH e inoltre incide sul calcolo esatto delle tariffe.	<b>In corso</b> <b>(esula dal controllo dell’Agenzia)</b>
2017	L’Agenzia pubblica avvisi di posti vacanti sul proprio sito Internet e sui social media, ma generalmente non sul sito dell’EPSO, l’Ufficio europeo di selezione del personale.	<b>Completata</b>

## Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
<b>2018</b>	L’Agenzia si aspetta un calo significativo delle tariffe e degli oneri a partire dal 2019. Esiste il rischio che la relativa stabilità della spesa e la prevedibilità di gran lunga inferiore delle entrate possano incidere negativamente sul funzionamento e sull’esecuzione del bilancio dell’Agenzia. L’Agenzia, insieme alla Commissione europea e alle autorità di bilancio, dovrebbe avviare una discussione su un nuovo modello di finanziamento sostenibile.	<b>In corso</b> <b>(esula dal controllo dell’Agenzia)</b>
<b>2019</b>	In un caso, il capitolato d’oneri non consentiva agli offerenti di giungere a una comprensione univoca su come stabilire il prezzo di un determinato elemento nelle rispettive offerte finanziarie. L’Agenzia ha deciso di annullare e rilanciare la procedura. Ciò ha prolungato la durata di quest’ultima e generato un potenziale rischio reputazionale per l’Agenzia.	<b>N.a.</b>
<b>2019</b>	In due procedure di assunzione, il processo decisionale non era sufficientemente strutturato ed esauriente per fornire un chiaro iter cronologico che indicasse quando erano stati approvati i documenti e da chi.	<b>Completata</b>

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

## Risposta dell'Agenzia


L'Agenzia prende atto della relazione della Corte.

## 3.8. Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

### Introduzione

**3.8.1.** L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (“l’Autorità” o “EIOPA”), con sede a Francoforte, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>73</sup>. L’Autorità ha il compito di contribuire all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolazione e vigilanza di elevata qualità; di contribuire all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione; di incoraggiare e facilitare la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti; di sorvegliare e valutare gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza; di promuovere la tutela dei titolari di polizze assicurative, degli aderenti agli schemi pensionistici e dei relativi beneficiari. La *figura 3.8.1* mostra i dati essenziali relativi all’Autorità<sup>74</sup>.

**Figura 3.8.1 – Dati essenziali relativi all’Autorità**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell’Autorità per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall’Autorità.

<sup>73</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48. Il regolamento (UE) 2019/2175 (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 9), ossia l’atto che modifica il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’EIOPA, è stato pubblicato il 27 dicembre 2019.

<sup>74</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Autorità, consultare il sito Internet: [www.eiopa.europa.eu](http://www.eiopa.europa.eu).

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.8.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Autorità. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Autorità.

**3.8.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.8.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>75</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>76</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
  - b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,
- come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>75</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>76</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.8.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Autorità relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Autorità e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.8.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.8.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.8.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

**3.8.9.** Il 19 maggio 2020, l'EIOPA ha firmato un contratto per la fornitura di corsi di formazione in presenza, il cui valore massimo era di 1 050 000 euro. Con la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 in atto, le restrizioni relative agli eventi richiedenti una presenza fisica erano in quel periodo già note. Ciononostante, l'EIOPA ha comunque firmato il contratto. Nell'agosto 2020, l'EIOPA ha firmato una modifica del contratto che includeva nuovi elementi

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

contrattuali: la fornitura di corsi di formazione virtuali. Il prezzo fissato per tali corsi virtuali era superiore a quello dei corsi di formazione in loco convenuto nel contratto iniziale<sup>77</sup>.

Tali modifiche rappresentano delle nuove condizioni contrattuali. Se fossero state incluse nella procedura di appalto iniziale, avrebbero potuto attrarre più offerenti, ad un costo più competitivo, senza alcuna limitazione geografica imposta dalla necessità di organizzare la formazione in presenza. Di conseguenza, l'ambito di applicazione dell'appalto è stato notevolmente esteso, e la modifica apportata al contratto è sostanziale. Ciò contravviene alle disposizioni dell'articolo 72, paragrafo 4, lettere a) e c), della direttiva 2014/24/UE<sup>78</sup>. La modifica del contratto e tutti i pagamenti corrispondenti al netto dell'IVA, pari a 3 850 euro nel 2020, sono pertanto irregolari. Inoltre, i pagamenti di 11 700 euro al netto dell'IVA effettuati nel 2021 a titolo della modifica n. 1 e fino alla sua risoluzione, sono anch'essi considerati irregolari.

A seguito dell'audit della Corte, il 10 aprile 2021 l'Autorità ha sottoscritto la modifica n. 2, che risolve la modifica n. 1 a decorrere dal 30 giugno 2021, e ha avviato una nuova procedura per corsi di formazione online nel maggio 2021.

**3.8.10.** L'EIOPA non ha applicato gli interessi di mora indicati nel regolamento finanziario dell'UE ai pagamenti dei contributi per il 2020 versati in ritardo da diverse autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri e dei paesi dell'EFTA. L'importo degli interessi maturati è pari a 9 952 euro. Previa consultazione della Commissione europea, l'EIOPA ha deciso di applicare gli interessi di mora, informandone le ANC mediante le lettere inviate loro in relazione ai contributi per il 2021.

## Osservazioni sui controlli interni

**3.8.11.** L'EIOPA non dispone di alcun sistema di controllo ex ante o ex post per verificare se l'importo rimborsato alle autorità nazionali e richiesto da queste ultime per le spese connesse agli esperti nazionali distaccati (END) sia quello concordato. Nel 2020, l'EIOPA ha rimborsato la retribuzione lorda di due END controllati inviati da due autorità nazionali differenti per tutta la durata del loro distacco. In entrambi i casi, l'EIOPA ha versato in anticipo gli importi di 71 875 euro e 74 880 euro alle rispettive autorità nazionali senza verificare debitamente la correttezza dell'importo rimborsato. In tal modo, l'EIOPA rischia di calcolare

---

<sup>77</sup> La nuova tariffa per un corso di formazione virtuale di una giornata era fissata ad un prezzo di 1 650 euro. La precedente tariffa per un corso di formazione di una giornata in presenza era di 1 150 euro, cui si sommano tutti i costi effettivi supplementari (viaggio, alloggio, ecc.). La modifica includeva altresì un nuovo tipo di servizio: una mezza giornata di formazione virtuale, al costo di 850 euro.

<sup>78</sup> GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

l'importo del rimborso delle spese per il personale relative agli END sulla base di costi inesatti, o di non cogliere e trattare in tempo le successive modifiche delle spese per il personale.

### **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.8.12.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	I lavoratori interinali dovrebbero essere soggetti alle stesse condizioni di lavoro degli effettivi assunti direttamente dall'impresa che vi fa ricorso. L'Autorità dovrebbe analizzare le condizioni di lavoro dei lavoratori interinali di cui si avvale e fare in modo che siano in linea con il diritto del lavoro europeo e nazionale.	La Corte dei conti rileva l'esistenza di un procedimento pendente (causa C-948/19, Manpower Lit) dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE), che riguarda vari quesiti posti dalla Corte suprema lituana in merito all'applicazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, alle agenzie dell'UE. La pronuncia della CGUE in merito a tali quesiti potrebbe avere un impatto sulla posizione della Corte dei conti europea circa l'impiego di lavoratori interinali da parte dell'EIOPA: la Corte si astiene pertanto dal presentare osservazioni sulla regolarità dell'approccio adottato dall'Autorità a tale riguardo, anche in relazione al seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti, finché la CGUE non si sarà pronunciata in via definitiva in merito al procedimento.
2019	La documentazione relativa al bilancio 2019 non descrive in maniera esaustiva come siano stati calcolati i contributi delle ANC dei paesi membri dell'UE e dell'EFTA. L'EIOPA non ha mai aggiustato i contributi pensionistici delle ANC, basati su cifre stimate, per tener conto delle cifre reali, né ha previsto di farlo.	In corso

## Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	<p>Il bilancio dell’EIOPA è finanziato dalle ANC e dall’UE stessa. Il regolamento istitutivo dell’EIOPA stabilisce ogni anno una proporzione di contributi del 60 % per le ANC e del 40 % per l’UE. Tuttavia, l’effettiva proporzione utilizzata differisce leggermente ogni anno a causa dei contributi delle ANC dei paesi dell’EFTA. Nel caso nell’esercizio <math>n-2</math> si sia registrata un’eccedenza di bilancio, l’EIOPA procede ad una redistribuzione sulla base del criterio di ripartizione 60-40 nel corso dell’esercizio <math>n</math> e non sulla base della proporzione effettivamente utilizzata nel corso dell’esercizio <math>n-2</math>, come dovrebbe avvenire.</p>	<p><b>In corso</b></p>

## Risposta dell'Autorità

**3.8.9.** La modifica è stata apportata tenendo conto della situazione COVID-19 nella primavera del 2020. In questo particolare contesto era impossibile prevedere che i cambiamenti delle condizioni di lavoro (telelavoro a lungo termine) sarebbero rimasti in essere così a lungo. Una prima fase (volontaria) di ritorno in ufficio era prevista per luglio 2020, mentre la seconda fase (obbligatoria) per ottobre dello stesso anno. La modifica del contratto è stata effettuata per una situazione imprevista e temporanea, considerata come forza maggiore, al fine di fornire sostegno e formazione necessaria al personale durante questo periodo difficile. Inoltre, il contraente ha richiesto tale modifica invocando la circostanza eccezionale della pandemia, che non consentiva all'impresa di eseguire il lavoro e di impartire le formazioni in loco.

Ciononostante, sono state avviate rapidamente azioni correttive. A causa del prolungarsi e del persistere della situazione COVID-19, nel maggio 2021 l'EIOPA ha avviato una procedura specifica per la fornitura di servizi di formazione online. L'EIOPA ha preso molto sul serio le osservazioni della Corte dei conti europea, firmando una modifica in base alla quale tutte le formazioni online a partire dal 30 giugno 2021 fino all'entrata in vigore del nuovo contratto sono sospese.

**3.8.10.** Alcune ANC degli Stati membri e dell'EFTA hanno versato il loro contributo di bilancio per il 2020 oltre la data prevista. Il 2020 è stato un anno particolare a causa della pandemia del COVID-19, che ha causato difficoltà agli operatori di mercato in tutto il mondo. L'EIOPA ha applicato un certo livello di flessibilità e di comprensione nei confronti degli Stati membri e dell'EFTA. Grazie a un monitoraggio costante, l'EIOPA ha potuto mantenere l'importo degli interessi di mora su tali versamenti a un livello irrisorio, oltre al fatto che il direttore esecutivo ha deciso di rinunciare agli interessi. Nel 2021, l'EIOPA ha attuato un monitoraggio ancora più rigoroso dei versamenti non pervenuti. Il direttore esecutivo ha ufficialmente informato le ANC in merito a tale misura con la prima operazione di recupero del 2021.

**3.8.11.** Gli END sono inviati dalle autorità nazionali di vigilanza direttamente collegate all'EIOPA tramite il consiglio di sorveglianza. Data l'affinità delle attività e l'intensità dei contatti tra le organizzazioni, l'EIOPA ha ipotizzato che si trattasse di operazioni *bona fidae* e non ha richiesto prove finanziarie dettagliate relative ai pagamenti forfettari. L'EIOPA ha preso atto della raccomandazione della Corte dei conti europea e nel frattempo ha rafforzato i controlli sui futuri accordi in materia di END, in base ai quali l'autorità di invio è tenuta a fornire all'EIOPA un'autodichiarazione comprendente una ripartizione dei costi per il periodo di trasferimento. Al termine dell'incarico, l'eventuale differenza rispetto al costo totale sarà regolarizzata.

## 3.9. Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

### Introduzione

**3.9.1.** L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ("l'Istituto" o "EIT") ha sede a Budapest. È stato istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008<sup>79</sup> (regolamento istitutivo), modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013<sup>80</sup>. La missione dell'Istituto è di contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione europea. L'Istituto concede sovvenzioni a un numero sempre maggiore di "Comunità della conoscenza e dell'innovazione" (CCI), che collegano fra loro i settori dell'istruzione superiore, della ricerca e delle imprese, al fine di stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Le CCI coordinano le attività di centinaia di partner. Le sovvenzioni dell'Istituto sono concesse a titolo di rimborso delle spese dei partner e delle spese derivanti dalle attività di coordinamento delle CCI. Nel 2020, le spese operative connesse alle sovvenzioni erogate alle CCI sono ammontate a 568 milioni di euro, che rappresentano il 99 % del totale delle spese effettuate. La **figura 3.9.1** mostra i dati essenziali relativi all'Istituto<sup>81</sup>.

---

<sup>79</sup> GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

<sup>80</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174.

<sup>81</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Istituto, consultare il sito Internet: <https://eit.europa.eu/>.

**Figura 3.9.1 – Dati essenziali relativi all'Istituto**

\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Istituto.

## Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

**3.9.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Istituto. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Istituto.

**3.9.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina [370](#) è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

#### 3.9.4. L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>82</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>83</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

#### Affidabilità dei conti

##### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.9.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Istituto relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Istituto e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

---

<sup>82</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>83</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.9.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.9.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.9.8.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2017	Come per gli esercizi precedenti, le CCI non hanno utilizzato integralmente gli importi delle sovvenzioni concesse dall'EIT.	<b>In corso</b> <b>(esula dal controllo dell'Istituto)</b>
2017	L'EIT ha monitorato la performance delle CCI e ne ha calcolato alcune rettifiche. Tuttavia, tali rettifiche non hanno avuto alcun impatto finanziario per nessuna delle CCI, in quanto l'Istituto applica solamente le rettifiche finanziarie e della performance più elevate.	<b>Completata</b>
2017	L'Istituto pubblica avvisi di posti vacanti sul proprio sito Internet e sul sito della Direzione generale Risorse umane, ma generalmente non sul sito dell'EPSO, l'Ufficio europeo di selezione del personale.	<b>In corso</b>
2017	Secondo il proprio Statuto, l'Istituto può proporre agli agenti temporanei solo contratti a termine di una durata massima di cinque anni, prorogabili una sola volta per altri cinque anni. Ciò potrebbe potenzialmente compromettere la continuità dell'attività.	<b>Completata</b>

## Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
<b>2014, 2017 e 2018</b>	I progressi verso la sostenibilità rimangono limitati nonostante siano stati adottati piani di sostenibilità in linea con gli orientamenti dell'EIT per tutte le CCI. L'EIT dovrebbe focalizzarsi su strutture di gestione snelle, analizzare il portafoglio delle attività perseguite e promuovere fonti di entrate alternative per aumentare l'indipendenza finanziaria delle CCI dall'Istituto.	<b>Completata</b>
<b>2019</b>	In un caso, l'Istituto ha rimborsato spese di viaggio e di soggiorno, benché il contratto applicabile alla fornitura di servizi non prevedesse tali rimborsi.	<b>N.a.</b>
<b>2016 e 2019</b>	Al significativo aumento del bilancio dell'EIT e all'incremento del numero di CCI su cui vigilare non è corrisposto un rispettivo aumento del numero di posti in organico.	<b>Pendente (esula dal controllo dell'Istituto)</b>

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

## Risposta dell'Istituto


L'Istituto ha preso atto della relazione della Corte.

## 3.10. Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

### Introduzione

**3.10.1.** L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (“l’Agenzia” o “EMSA”), con sede a Lisbona, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>84</sup>. Essa ha il compito di garantire un livello elevato di sicurezza marittima, di prevenire l’inquinamento causato dalle navi, di assistere sul piano tecnico la Commissione europea e gli Stati membri e di controllare l’applicazione della legislazione dell’Unione europea, valutandone inoltre l’efficacia. La *figura 3.10.1* mostra i dati essenziali relativi all’Agenzia<sup>85</sup>.

**Figura 3.10.1 – Dati essenziali relativi all’Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

*Fonte:* conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall’Agenzia.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.10.2.** L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’Agenzia.

<sup>84</sup> GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

<sup>85</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Agenzia, consultare il sito Internet: [www.emsa.europa.eu](http://www.emsa.europa.eu).

**3.10.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.10.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>86</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>87</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.10.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della

---

<sup>86</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>87</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.10.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.10.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.10.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sulla gestione di bilancio

**3.10.9.** Ai sensi del regolamento finanziario dell'UE, i pagamenti devono essere effettuati entro un termine previsto di 30 giorni. Nel 2020 l'EMSA è spesso venuta meno a quest'obbligo, pagando in ritardo nell'11 % dei casi. Simili o maggiori livelli di ritardo sono stati osservati nel 2019, 2018, 2017 e 2016. Per tutti gli anni menzionati, la maggior parte dei pagamenti tardivi riguardava il rimborso di spese di viaggio per la partecipazione a seminari. Nonostante siano stati compiuti alcuni sforzi per ridurre i ritardi, tali debolezze ricorrenti espongono l'Agenzia a un rischio finanziario e reputazionale.

## Osservazioni sui controlli interni

**3.10.10.** Nel 2020, l'EMSA ha versato indennità di prima sistemazione e indennità giornaliera a tutti i membri del personale assunti in qualità di agenti temporanei immediatamente dopo il loro distacco presso l'Agenzia. Questo tipo di indennità è inteso a

### Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

sopperire alle spese e al disagio derivanti dall'obbligo incombente ai membri del personale di cambiare residenza per risiedere in modo permanente presso la propria sede di servizio.

**3.10.11.** L'EMSA non ha adottato misure sufficienti per verificare i diritti a tali indennità. Ad esempio, non ha esaminato le precedenti situazioni dei membri del personale in relazione alle residenze, per determinare se l'avessero effettivamente cambiata. Ciò costituisce una debolezza del controllo interno. Cinque membri del personale in posizioni dirigenziali in seno all'EMSA hanno deleghe che conferiscono loro esattamente gli stessi poteri del direttore esecutivo per tutte le voci di bilancio. Ciò rappresenta di per sé un rischio, e non consente di stabilire una gerarchia chiara in materia di autorità, responsabilità e obbligo di rendere conto in seno all'EMSA.

Il direttore esecutivo dell'EMSA ha inoltre firmato una decisione relativa alla nomina di direttori esecutivi facenti funzione e di autorità che hanno il potere di nomina delegate durante le proprie ferie annuali. In tal modo, ha interamente delegato i due ruoli durante quel periodo. Tale decisione oltrepassa le competenze attribuite al direttore esecutivo in virtù dell'articolo 15 del regolamento istitutivo dell'EMSA.

Tali osservazioni non incidono sulla legittimità e regolarità delle operazioni di bilancio effettuate nell'esercizio finanziario 2020.

### **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.10.12.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	<p>Per una procedura di assunzione, la commissione selezionatrice ha organizzato una prova scritta supplementare, non menzionata nell'avviso di posto vacante. In base alle norme per l'attuazione dello statuto del personale stabilite dall'Agenzia, i tipi di prove utilizzate nel corso di una procedura di assunzione devono essere specificati nell'avviso di posto vacante. Inoltre, la commissione di preselezione per questa procedura non aveva deciso il punteggio necessario per l'ammissione alla fase successiva della procedura di assunzione prima di valutare le candidature. Ciò è contrario al principio della trasparenza e all'obbligo di mantenere un'adeguata pista di audit.</p>	Completata
2019	<p>La commissione selezionatrice ha firmato le dichiarazioni di potenziale conflitto di interessi all'inizio della procedura di selezione, prima ancora che fossero noti i nomi dei candidati. Se nel corso della procedura fosse insorto un conflitto di interessi, i membri della commissione sarebbero stati tenuti a dichiararlo immediatamente e a rinunciare all'incarico. La responsabilità di decidere se un potenziale conflitto di interessi potrebbe pregiudicare <i>de facto</i> l'indipendenza dei membri della commissione compete all'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, se le dichiarazioni redatte a tale scopo sono presentate unicamente a discrezione del membro della commissione, vi è il rischio che alcuni conflitti di interessi non siano rilevati.</p>	Completata

Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	<p>L'EMSA ha firmato un contratto quadro con un'agenzia di lavoro interinale per avvalersi di personale interinale. La direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che le condizioni di base di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale siano almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgere il medesimo lavoro. Di fatto, la retribuzione dei lavoratori interinali assunti dall'EMSA non è conforme alle disposizioni di tale direttiva. Tuttavia, dato che vi è un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE riguardo a tale questione, e poiché la sentenza, quando verrà emessa, potrebbe influire sulla posizione della Corte sull'impiego di lavoratori interinali da parte dell'Agenzia, la Corte si asterrà dal presentare osservazioni sulla regolarità dell'approccio adottato dall'Agenzia a tale riguardo, anche nella parte relativa alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti, fino al pronunciamento della sentenza.</p>	<p><b>Completata</b></p>
2019	<p>L'Agenzia ha presentato un elevato tasso di pagamenti tardivi negli ultimi quattro anni e nel 18 % dei casi nel 2019. Tali debolezze ricorrenti espongono l'Agenzia a un rischio finanziario e reputazionale.</p>	<p><b>In corso</b></p>

## Risposta dell'Agenzia

**3.10.9.** Il dato definitivo per il 2020 relativo ai pagamenti tardivi mostra, rispetto all'esercizio precedente, una diminuzione del numero di pagamenti non conformi alle tempistiche prescritte: 11 % rispetto al 18 % del 2019. La percentuale dell'11 % comprende l'arretrato di pagamenti tardivi riportati dal 2019, senza il quale la percentuale per il 2020 sarebbe stata pari al 3 %.

**3.10.10.** L'EMSA prende atto dell'osservazione della Corte e ha rafforzato la procedura di verifica dei diritti per gli agenti temporanei/agenti contrattuali precedentemente in servizio presso l'Agenzia in qualità di esperti nazionali distaccati. A seguito di tale aggiornamento della procedura, vengono ora formalmente espletati e documentati controlli volti ad accertare che, al momento di diventare agente statutario, vi sia stato un cambiamento della residenza abituale.

**3.10.11.** Le deleghe conferite dal direttore esecutivo rispettano pienamente il regolamento finanziario e il regolamento istitutivo dell'EMSA. Il modo in cui le deleghe sono state definite dal direttore esecutivo dell'EMSA mirava ad assicurare la continuità operativa. Il conferimento di deleghe va ad aggiungersi alle diverse misure di attenuazione poste in essere per prevenire ed evitare potenziali rischi suscettibili di compromettere la legittimità e regolarità delle operazioni dell'EMSA. Dal giugno 2021 è in atto una nuova procedura in base alla quale tutti i controlli (ad esempio l'approvazione preliminare da parte del direttore esecutivo di tutte le decisioni adottate dal capo dipartimento delegato, la relazione del capo dipartimento sugli impegni sottoscritti) sono riportati in un registro centrale e debitamente documentati.

## 3.11. Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

### Introduzione

**3.11.1.** L'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza ("l'Agenzia" o "ENISA"), con sede ad Atene<sup>88</sup>, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>89</sup> che, dopo varie modifiche, è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/881<sup>90</sup>. Il compito principale dell'Agenzia consiste nel conseguire un elevato livello comune di cibersicurezza in tutta l'Unione, anche sostenendo attivamente gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nel miglioramento della cibersicurezza e fungendo da punto di riferimento per pareri e competenze per tutti i portatori di interessi pertinenti dell'Unione. La *figura 3.11.1* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>91</sup>.

**Figura 3.11.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

<sup>88</sup> La sede dell'Agenzia è stata trasferita da Heraklion ad Atene nel settembre 2019.

<sup>89</sup> GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

<sup>90</sup> GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.

<sup>91</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.enisa.europa.eu](http://www.enisa.europa.eu).

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.11.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.11.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.11.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>92</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>93</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>92</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>93</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.11.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.11.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti

**3.11.7.** Una delega temporanea, conferita dal precedente direttore esecutivo a un membro del personale, è scaduta il 31 dicembre 2019. Una nuova delega è stata attribuita a quest'ultimo dal nuovo direttore esecutivo il 12 febbraio 2020. Nel mentre, tale membro del personale ha autorizzato, perseguendo gli obiettivi dell'Agenzia, impegni di bilancio per un importo di 529 120 euro e pagamenti per 914 100 euro (3,5 % del totale degli stanziamenti di pagamento disponibili per il 2020) senza disporre di una delega valida. Si rileva che, a seguito dell'audit della Corte, l'Agenzia ha intrapreso misure per attenuare, in futuro, i rischi identificati.

#### Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti

**3.11.8.** A giudizio della Corte, eccetto che per i problemi descritti nella sezione “Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti”, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

#### **Altre questioni**

**3.11.9.** La Corte desidera attirare l'attenzione sul fatto che, a differenza di altre istituzioni (quali la Commissione europea), l'Agenzia non ha adottato norme interne per assicurare la continuità delle deleghe qualora gli ordinatori deleganti o delegati cessino le proprie funzioni.

Il ruolo di ordinatore differisce tra agenzie e istituzioni. Le istituzioni stesse esercitano la funzione di ordinatore, delegando le responsabilità connesse a membri del personale. I direttori generali e segretari generali delle istituzioni sono soltanto ordinatori delegati. Nelle agenzie, invece, il ruolo di ordinatore è attribuito al direttore esecutivo, che esegue il bilancio sotto la propria responsabilità.

Il nuovo direttore esecutivo è entrato in carica il 16 ottobre 2019. Il 12 febbraio 2020, ha conferito nuove deleghe a sette membri del personale. Nel mentre, questi hanno autorizzato operazioni sulla base delle deleghe conferite dal precedente direttore esecutivo. Ciò costituisce un'importante debolezza del controllo interno.

A seguito dell'audit della Corte, l'agenzia si è impegnata ad adottare una nuova decisione interna che fronteggi le questioni individuate.

**3.11.10.** Inoltre, la Corte ha rilevato le seguenti debolezze sistemiche gravi.

In un caso, la data di validità della delega conferita ad un membro del personale dotato di poteri delegati, era subordinata al suo contratto di lavoro, la cui scadenza era prevista per il 31 agosto 2019. Il contratto del membro del personale è stato prorogato nel febbraio 2019 dal direttore esecutivo, a differenza della delega. Una nuova delega gli è stata attribuita solo il 12 febbraio 2020. Nel mentre, tale membro del personale ha approvato impegni di bilancio per 1 197 960 euro e pagamenti ammontanti a 718 650 euro.

La delega conferita dal nuovo direttore esecutivo dell'ENISA nel febbraio 2020 stabiliva un massimale per i diversi titoli di bilancio, ma non per ciascuna linea di bilancio. Gli ordinatori delegati erano tenuti a accettare, mediante firma, le deleghe loro attribuite. Tale operazione è stata tuttavia realizzata molto tempo dopo, a distanza di oltre dieci mesi nella maggior parte dei casi. In un caso, un ordinatore delegato ha sottoscritto l'accettazione della propria delega individuale tre settimane dopo la scadenza del proprio potere di agire.

Infine, la Corte ha rilevato un'incongruenza nel livello di autorità approvato nella delega conferita ad un ordinatore delegato dal direttore esecutivo dell'ENISA. Il massimale

## Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

fissato nel quadro della delega per l'ordinamento, registrato anche nel sistema di gestione finanziaria, era di 500 000 euro, ma il documento di accettazione firmato dall'ordinatore delegato menzionava l'importo di 100 000 euro. L'ENISA ha rettificato tale incongruenza retroattivamente l'11 febbraio 2021.

### Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.11.11.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	L'Agenzia non disponeva di una politica sui posti "sensibili" che permettesse di individuare le funzioni "sensibili", mantenerle aggiornate e definire misure adeguate per mitigare il rischio di interessi di parte. Tale situazione non era in linea con le norme di controllo interno dell'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe adottare e attuare una politica sui posti "sensibili".	<b>Pendente</b>
2019	La Corte ha rilevato una serie di debolezze che pregiudicavano la trasparenza delle procedure di appalto pubblico dell'Agenzia controllate. Queste includevano una sovrapposizione tra i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione e un mancato rispetto delle scadenze per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione.	<b>Completata</b>
2019	In due contratti quadro per servizi, il criterio del prezzo era stato fondato esclusivamente sulle tariffe giornaliere e nessun altro criterio era stato incluso nel capitolato d'oneri in funzione di diversi scenari. Ciò fa sorgere il rischio che il/i contratto/i non garantisca(no) la realizzazione più economica dei relativi progetti.	<b>Completata</b>

Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
<b>2019</b>	In tre procedure di gara controllate, l'Agenzia aveva fissato il valore minimo del criterio di selezione relativo al "fatturato annuo" indipendentemente dal valore dei contratti e dalle condizioni in essi stabilite e senza valutare il rischio connesso.	<b>Completata</b>
<b>2019</b>	Nel 2019, l'ENISA ha aumentato significativamente il proprio ricorso al personale interinale (29 % del totale della forza lavoro effettiva) rispetto all'anno precedente. Ciò indica che l'Agenzia ha aumentato la propria dipendenza dai lavoratori interinali in tutta una serie di settori.	<b>In corso</b>

## Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	<p>Il contratto stipulato tra l'ENISA e l'agenzia di lavoro interinale non precisa le condizioni minime di impiego che consentono di giustificare la categoria in cui il lavoratore interinale è assunto. Inoltre, il personale interinale non beneficia delle stesse prestazioni sociali percepite dagli effettivi dell'Agenzia.</p>	<p>La Corte dei conti rileva l'esistenza di un procedimento pendente (causa C-948/19, Manpower Lit) dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE), che riguarda vari quesiti posti dalla Corte suprema lituana in merito all'applicazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, alle agenzie dell'UE. La pronuncia della CGUE in merito a tali quesiti potrebbe avere un impatto sulla posizione della Corte dei conti europea circa l'impiego di lavoratori interinali da parte dell'ENISA: la Corte si astiene pertanto dal presentare osservazioni sulla regolarità dell'approccio adottato dall'Agenzia a tale riguardo, anche in relazione al seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti, finché la CGUE non si sarà pronunciata in via definitiva in merito al procedimento.</p>

## Risposta dell'Agenzia

### 3.11.7.

L'ENISA accoglie con favore la presente osservazione, risultanza dell'audit, e prende atto delle debolezze individuate. L'Agenzia desidera sottolineare che le operazioni erano esenti da conflitti di interesse e non hanno compromesso i propri interessi finanziari. Come risulta dall'analisi interna, che l'Agenzia sta inoltre facendo convalidare da un revisore esterno, tali operazioni erano state effettuate in linea con gli obiettivi e per l'uso ufficiale dell'Agenzia stessa.

Per rispondere all'osservazione, l'Agenzia ha istituito un organismo di vigilanza indipendente a sé stante per monitorare l'esercizio della delega finanziaria, operando una netta e rigorosa separazione strutturale e funzionale tra le attività di esecuzione del bilancio e di controllo interno. L'ENISA confida che tali misure siano efficaci per gestire eventuali rischi futuri.

### 3.11.8.

L'ENISA desidera sottolineare che la valenza del parere sulla legittimità e regolarità è stata determinata da un evento isolato e non sistematico. L'Agenzia ha adottato le misure necessarie per affrontare la questione attuando un piano correttivo efficace (cfr. risposta al paragrafo 3.11.7 di cui sopra) che limita i rischi connessi alla gestione delle deleghe finanziarie.

### 3.11.9.

L'Agenzia ha agito in buona fede adottando un piano correttivo per attenuare le incertezze giuridiche e le osservazioni formulate dalla Corte in merito alla gestione della delega.

Nel 2021 l'ENISA ha introdotto norme interne che impongono al nuovo direttore esecutivo di confermare i diritti di delega finanziaria, in quanto i precedenti diritti di delega conferiti dal direttore esecutivo anteriormente in carica sono automaticamente revocati 90 giorni dall'inizio del mandato del nuovo direttore esecutivo.

Di conseguenza, la cessazione della delega è ora o predeterminata dalla delega originaria concessa dal direttore esecutivo (vale a dire limitata da una clausola di caducità) o prende effetto da uno specifico atto di revoca, mediante il quale la delega di poteri è esplicitamente revocata dall'autorità delegante alla persona interessata.

### 3.11.10.

Per quanto riguarda il primo punto, l'Agenzia riconosce che tale delega di diritti finanziari avrebbe dovuto essere prorogata dal precedente direttore esecutivo a seguito della proroga del contratto del personale interessato. Da novembre 2020 i relativi processi interni sono stati pertanto rivisti per prevenire il ripetersi di tale situazione: le deleghe finanziarie obbediscono ora a principi generali e non sono più concesse individualmente.

### Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

Per quanto riguarda il secondo punto, l'Agenzia riconosce che eventuali nuove deleghe di diritti finanziari dovrebbero essere formalmente accettate dal membro del personale entro un termine adeguato.

Da novembre 2020 i relativi processi interni sono stati pertanto rivisti, per prevenire il ripetersi di tale situazione: è stata introdotta una condizione sine qua non secondo la quale la delega finanziaria va accettata prima che siano conferiti i relativi diritti nel sistema di gestione finanziaria (ABAC).

Per quanto riguarda l'ultimo punto, l'ENISA riconosce il problema, dovuto a un errore materiale.

I processi interni sono stati pertanto rivisti per evitare che l'errore si ripeta in futuro, controllando che a ogni delega finanziaria corrisponda la relativa accettazione prima del conferimento dei diritti finanziari nel sistema ABAC.

Inoltre, il direttore esecutivo ha istituito un comitato di gestione del bilancio che, tra l'altro, riesamina anche l'esercizio dell'autorità delegata a livello dell'intera Agenzia per quanto riguarda le norme, le politiche e gli orientamenti messi in atto dal direttore esecutivo nonché l'aderenza ai principi della sana gestione finanziaria.

## 3.12. Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)

### Introduzione

**3.12.1.** L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ("l'Agenzia" o "ERA"), con sedi a Lille e Valenciennes, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, abrogato e sostituito nel 2016 dal regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>94</sup>. L'Agenzia ha il compito di potenziare il livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari e di elaborare un orientamento comune in materia di sicurezza, al fine di contribuire a creare un settore ferroviario europeo più competitivo e dotato di un elevato grado di sicurezza nonché di svolgere il ruolo di autorità dell'UE responsabile del rilascio di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari, del rilascio di certificati di sicurezza unici per le imprese ferroviarie nonché dell'approvazione di apparecchiature di terra dell'ERTMS. La *figura 3.12.1* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>95</sup>.

### Figura 3.12.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

<sup>94</sup> GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3 e GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1. Conformemente a quest'ultimo regolamento, la nuova denominazione dell'Agenzia ferroviaria europea è Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

<sup>95</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.era.europa.eu](http://www.era.europa.eu).

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.12.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.12.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.12.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>96</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>97</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>96</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>97</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.12.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.12.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.12.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.12.8.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2013	L'Agenzia ha sede a Lille e Valenciennes. I costi potrebbero essere verosimilmente ridotti se tutte le operazioni fossero centralizzate in un'unica sede.	<b>Pendente</b> <b>(esula dal controllo dell'Agenzia)</b>
2018	Nel 2019 l'Agenzia inizierà a raccogliere diritti e corrispettivi per compiti di certificazione. Ai sensi del nuovo regolamento, devono essere tenute presenti le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese (PMI). L'Agenzia dovrebbe introdurre controlli efficaci per verificare lo status di PMI dei richiedenti.	<b>Pendente</b>

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	<p>Ai sensi del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'Agenzia diritti e corrispettivi costituiscono entrate con destinazione specifica. Per pianificare adeguatamente i diritti e i corrispettivi, nonché i corrispondenti impegni e pagamenti in bilancio, sono necessarie alcune modifiche alle norme di attuazione del regolamento finanziario dell'Agenzia. I diritti e i corrispettivi possono essere fatturati soltanto dopo che è terminata la prestazione di un servizio e si possono emettere fatture intermedie solo ogni sei mesi. L'Agenzia dovrà monitorare da vicino i costi nonché emettere fatture per importi intermedi appena possibile.</p>	<p><b>Completata</b></p>
2019	<p>Nel 2019 l'ERA ha firmato "contratti a cascata" con tre imprese per l'assistenza nel processo di approvazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario. Ai sensi del regolamento finanziario ciò è possibile, purché il contratto quadro definisca con precisione tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi interessati. Nel caso in questione, il contratto quadro non è sufficientemente specifico. Inoltre, le offerte finanziarie degli offerenti erano basate unicamente su una tariffa giornaliera per giornata lavorativa, senza tener conto di elementi importanti quali i profili dei lavoratori o la complessità del lavoro svolto.</p>	<p><b>Completata</b></p>
2019	<p>Per una procedura d'appalto riguardante l'erogazione di servizi di catering, un membro del comitato di valutazione non è mai stato nominato in via formale. L'inclusione di tale membro nel comitato di valutazione in assenza di una nomina ufficiale rappresenta una debolezza interna che pregiudica la trasparenza della procedura d'appalto.</p>	<p><b>Completata</b></p>

## Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	<p>Nel quadro di un accordo sul livello dei servizi, la Commissione europea ha fatturato all'Agenzia la prestazione di diversi servizi informatici. L'importo includeva diritti per l'hosting di un sistema informatico, addebitati in funzione del numero di utenti. La Commissione europea ha imputato all'Agenzia un importo superiore al dovuto perché il numero di utenti utilizzato come base per la fatturazione non era corretto. Ciò denota debolezze nei controlli interni dell'Agenzia, in quanto dimostra che non è stata effettuata alcuna verifica della corrispondenza tra l'importo fatturato e le reali condizioni dell'accordo sul livello dei servizi.</p>	Pendente

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)

## Risposta dell'Agenzia

L'Agenzia prende atto della relazione della Corte.

## 3.13. Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

### Introduzione

**3.13.1.** L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (“l’Autorità” o “ESMA”), con sede a Parigi, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>98</sup>. La missione dell’Autorità è di rafforzare la tutela degli investitori e promuovere un funzionamento stabile e regolare dei mercati finanziari. L’ESMA compie la propria missione e persegue i propri obiettivi mediante quattro attività: la valutazione dei rischi per gli investitori, i mercati e la stabilità finanziaria; l’elaborazione di un codice unico per i mercati finanziari dell’UE; la promozione della convergenza nell’ambito della vigilanza; nonché la sorveglianza diretta delle entità finanziarie specifiche. La *figura 3.13.1* mostra i dati essenziali relativi all’Autorità<sup>99</sup>.

**Figura 3.13.1 – Dati essenziali relativi all’Autorità**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

*Fonte:* conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell’Autorità per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall’Autorità.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.13.2.** L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di

<sup>98</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84. Il 27 dicembre 2019, il regolamento istitutivo dell’ESMA è stato modificato dal regolamento (UE) n. 2019/2175 (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 80).

<sup>99</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Autorità, consultare il sito Internet: [www.esma.europa.eu](http://www.esma.europa.eu).

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

supervisione e di controllo dell’Autorità. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’Autorità.

**3.13.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.13.4.** L’audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati aziendali e professionali, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>100</sup> e le relazioni sull’esecuzione del bilancio<sup>101</sup> per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull’affidabilità dei conti

**3.13.5.** A giudizio della Corte, i conti dell’Autorità relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa

<sup>100</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>101</sup> Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Autorità e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.13.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

#### Altre questioni

**3.13.7.** Le tariffe addebitate alle agenzie di rating del credito si basano sulle loro entrate in qualità di persone giuridiche. Tale fatto crea un'opportunità quasi legittima di ridurre o evitare le commissioni attraverso il trasferimento delle entrate dalle agenzie di rating del credito sotto la giurisdizione dell'UE a entità a loro collegate residenti al di fuori dell'UE. L'ESMA ha valutato la possibilità di occorrenza di tale rischio e l'ha considerata bassa, sebbene continui ad assicurarne il seguito. Il regolamento sulle agenzie di rating del credito<sup>102</sup> offre a queste ultime la possibilità di eludere il meccanismo di fatturazione delle commissioni realizzando attività relative alla distribuzione dei rating e ai servizi ausiliari (quali la concessione di licenze a fonti di dati sui rating e la fornitura di prodotti e servizi inerenti alla ricerca e connessi agli utilizzatori dei rating) tramite imprese facenti parte di un gruppo che non sono agenzie di rating del credito registrate. Il regolamento è soggetto al diritto di iniziativa della Commissione europea in materia di modifiche legislative pertinenti. L'ESMA è consapevole del rischio e ha pubblicato un documento di consultazione<sup>103</sup> il 29 gennaio 2021. Successivamente a tale documento, il 21 giugno 2021

<sup>102</sup> Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, modificato dal regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, e dal regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013. Le commissioni delle agenzie di rating del credito sono incluse nel regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione europea, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE).

<sup>103</sup> Documento di consultazione ESMA 80-196-5019. Cfr. <https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma>.

ha presentato alla Commissione europea una perizia tecnica sulla modifica del regolamento al fine di attenuare il rischio.

**3.13.8.** Le commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni sono calcolate in base al fatturato pertinente di ciascun repertorio. L'importo è pari alla somma di un terzo di ciascuno dei seguenti elementi: le entrate generate dalle funzioni centrali del repertorio di dati; il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nell'esercizio precedente e il numero di negoziazioni segnalate in essere al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Sebbene i regolamenti delegati relativi ai repertori di dati sulle negoziazioni<sup>104</sup> e alle commissioni a questi imposte non stabiliscano un quadro di controllo completo e coerente per assicurare l'attendibilità delle informazioni, per tutti i repertori di dati sulle negoziazioni i revisori indipendenti hanno potuto formulare giudizi in cui dichiaravano che i relativi rendiconti finanziari per il 2019 (usati per calcolare le commissioni) fornivano un'immagine fedele e veritiera. Tuttavia, le informazioni presentate sul numero di negoziazioni segnalate a ciascun repertorio di dati nel corso del 2019 e sul numero di negoziazioni in essere registrate al 31 dicembre 2019 sono state sottoposte a un esame solo limitato dei revisori indipendenti. Il 24 marzo 2021, l'ESMA ha pubblicato un documento di consultazione<sup>105</sup>, nel quale propone una semplificazione del metodo utilizzato per determinare il fatturato dei repertori di dati sulle negoziazioni al fine di calcolare le commissioni annuali di vigilanza: vengono incluse unicamente le entrate ed escluse le cifre delle attività. In tale documento, l'ESMA informa di aver in programma di presentare alla Commissione europea a metà 2021 una consulenza tecnica sulla modifica dei regolamenti delegati relativi ai repertori di dati sulle negoziazioni.

<sup>104</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni [di seguito "regolamento EMIR", *European Market Infrastructure Regulation* (regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo)]. Le commissioni applicabili a un repertorio di dati sulle negoziazioni in virtù del regolamento EMIR sono incluse nel regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione europea, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012. A seguito della sua entrata in vigore, il regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (di seguito "regolamento SFTR", *Securities Financing Transactions Regulation*) dispone che l'ESMA è anche responsabile della registrazione, della vigilanza e del riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni. Le commissioni applicabili a un repertorio di dati sulle negoziazioni in virtù del regolamento SFTR sono incluse nel regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione europea.

<sup>105</sup> Documento di consultazione ESMA74-362-1864.

Cfr. <https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir>.

## Pagamenti

### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.13.9.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.13.10.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

**3.13.11.** Nel marzo 2020, l'ESMA ha firmato un "accordo quadro per servizi di dati" (corrispondente a un contratto quadro) con un'impresa canadese, per un periodo massimo di sette anni. L'importo massimo del contratto non era chiaramente indicato, il che riduce la trasparenza dell'accordo. L'ESMA aveva tuttavia stanziato per il contratto 270 000 euro per la sua durata massima, sulla base della commissione annuale in esso convenuta di 35 000 dollari USA.

Inoltre, il contratto è stato firmato da un ordinatore delegato autorizzato a firmare impegni giuridici per la pertinente linea di bilancio per un valore massimo di 135 000 euro, un importo inferiore al massimale del contratto. È questa una grave debolezza del controllo interno. Successivamente all'audit, l'ESMA ha intrapreso azioni correttive per porvi rimedio (il direttore esecutivo ha controfirmato il contratto quadro).

**3.13.12.** L'ESMA non ha applicato il tasso di interesse fissato nei regolamenti delegati della Commissione europea<sup>106</sup> ai pagamenti effettuati in ritardo da diverse agenzie di rating del credito e repertori di dati sulle negoziazioni in relazione ai contributi per il 2020. L'ordinatore delegato non ha accertato i crediti e non ha adottato alcuna decisione formale di rinuncia al recupero degli interessi di mora (penalità), il che contravviene alle disposizioni dell'articolo 101 del regolamento finanziario. Per il 2020, l'importo degli interessi maturati è pari a 13 601 euro.

<sup>106</sup> Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, sulle agenzie di rating del credito (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6), regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, sui repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4), nonché regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, sui repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 58).

## Osservazioni sui controlli interni

**3.13.13.** La Corte ha constatato debolezze nei controlli interni per quanto riguarda il monitoraggio del tempo di lavoro fatturato all'ESMA in un contratto T&M (*time and means contract*), nell'ambito di un contratto quadro per servizi di consulenza informatica.

Nel giugno 2019, l'ESMA ha emesso ad un contraente un buono d'ordine per 106 giorni lavorativi, ad un costo totale di 61 086 euro. L'oggetto del buono d'ordine era il numero dei giorni lavorativi (per la maggior parte fuori sede) ripartito tra gli incarichi assegnati (pacchetti di lavoro multipli). La Corte ha rilevato che i controlli realizzati dall'ESMA per verificare l'effettivo numero di giorni lavorativi effettuati fuori sede erano inadeguati. Inoltre, la scelta di un contratto T&M non è ideale nel caso di lavori realizzati fuori sede, a meno che non siano operativi strumenti di monitoraggio del tempo fatturato.

In questo caso, per approvare le fatture del contraente, l'ESMA si è concentrata soprattutto sulle realizzazioni attese, monitorando il tempo fatturato nel complesso in funzione dell'importo massimo. Tuttavia, non ha tenuto traccia regolarmente (ossia, ogni mese) del tempo fatturato dal contraente, nonostante il contratto quadro lo richiedesse.

L'ESMA disponeva pertanto di controlli deboli per confermare che i pagamenti a favore del contraente si basassero su schede di registrazione delle ore di lavoro prestate, presentate in tempo utile. Ciò denota una carenza significativa del controllo interno.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.13.14.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	Il ricorso a contratti per servizi informatici per la messa a disposizione di personale ha aggirato l'applicazione delle norme dell'UE in materia sociale e occupazionale ed espone l'Autorità a rischi legali e reputazionali. L'Autorità dovrebbe accertarsi che i contratti evitino qualsiasi confusione tra la prestazione di servizi informatici e la messa a disposizione di lavoratori interinali.	<b>Completata</b>
2018	Avanzi e disavanzi relativi alle commissioni applicate alle agenzie di rating del credito e ai repertori di dati sulle negoziazioni possono generare un finanziamento incrociato annuale di attività. L'Autorità dovrebbe trovare modi per evitare tali finanziamenti incrociati.	<b>In corso</b>
2019	L'Autorità non ha mai aggiustato i contributi versati dalle autorità nazionali competenti, basati su cifre stimate, al regime pensionistico per l'esercizio <i>n</i> per tener conto delle cifre reali, né ha previsto di farlo.	<b>In corso</b>

## Risposta dell'Autorità

**3.13.7.** L'ESMA accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti riconosca gli sforzi compiuti dall'ESMA per ridurre il rischio di elusione del regolamento CRA da parte delle agenzie di rating del credito in relazione alle commissioni. L'ESMA conferma che il parere tecnico sulla revisione del regolamento per quanto riguarda le commissioni addebitate dall'ESMA alle agenzie di rating del credito (rif. ESMA80-196-5324) è stato presentato alla Commissione europea il 21 giugno 2021. Spetta ora alla Commissione stabilire se e come intende proporre una revisione del quadro legislativo.

**3.13.8.** Nella seconda metà del 2021 l'ESMA presenterà alla Commissione europea il proprio parere tecnico sulla modifica della legislazione in materia di gestione delle commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni. Successivamente, la Commissione dovrà determinare l'adozione di una proposta di revisione del quadro legislativo.

**3.13.11.** In via eccezionale, per il contratto in questione, l'ESMA ha dovuto utilizzare il modello del fornitore anziché il proprio modello di contratto quadro. Il modello utilizzato era fuorviante e comprendeva solo l'importo per il primo anno di servizio (35 000 dollari USA) e non l'importo massimo per l'intera durata dell'accordo, da qui la firma dell'ordinatore sottodelegato per un valore massimo di 135 000 euro. L'ESMA sta definendo istruzioni operative per garantire un adeguato livello di controllo interno nel caso in cui, in futuro, si trovi nuovamente nella situazione di utilizzare il modello di contratto quadro del contraente anziché il consueto modello dell'Autorità.

**3.13.12.** L'ESMA ritiene che la decisione di rinuncia dell'ordinatore mediante scambio di messaggi di posta elettronica sia stata efficiente data l'irrilevanza dell'importo (0,1 % delle commissioni totali delle agenzie di rating del credito e dei repertori di dati sulle negoziazioni nel 2020). A seguito delle osservazioni della Corte, l'ESMA ha ulteriormente rafforzato la gestione dei ritardi di pagamento. L'ESMA ha messo in atto le seguenti azioni: a) una regolare segnalazione interna automatizzata dei ritardi accumulati nei pagamenti; b) istruzioni operative interne sulla determinazione dei crediti e sui criteri per la valutazione delle potenziali rinunce per tutte le fonti di entrate; c) uno specifico flusso di lavoro elettronico che faciliti un processo decisionale tempestivo, comprovato e formale per quanto riguarda gli interessi maturati.

## Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

**3.13.13.** L'ESMA ha recentemente adottato una serie di azioni preventive volte a rafforzare il controllo interno nell'ambito di contratti quadro per servizi di consulenza. L'ESMA ha elaborato orientamenti interni sulla gestione dei contratti TIC contenenti una descrizione chiara dei diversi tipi di contratti e i pertinenti obblighi di monitoraggio. Inoltre, l'Autorità sta attualmente preparando una formazione sulla gestione dei contratti rivolta ai responsabili di progetto e ad altro personale pertinente da impartire nel 2021.

## 3.14. Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

### Introduzione

**3.14.1.** L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ("l'Agenzia" o "EU-OSHA"), con sede a Bilbao, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio<sup>107</sup>, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019<sup>108</sup>. L'Agenzia ha il compito di raccogliere e diffondere le informazioni sulle priorità nazionali e dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di sostenere gli organi nazionali e dell'UE interessati nella formulazione e nell'attuazione delle politiche, nonché di provvedere all'informazione sulle misure di prevenzione. La *figura 3.14.1* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>109</sup>.

**Figura 3.14.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

<sup>107</sup> GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 del Consiglio (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).

<sup>108</sup> GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58.

<sup>109</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.osha.europa.eu](http://www.osha.europa.eu).

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.14.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.14.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.14.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>110</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>111</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>110</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>111</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.14.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.14.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.14.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.14.8.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	Il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2019 era elevato sia per il Titolo II che per il Titolo III. L’Agenzia dovrebbe analizzare le ragioni dei riporti eccessivi e migliorare di conseguenza la pianificazione del bilancio.	In corso
2019	In un caso, l’Agenzia ha acquistato servizi superando il massimale stabilito dal contratto, senza che a quest’ultimo venisse apportata alcuna modifica.	N.a.
2019	In un caso, l’Agenzia ha rimborsato le spese di alloggio sulla base di un importo forfettario giornaliero, mentre il contratto stabiliva che tali rimborsi vanno effettuati in funzione di spese reali riportate su documenti giustificativi.	N.a.
2019	Il livello degli stanziamenti riportati denota una stima in eccesso del fabbisogno di bilancio ed è in contraddizione con il principio di bilancio dell’annualità.	In corso

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

## **Risposta dell'Agenzia**

L'Agenzia prende atto della relazione della Corte.

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

## 3.15. Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

### Introduzione

**3.15.1.** La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (“la Fondazione” o “Eurofound”), con sede a Dublino, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75<sup>112</sup> del Consiglio, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>113</sup>. Ha il compito di contribuire alla concezione e alla realizzazione di migliori condizioni di vita e di lavoro nell’Unione sviluppando e diffondendo cognizioni in materia. La *figura 3.15.1* mostra i dati essenziali relativi alla Fondazione<sup>114</sup>.

**Figura 3.15.1 – Dati essenziali relativi alla Fondazione**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

*Fonte:* conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi della Fondazione per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dalla Fondazione.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.15.2.** L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo della Fondazione. A ciò si aggiungono gli elementi probatori

<sup>112</sup> GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

<sup>113</sup> GU L 30 del 31.1.2019, pag. 74.

<sup>114</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività della Fondazione, consultare il sito Internet:[www.eurofound.europa.eu](http://www.eurofound.europa.eu).

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione della Fondazione.

**3.15.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.15.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>115</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>116</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.15.5.** A giudizio della Corte, i conti della Fondazione relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa

<sup>115</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>116</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario della Fondazione e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.15.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.15.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.15.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

**3.15.9.** Nella relazione di audit relativa all'esercizio 2019, la Corte ha concluso che una serie di procedure di appalto per la fornitura di elettricità e la ristrutturazione dei servizi igienici erano irregolari. Ne consegue che tutti i successivi pagamenti effettuati in relazione a tali contratti sono irregolari. Nel 2020, i pagamenti relativi ai contratti sono ammontati a 62 470 euro per l'elettricità e a 174 730 euro per la ristrutturazione.

## Osservazioni sui controlli interni

**3.15.10.** Le "funzioni sensibili" sono quelle per le quali un membro del personale ha un grado di potere decisionale sufficiente a permettergli, potenzialmente, di abusare di tale potere per tornaconto personale. La gestione delle funzioni sensibili è un elemento standard del controllo interno, mirante a ridurre il rischio ad un livello accettabile. In un quadro di controllo interno efficace, i rischi associati alle funzioni sensibili sono gestiti tramite controlli di

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

mitigazione e la mobilità del personale. Eurofound dispone di una politica che definisce le funzioni sensibili ed i connessi controlli di mitigazione, ma l'inventario dei posti sensibili non è aggiornato dal 2012 e non corrisponde più all'organizzazione interna attuale della Fondazione. A seguito dell'audit della Corte, il 23 giugno 2021 Eurofound ha adottato una nuova politica in materia di posti sensibili.

### **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.15.11.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	Nella relazione di audit per l'esercizio finanziario 2019, la Corte ha concluso che la procedura di appalto per la fornitura di elettricità era irregolare. Di conseguenza, tutti i successivi pagamenti effettuati nell'ambito di tale contratto sono irregolari.	<b>In corso</b>
2019	Nella relazione di audit per l'esercizio finanziario 2019, la Corte ha concluso che la procedura di appalto per la ristrutturazione dei servizi igienici di Eurofound era irregolare. Di conseguenza, tutti i successivi pagamenti effettuati nell'ambito di tale contratto sono irregolari.	<b>In corso</b>

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

## Risposta della Fondazione

**3.15.9.** Eurofound ha già accettato le conclusioni della Corte dell'anno precedente e ha attuato l'azione avviando una nuova gara d'appalto per il contratto per l'energia elettrica all'inizio del 2021. I relativi pagamenti sono stati una conseguenza diretta delle procedure di gara iniziali.


Il pagamento finale per la ristrutturazione dei servizi igienici è stato eseguito nel 2020.

## 3.16. Agenzia del GNSS (*Global Navigation Satellite System*) europeo (GSA)

### Introduzione

**3.16.1.** L'Agenzia del GNSS (*Global Navigation Satellite System* – Sistema globale di navigazione satellitare) europeo ("l'Agenzia" o "GSA"), con sede a Praga, ha ereditato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutti i compiti che erano stati già assegnati all'impresa comune Galileo. Fino al periodo considerato, tali attività sono state espletate dalla GSA nel quadro del regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>117</sup>, così come modificato dal regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. Inoltre, la Commissione europea ha affidato la gestione del sistema europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) all'Agenzia tramite un accordo di delega. La **figura 3.16.1** mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>118</sup>.

**Figura 3.16.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.16.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di

<sup>117</sup> GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

<sup>118</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.gsa.europa.eu](http://www.gsa.europa.eu).

### Agenzia del GNSS (*Global Navigation Satellite System*) europeo (GSA)

supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.16.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.16.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia del GNSS europeo, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>119</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>120</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.16.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa

<sup>119</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>120</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Agenzia del GNSS (*Global Navigation Satellite System*) europeo (GSA)

e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

### **Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti**

#### **Entrate**

##### **Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti**

**3.16.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

#### **Pagamenti**

##### **Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti**

**3.16.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

### **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.16.8.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia del GNSS (*Global Navigation Satellite System*) europeo (GSA)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
<b>2014</b>	Non esiste alcuna copertura assicurativa per le immobilizzazioni materiali.	<b>Completata</b>
<b>2017</b>	Appalti elettronici: a fine 2019, l'Agenzia non stava ancora usando nessuno degli strumenti informatici relativi agli appalti elettronici sviluppati dalla Commissione europea.	<b>In corso</b>
<b>2019</b>	Non vi è alcuna strategia globale ex ante o ex post intesa a confermare l'esattezza dei costi che l'ESA dichiara di aver sostenuto nel quadro dell'attuazione dei programmi EGNOS e Galileo. Ciò fa insorgere il rischio che i pagamenti effettuati dalla GSA a favore dell'ESA siano calcolati sulla base di costi inesatti, con delle ripercussioni sui conti della GSA.	<b>In corso</b>
<b>2019</b>	I ritardi nell'attuazione del nuovo quadro di controllo interno della GSA e nell'approvazione del piano di continuità operativa riflettono significative debolezze interne dell'Agenzia. Il piano di continuità operativa deve essere formalizzato e aggiornato.	<b>Completata</b>

Agenzia del GNSS (*Global Navigation Satellite System*) europeo (GSA)

## Risposta dell'Agenzia

L'Agenzia prende atto della relazione della Corte.



**Agenzie finanziate a valere sulla  
rubrica 2  
("Crescita sostenibile: risorse naturali")  
del QFP**

## 3.17. Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

### Introduzione

**3.17.1.** L'Agenzia europea dell'ambiente ("l'Agenzia" o "AEA"), con sede a Copenaghen, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio<sup>121</sup>. È responsabile dell'attuazione di una rete di osservazione che fornisca alla Commissione, al Parlamento, agli Stati membri e, più in generale, al pubblico informazioni attendibili sullo stato dell'ambiente. Tali informazioni dovrebbero, in particolare, permettere all'Unione europea e agli Stati membri di agire al fine di salvaguardare l'ambiente e di valutare l'efficacia di tale azione. La [figura 3.17.1](#) mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>122</sup>.

**Figura 3.17.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

*Fonte:* conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.17.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di

<sup>121</sup> GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1, abrogato dal regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

<sup>122</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.eea.europa.eu](http://www.eea.europa.eu).

## Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.17.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.17.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia europea dell'ambiente, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>123</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>124</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.17.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa

<sup>123</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>124</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.17.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.17.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.17.8.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	L'Agenzia ha aumentato il massimale del contratto quadro senza apportare una formale modifica al contratto. L'Agenzia dovrebbe migliorare il monitoraggio dei massimali del contratto quadro e formalizzare qualsivoglia modifica ai contratti, in linea con le disposizioni in materia di appalti pubblici.	<b>Completata</b>
2018	L'Agenzia dovrebbe adottare e attuare una politica sui posti "sensibili".	<b>Completata</b>
2019	L'Agenzia non ha monitorato correttamente il consumo cumulato dell'ammontare del contratto prima di effettuare nuovi ordini. Di conseguenza, ha acquistato servizi superando di 38 456 euro (19,2 %) il massimale stabilito dal contratto.	<b>Completata</b>

Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

## Risposta dell'Agenzia

L'Agenzia prende atto della relazione della Corte.

## 3.18. Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

### Introduzione

**3.18.1.** L'Agenzia europea di controllo della pesca ("l'Agenzia" o "EFCA"), con sede a Vigo, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio<sup>125</sup>, in seguito modificato dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>126</sup>. Il suo compito principale consiste nell'organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri al fine di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme delle norme della politica comune della pesca. La *figura 3.18.1* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>127</sup>.

**Figura 3.18.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

*Fonte:* conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.18.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di

<sup>125</sup> GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

<sup>126</sup> GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18.

<sup>127</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.efca.europa.eu](http://www.efca.europa.eu).

## Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

supervisione e di controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’Agenzia.

**3.18.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.18.4.** L’audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell’Agenzia europea di controllo della pesca, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>128</sup> e le relazioni sull’esecuzione del bilancio<sup>129</sup> per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

---

<sup>128</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>129</sup> Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.18.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.18.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.18.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

## **Risposta dell'Agenzia**

L'Agenzia prende atto della relazione della Corte.



**Agenzie finanziate a valere sulla  
rubrica 3  
("Sicurezza e cittadinanza") del QFP**

## 3.19. Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

### Introduzione

**3.19.1.** L'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto ("l'Agenzia" o "CEPOL"), con sede a Budapest, è stata istituita dal regolamento (UE) 2015/2219<sup>130</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio. Essa consiste in una rete che riunisce gli istituti nazionali di formazione degli Stati membri per dispensare sessioni di formazione, basate su norme comuni, destinate agli alti funzionari e ufficiali di polizia. La *figura 3.19.1* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>131</sup>.

**Figura 3.19.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.19.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di

<sup>130</sup> GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1.

<sup>131</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.cepol.europa.eu](http://www.cepol.europa.eu).

Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.19.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.19.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>132</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>133</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.19.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione

<sup>132</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>133</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## **Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti**

### **Entrate**

**Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti**

**3.19.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### **Pagamenti**

**Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti**

**3.19.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.19.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## **Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni**

**3.19.9.** CEPOL ha sostenuto i costi della penale per la cancellazione di una prenotazione alberghiera in vista di evento di formazione che avrebbe dovuto svolgersi dall'8 all'11 settembre 2020 a Budapest. L'evento è stato cancellato a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19 imposte dal governo ungherese a partire dal 1° settembre 2020. Se avesse invece invocato la clausola di forza maggiore presente nel contratto quadro, CEPOL avrebbe potuto annullare la prenotazione gratuitamente. CEPOL avrebbe dovuto prevedere la possibilità che l'evento previsto dovesse essere annullato a causa della pandemia di COVID-19. La prenotazione dell'hotel in vista dell'evento era stata effettuata il 29 giugno 2020. A tale data, la situazione in Ungheria e nel resto d'Europa era già incerta, e le attività operative di CEPOL erano state quasi completamente sospese. CEPOL non ha tutelato in maniera efficace gli interessi finanziari dell'UE: avrebbe dovuto, come previsto dal contratto, respingere la

Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

fattura di 5 335 euro emessa dall'hotel per le spese di annullamento. Il relativo pagamento è pertanto irregolare.

## Osservazioni sul controllo interno

**3.19.10.** Nell'ambiente di controllo interno di CEPOL, la Corte ha rilevato le seguenti debolezze relative alla gestione degli impegni di bilancio. In un caso, l'Agenzia ha contratto tre impegni giuridici prima dell'approvazione degli impegni di bilancio corrispondenti. Ciò costituisce una violazione delle disposizioni dell'articolo 73 del regolamento finanziario quadro, che stabilisce le regole applicabili alle operazioni di spesa. Vi è pertanto il rischio che CEPOL firmi un contratto senza disporre delle risorse di bilancio necessarie.

In un altro caso, due contratti specifici differenti (impegni giuridici) sono stati legati allo stesso singolo impegno di bilancio specifico. Ciò non è conforme alle disposizioni dell'articolo 112, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario dell'UE<sup>134</sup>. Tale mancanza di conformità nuoce alla trasparenza del monitoraggio dei contratti corrispondenti in ABAC (sistema di gestione finanziaria)

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.19.11.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

---

<sup>134</sup> Ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario dell'UE, quando il destinatario e l'importo sono determinati è obbligatorio stabilire un impegno di bilancio specifico (per ogni impegno giuridico).

Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2016	L'alto avvicendamento del personale potrebbe incidere sulla continuità operativa e sulla capacità dell'Agenzia di attuare le attività previste nel programma di lavoro. Solo un numero limitato di domande proveniva da altri Stati membri.	<b>In corso</b>
2017	L'Agenzia pubblica avvisi di posti vacanti sul proprio sito Internet e sui social media, ma non sul sito dell'EPSO, l'Ufficio europeo di selezione del personale.	<b>Completata</b>
2019	Un ordinatore delegato ha contratto un impegno di bilancio per un valore superiore all'importo massimo per il quale dispone di diritti di autorizzazione. L'Agenzia dovrebbe garantire la corrispondenza tra i diritti di autorizzazione assegnati nell'ABAC e le decisioni scritte del direttore esecutivo.	<b>Completata</b>
2019	Un ordinatore delegato ha firmato un contratto quadro per un valore superiore all'importo massimo per il quale dispone di diritti di autorizzazione. Il direttore esecutivo dovrebbe assicurarsi che sia stabilita una catena di sottodeleghe precise per coprire le assenze.	<b>Completata</b>

Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

## Risposta dell'Agenzia

**3.19.9.** L'Agenzia ha preso atto delle constatazioni della Corte; tuttavia, non concorda sul fatto che il pagamento sia irregolare. Il pagamento è stato effettuato in linea con le disposizioni contrattuali, dopo che CEPOL ha applicato la normale clausola risolutiva e ha negoziato con successo la soppressione della mezza pensione; pagando di conseguenza solo il 65 % del servizio inizialmente previsto.

Poiché l'importo complessivo non è elevato, sarebbe economicamente ingiustificato rischiare di aprire una controversia dall'esito incerto. Nella fattispecie, abbiamo ritenuto che una soluzione negoziata fosse più appropriata di una controversia relativa a una causa di forza maggiore.

**3.19.10.** L'Agenzia ha preso atto e accetta le constatazioni della Corte. Le inadempienze sono state causate da un errore di natura amministrativa.

## 3.20. Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

### Introduzione

**3.20.1.** L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ("l'Ufficio" o "EASO") ha sede a La Valletta. È stato istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>135</sup>, al fine di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo e di assistere gli Stati membri ad assolvere i propri obblighi (derivanti dal diritto dell'UE o internazionale) di fornire protezione alle persone che ne hanno bisogno. Dal 2015 l'EASO fornisce sostegno alla Grecia, all'Italia, a Cipro e a Malta nel contesto della crisi migratoria.

**3.20.2.** L'Ufficio gestisce le operazioni relative alla crisi dei rifugiati, con uffici regionali in Italia e in Grecia e, dal 2018, a Cipro. Tale assetto decentrato costituisce un'ulteriore sfida per l'attuazione di operazioni conformi al quadro giuridico applicabile.

**3.20.3.** Nello svolgere le proprie operazioni, l'EASO dipende in certa misura dalla cooperazione con gli Stati membri, ad esempio in termini di esperti nazionali messi a disposizione per la costituzione del gruppo d'intervento in materia di asilo (quale definito all'articolo 15 del regolamento istitutivo dell'EASO). Dato che il numero di esperti nazionali messi a disposizione è limitato, l'EASO si avvale anche di personale interinale a contratto per lo svolgimento di compiti di sostegno operativo sul campo. La *figura 3.20.1* mostra i dati essenziali relativi all'Ufficio<sup>136</sup>.

---

<sup>135</sup> GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

<sup>136</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Ufficio, consultare il sito Internet: [www.easo.europa.eu](http://www.easo.europa.eu).

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

**Figura 3.20.1 – Dati essenziali relativi all'Ufficio**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Ufficio per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Ufficio.

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.20.4.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Ufficio. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Ufficio.

**3.20.5.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina [370](#) è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

#### 3.20.6. L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>137</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>138</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

#### Affidabilità dei conti

##### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.20.7.** A giudizio della Corte, i conti dell'Ufficio relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Ufficio e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

---

<sup>137</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>138</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.20.8.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.20.9.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

### Altre questioni

**3.20.10.** Senza mettere in discussione il giudizio sopra espresso, la Corte desidera attirare l'attenzione sul fatto che un procedimento pendente dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, la causa T-621/20 (EMCS/EASO), ha un'incidenza su alcuni aspetti del proprio giudizio di audit. Nel 2020, l'EASO ha indetto una procedura aperta per la messa a disposizione di lavoratori interinali per rafforzare l'organico presso la propria sede e fornire sostegno alle attività a Malta. L'importo totale stimato era di 27,7 milioni di euro su 48 mesi. Nell'ottobre 2020, l'offerente non aggiudicatario ha presentato un reclamo ufficiale avverso l'EASO dinnanzi al Tribunale dell'Unione europea per contestare l'esito della procedura di appalto.

**3.20.11.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

**3.20.12.** La Corte ha constatato che le procedure di appalto realizzate nel 2016 e nel 2017 in relazione ai locali dell'EASO affittati a Roma erano irregolari. In virtù del regolamento finanziario dell'UE, l'EASO era tenuta a svolgere indagini del mercato prima di affittare i locali, ma non l'ha fatto. Ne consegue che tutti i successivi pagamenti effettuati in relazione a tale contratto sono irregolari. Nel 2020, i pagamenti associati sono ammontati a 266 523 euro.

## Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

**3.20.13.** Nel 2020, sono stati effettuati pagamenti connessi a procedure di appalto dichiarate irregolari dalla Corte negli anni precedenti (ossia agli appalti per la locazione di locali a Lesbo, per il personale interinale in Italia e per gli esperti esterni) per un importo di 911 325 euro. Questi pagamenti sono irregolari. La tabella sul seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti contiene informazioni dettagliate sulle procedure di appalto in questione.

**3.20.14.** Nel 2020, 16 posti dirigenziali erano vacanti presso l'EASO. Dieci di questi erano occupati ad interim da oltre un anno. Ciò contravviene allo statuto del personale, che prevede una durata massima di un anno per il mandato di personale direttivo temporaneo. Tale precarietà a livello di posizioni direttive può pregiudicare la gestione e la continuità strategica dell'EASO.

### Osservazioni sulla gestione di bilancio

**3.20.15.** Nel 2020, il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato basso, con un valore dell'81 %. I riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo III (spese operative) sono risultati elevati, raggiungendo il 33,8 % degli stanziamenti per tale titolo (25,6 milioni di euro). Il tasso di annullamento degli stanziamenti di bilancio riportati dal 2019 al 2020 è risultato anch'esso elevato (19 %). Tale situazione è in contrasto con il principio dell'annualità del bilancio. Per porvi rimedio, l'EASO dovrebbe migliorare la propria pianificazione di bilancio e i cicli di attuazione.

### Osservazioni sui controlli interni

**3.20.16.** Nel 2018, il direttore esecutivo ad interim dell'EASO ha proposto un piano d'azione sulla governance inteso a ripristinare la fiducia, sia all'interno che all'esterno, rafforzare il quadro di governance interna e ricostruire le capacità interne. Da allora, l'EASO si è impegnata costantemente per rafforzare la propria governance e il sistema di controllo interno utilizzato, e la maggior parte delle azioni stabilite nel piano è stata portata a termine.

Nel gennaio 2020, l'EASO ha abbandonato il piano d'azione sulla governance<sup>139</sup>. A quel tempo, ha indicato che 51 azioni erano state completate e che 10 erano in corso. Le azioni ancora in corso alla data dell'ultimo aggiornamento sono state integrate nei nuovi strumenti di

---

<sup>139</sup> Decisione del consiglio di amministrazione n. 53 del 17 giugno 2019, modificata dalla decisione del consiglio di amministrazione n. 60 del 18 febbraio 2020 e aggiornata dalla decisione del consiglio di amministrazione n. 71 del 18 marzo 2021.

## Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

monitoraggio istituiti dall'EASO: la relazione trimestrale di monitoraggio al consiglio di amministrazione<sup>140</sup> e l'autovalutazione annuale del controllo interno<sup>141</sup>.

Dall'audit della Corte è emerso che alcune di queste azioni in corso sono ancora pertinenti e devono essere esaminate in maniera approfondita. Riguardano nello specifico il numero di lavoratori interinali che sostituiscono i membri del personale, il numero di posti dirigenziali vacanti e l'aggiornamento della politica in materia di conflitti di interessi.

**3.20.17.** Nel 2020, l'EASO non aveva ancora messo a punto e adottato un piano di continuità operativa. Le dimensioni e la complessità delle operazioni dell'EASO, nonché eventi recenti quali la pandemia di COVID-19, sottolineano l'importanza di disporre di un piano di continuità operativa formalizzato e aggiornato. Il problema riflette una debolezza interna nelle procedure dell'Ufficio. A seguito dell'audit della Corte, l'Ufficio ha approvato il proprio piano di continuità operativa il 31 maggio 2021.

### Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.20.18.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

---

<sup>140</sup> Le relazioni trimestrali di monitoraggio al consiglio di amministrazione valutano i progressi compiuti dall'EASO verso il conseguimento di obiettivi predefiniti nei seguenti settori chiave della governance: programma di lavoro, risorse umane, impegno del personale, controllo interno, appalti, bilancio e finanze.

<sup>141</sup> Conformemente al nuovo quadro di controllo interno, l'autovalutazione annuale del controllo interno è effettuata applicando la metodologia della Commissione europea al fine di individuare le carenze a livello di governo societario e di controllo interno.

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2017	L'EASO non ha conseguito il valore-obiettivo in materia di assunzione del personale fissato nella tabella dell'organico.	In corso <sup>142</sup>
2017	Non esisteva alcuna struttura di audit interno.	N.a. <sup>143</sup>
2017	Il monitoraggio della conformità dei contratti alle norme nazionali sui lavoratori interinali è stato inadeguato.	La Corte dei conti rileva l'esistenza di un procedimento pendente (causa C-948/19, Manpower Lit) dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE), che riguarda vari quesiti posti dalla Corte suprema lituana in merito all'applicazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, alle agenzie dell'UE. La pronuncia della CGUE in merito a tali quesiti potrebbe avere un impatto sulla posizione della Corte dei conti europea circa l'impiego di lavoratori interinali da parte dell'Ufficio: la Corte si astiene pertanto dal

<sup>142</sup> I valori-obiettivo relativi alla tabella dell'organico per il 2017, il 2018 e il 2019 sono raggiunti. Nonostante i progressi compiuti nell'attrarre nuovo personale, il valore-obiettivo relativo alla tabella dell'organico per il 2020 non è stato raggiunto.

<sup>143</sup> Il 18 marzo 2021, il consiglio di amministrazione dell'EASO ha formulato una conclusione negativa sull'efficacia in relazione ai costi e sul valore aggiunto di istituire una struttura di audit interno in aggiunta alla funzione di audit interno già svolta dal servizio di audit interno (IAS) della Commissione europea.

## Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
		presentare osservazioni sulla regolarità dell'approccio adottato dall'EASO a tale riguardo, anche in relazione al seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti, finché la CGUE non si sarà pronunciata in via definitiva in merito al procedimento.
2017	La Corte ha constatato che, nel 2017, le procedure applicate dall'EASO per il monitoraggio delle spese di viaggio erano carenti. In particolare, spesso i documenti giustificativi non erano richiesti. L'EASO sta conducendo un'indagine interna in merito.	In corso
2017	Sono state rilevate significative debolezze nelle seguenti aree: valutazione dei bisogni, modifiche dei contratti.	In corso
2017	Nelle relazioni di audit per l'esercizio finanziario 2017, la Corte ha concluso che le procedure di appalto per la locazione dei locali dell'EASO a Lesbo erano irregolari. Di conseguenza, tutti i successivi pagamenti nell'ambito di tale contratto sono irregolari.	In corso
2018	I contratti con imprese informatiche erano formulati in modo tale da poter prevedere la "messa a disposizione" di lavoratori interinali tramite agenzia anziché la fornitura di servizi o prodotti informatici chiaramente definiti, il che non sarebbe conforme allo statuto dei funzionari dell'UE e alle norme dell'UE in materia sociale e occupazionale. L'EASO dovrebbe accertarsi che i contratti siano formulati in modo tale da evitare qualsiasi	In corso

## Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
	confusione tra la prestazione di servizi informatici e la messa a disposizione di lavoratori interinali.	
<b>2018</b>	Il piano d'azione sulla governance dell'EASO riportava una valutazione sull'attuazione delle norme di controllo interno dell'Ufficio. La valutazione ha fatto emergere debolezze e inefficienze significative per la maggior parte delle norme di controllo interno e dei criteri di valutazione.	<b>N.a.</b> <b>(Cfr. paragrafo 3.20.16)</b>
<b>2018</b>	L'EASO dovrebbe stabilire controlli finanziari ex post efficaci.	<b>In corso</b>
<b>2018</b>	L'EASO dovrebbe stabilire una politica efficace per la gestione dei locali affittati e dei servizi connessi.	<b>Completata</b>
<b>2018</b>	Nella relazione di audit per l'esercizio finanziario 2018, la Corte ha concluso che la procedura di appalto per la messa a disposizione di lavoratori interinali in Italia era irregolare. Di conseguenza, tutti i successivi pagamenti effettuati nell'ambito di tale contratto sono irregolari.	<b>In corso</b>
<b>2019</b>	Nel 2019 la Corte ha concluso che le procedure di selezione ed assunzione degli esperti esterni mancavano sistematicamente di una pista di controllo valida (in violazione del disposto dell'articolo 36,	<b>In corso</b>

## Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
	paragrafo 3, del regolamento finanziario). Di conseguenza, tutti i successivi pagamenti nell'ambito di tali contratti sono irregolari.	

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

## Risposta dell'Ufficio

**3.20.12.** L'EASO prende atto dell'osservazione. L'Ufficio ha elaborato un piano d'azione per esaminare l'osservazione e sta valutando soluzioni ottimali per l'affitto di locali a Roma. Il piano d'azione sarà riferito al consiglio di amministrazione dell'EASO e sarà seguito da vicino dalla dirigenza dell'Agenzia.

**3.20.13.** L'EASO prende atto dell'osservazione. L'Ufficio desidera ribadire che le azioni correttive relative a procedure di appalto irregolari per lavoratori interinali in Italia e all'invito a manifestare interesse sono state attuate, mentre le azioni correttive per la locazione a Lesbo sono in corso.

**3.20.14.** L'EASO prende atto dell'osservazione. L'Ufficio intende riassicurare la Corte in merito al fatto che il piano di assunzioni per il 2021 comprende diversi posti dirigenziali. La dirigenza ha inoltre provveduto a elaborare un approfondito piano di assunzioni, conferendovi priorità.

**3.20.15.** L'EASO prende atto dell'osservazione e riconosce l'importanza del principio dell'annualità. L'Agenzia desidera tuttavia evidenziare l'impatto delle restrizioni connesse alla COVID-19 sulle proprie attività e, di conseguenza, sul ciclo di pianificazione e attuazione del bilancio.

**3.20.16.** L'EASO prende atto dell'osservazione.

Lavoratori interinali che sostituiscono i membri del personale. Sin dal 2018 si registra una significativa riduzione tendenziale nel numero degli interinali rispetto al totale degli effettivi. Nel 2018 il 23,9 % della forza lavoro dell'EASO era costituita da interinali, mentre alla fine del 2020 il loro numero era sceso all'11,8 %. L'EASO s'impegna a ridurre ulteriormente il numero di interinali.

Livello dei posti dirigenziali vacanti. Il piano di assunzioni dell'EASO per il 2021 prevede diverse procedure di assunzioni per dirigenti da svolgersi nel corso dell'anno, e alcuni posti vacanti sono già stati pubblicati.

Politica in materia di conflitti di interessi. L'EASO è pienamente consapevole della necessità di aggiornare questa politica per tenere conto dei recenti requisiti del quadro giuridico, come già indicato nella relazione annuale di attività consolidata. Pertanto, la politica rivista è nella fase finale della consultazione interservizi prima della presentazione al consiglio di amministrazione.


**3.20.17.** n.d.

## 3.21. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

### Introduzione

**3.21.1.** Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (“il Centro” o “ECDC”), con sede a Stoccolma, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>144</sup>. Il Centro ha principalmente il compito di raccogliere e diffondere informazioni in materia di prevenzione e di controllo delle malattie umane e di esprimere pareri scientifici a tale riguardo. Inoltre, coordina la rete europea degli organismi che operano nel settore. La pandemia di COVID-19, insorta nel 2020, è il più grave evento sanitario a cui l’ECDC ha dovuto far fronte dalla sua istituzione nel 2004. La **figura 3.21.1** mostra i dati essenziali relativi al Centro<sup>145</sup>.

**Figura 3.21.1 – Dati essenziali relativi al Centro**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi del Centro per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dal Centro.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.21.2.** L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di

<sup>144</sup> GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>145</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività del Centro, consultare il sito Internet: [www.ecdc.europa.eu](http://www.ecdc.europa.eu).

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

supervisione e di controllo del Centro. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione del Centro.

**3.21.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.21.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>146</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>147</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.21.5.** A giudizio della Corte, i conti del Centro relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa

<sup>146</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>147</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario del Centro e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## **Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti**

### **Entrate**

**Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti**

**3.21.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### **Pagamenti**

**Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti**

**3.21.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.21.8.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
<b>2018</b>	La struttura e la documentazione delle verifiche e delle riconciliazioni su ordini, forniture e fatture erano carenti. Il Centro dovrebbe rafforzare tali aspetti del proprio sistema di controllo.	<b>Completata</b>

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

## Risposta del Centro

Il Centro ha preso nota della relazione della Corte.

## 3.22. Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

### Introduzione

**3.22.1.** L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (“l’Autorità” o “EFSA”), con sede a Parma, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>148</sup>. I compiti principali dell’Autorità consistono nel fornire le informazioni scientifiche necessarie all’elaborazione della legislazione dell’Unione riguardante gli alimenti e la sicurezza degli alimenti e nel raccogliere e analizzare i dati che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi, svolgendo inoltre su questi ultimi, in maniera indipendente, un’attività di informazione. La *figura 3.22.1* mostra i dati essenziali relativi all’Autorità<sup>149</sup>.

**Figura 3.22.1 – Dati essenziali relativi all’Autorità**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

*Fonte:* conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell’Autorità per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall’Autorità.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.22.2.** L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’Autorità. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’Autorità.

<sup>148</sup> GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

<sup>149</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Autorità, consultare il sito Internet: [www.efsa.europa.eu](http://www.efsa.europa.eu).

**3.22.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.22.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>150</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>151</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.22.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Autorità relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Autorità e alle norme contabili adottate dal contabile della

---

<sup>150</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>151</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.22.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.22.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.22.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

**3.22.9.** Nel 2020, sette posti dirigenziali dell'EFSA erano occupati da un direttore facente funzione. Sei di questi posti erano vacanti da più di un anno. Tre erano rimasti scoperti per un periodo di tempo eccessivo (9 anni, 3 anni e 2,6 anni). In un'occasione, l'EFSA ha cercato di occupare uno dei posti mediante una procedura di assunzione, non andata però a buon fine.

Occupare tali posti ad interim per periodi così lunghi contravviene allo statuto del personale, che prevede una durata massima di un anno per il mandato di personale direttivo temporaneo. Inoltre, questa precarietà a livello di posizioni direttive può pregiudicare la gestione e la continuità strategica dell'EFSA.

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

## **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.22.10.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Anno	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2017	È necessario rafforzare l'indipendenza del contabile facendo sì che risponda direttamente al direttore dell'Autorità (indipendenza amministrativa) e al consiglio di amministrazione (indipendenza funzionale).	<p><b>Obbligo di rendere conto al direttore dell'Autorità: pendente</b></p> <p><b>Obbligo di rendere conto al consiglio di amministrazione: Completata</b></p>
2019	L'EFSA ha avviato una procedura d'appalto relativa ai servizi di un medico. Le specifiche tecniche sono state pubblicate solo in italiano, il che ha creato un ostacolo ingiustificato alla libera concorrenza. Inoltre, il livello di conoscenza della lingua inglese richiesto per il medico era inferiore rispetto a quello dell'italiano. Le stesse condizioni erano valide anche per la procedura di assunzione di un infermiere. Considerato che la lingua di lavoro dell'Autorità è l'inglese, il livello di conoscenza di tale lingua richiesto al medico e all'infermiere avrebbe dovuto essere almeno lo stesso richiesto per l'italiano, per garantire che i servizi appaltati potessero soddisfare le finalità previste. Detta debolezza non incide sulla legittimità o sulla regolarità dei pagamenti sottostanti.	<b>Completata</b>

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

## Risposta dell'Autorità

**3.22.4** L'Autorità conferma di aver ricevuto la relazione di audit positiva emessa dalla Corte. L'EFSA accoglie con favore i giudizi di audit senza rilievi sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

**3.22.9** Le operazioni dell'EFSA sono pesantemente influenzate dal regolamento sulla trasparenza [regolamento (UE) 2019/1381] e dalle priorità della Commissione europea. Le più pertinenti nel campo dell'EFSA sono il Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo generale è di promuovere ulteriormente la fiducia dei portatori di interesse e dei cittadini nell'EFSA e di rendere più autorevoli le nostre valutazioni del rischio. Il regolamento sulla trasparenza impone di modificare il modello operativo dell'EFSA e, al fine di attuare tutte le nuove misure previste dal regolamento, l'EFSA ha varato il programma ART, che annovera un progetto di concezione organizzativa avviato alla fine del 2018. Insieme alla stesura della strategia dell'EFSA post-2020, sono state sospese le chiamate a ricoprire posizioni dirigenziali, in quanto l'obiettivo era di avere in atto la nuova struttura organizzativa insieme alla nuova strategia dell'EFSA, alla data d'inizio di quest'ultima, ovvero il 1<sup>o</sup> gennaio 2021.


La SARS-COV-2 ha colpito l'Italia nel febbraio 2020 e, di conseguenza, i risultati del progetto di concezione strategica e organizzativa dell'EFSA hanno dovuto essere rinviati di un anno. L'intera ridefinizione dell'organizzazione è attualmente in corso e si protrarrà per tutto il 2021, per essere avviata nel 2022. L'attuale durata delle assunzioni temporanee a posti dirigenziali è stata generata da una combinazione di eventi che non erano interamente sotto il controllo dell'EFSA. L'EFSA accetta la conclusione della Corte dei conti nella consapevolezza che l'avvio del progetto di concezione organizzativa dell'EFSA affronterà integralmente le problematiche sollevate dalla Corte.

## 3.23. Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

### Introduzione

**3.23.1.** L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ("l'Istituto" o "EIGE"), con sede a Vilnius, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>152</sup>. L'Istituto ha il compito di raccogliere, analizzare e diffondere informazioni pertinenti all'uguaglianza di genere, nonché di apprestare, analizzare, valutare e diffondere strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche dell'Unione europea e nelle politiche nazionali che ne derivano. La *figura 3.23.1* mostra i dati essenziali relativi all'Istituto<sup>153</sup>.

**Figura 3.23.1 – Dati essenziali relativi all'Istituto**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Istituto.

### Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

**3.23.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di

<sup>152</sup> GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

<sup>153</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Istituto, consultare il sito Internet: [www.eige.europa.eu](http://www.eige.europa.eu).

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

supervisione e di controllo dell'Istituto. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Istituto.

**3.23.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.23.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>154</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>155</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>154</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>155</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.23.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Istituto relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Istituto e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.23.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.23.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

### Altre questioni

**3.23.8.** La Corte dei conti rileva che un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE), la causa C-948/19 (Manpower Lit), ha un'incidenza su alcuni aspetti del proprio giudizio di audit. La causa riguarda vari quesiti posti dalla Corte suprema lituana in merito all'applicazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>156</sup>, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, alle agenzie dell'UE. In particolare, la Corte lituana ha chiesto se la direttiva si applichi alle agenzie dell'UE in quanto imprese pubbliche che esercitano attività economiche. È stato inoltre

## Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

chiesto se le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva relative ai diritti dei lavoratori tramite agenzia interinale alle condizioni di base di lavoro e di occupazione, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, debbano essere integralmente applicate dalle agenzie dell'UE. La pronuncia della CGUE in merito a tali quesiti potrebbe avere un impatto sulla posizione della Corte dei conti europea circa l'impiego di lavoratori interinali da parte dell'Istituto: la Corte si astiene pertanto dal presentare osservazioni sulla regolarità dell'approccio adottato dall'Istituto a tale riguardo, anche in relazione al seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti, finché la CGUE non si sarà pronunciata in via definitiva in merito al procedimento.

**3.23.9.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

### Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

**3.23.10.** Nelle relazioni di audit per l'esercizio finanziario 2019, la Corte ha concluso che le procedure di selezione ed assunzione degli esperti esterni mancavano sistematicamente di una pista di controllo valida (in violazione del disposto dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento finanziario). Ne consegue che tutti i successivi pagamenti associati a tali contratti sono irregolari. Nel 2020, detti pagamenti associati sono ammontati a 4 400 euro.

### Osservazioni sulla gestione di bilancio

**3.23.11.** Il 17 dicembre 2019, l'EIGE ha sottoscritto un emendamento all'accordo con la DG NEAR per la messa a disposizione di 378 950 euro nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) per l'attuazione dell'azione "Maggiore capacità dei paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE di misurare e monitorare l'impatto delle politiche in materia di parità di genere (2018-2021)". Tale importo è stato ricevuto il 27 dicembre 2019 e la relativa nota di credito è stata emessa il 21 febbraio 2020. Ai sensi del regolamento finanziario<sup>157</sup>, l'Istituto avrebbe dovuto riportare tali informazioni nel proprio bilancio. Tuttavia, l'EIGE non ha pubblicato una rettifica al bilancio 2020 che riportasse l'importo incassato, né l'ha incluso nella rettifica 1 al bilancio 2020, pubblicata il 31 marzo 2021. La Corte ha segnalato una questione simile già per l'esercizio finanziario 2019. Ciò denota un problema sistematico.

<sup>156</sup> GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.

<sup>157</sup> Come disposto dagli articoli 21 e 22 del regolamento finanziario.

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.23.12.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	L'Istituto ha iniziato ad avvalersi di lavoratori interinali mediante un contratto quadro stipulato con un'agenzia di lavoro interinale. Il contratto non imponeva all'agenzia di lavoro interinale di rispettare taluni obblighi giuridici (i lavoratori interinali dovrebbero essere soggetti alle stesse condizioni di lavoro degli effettivi assunti direttamente dall'impresa che vi fa ricorso) e non vi sono elementi attestanti che l'Istituto abbia, dal canto suo, confrontato le condizioni di lavoro del proprio personale con quelle dei lavoratori interinali. L'Istituto dovrebbe analizzare le condizioni di lavoro dei lavoratori interinali di cui si avvale e fare in modo che siano in linea con il diritto del lavoro europeo e nazionale.	<p style="text-align: center;"><b>In corso</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Cfr. paragrafo 3.23.8)</b></p>
2019	Nel 2019 la Corte ha concluso che le procedure di selezione ed assunzione degli esperti esterni mancavano sistematicamente di una pista di controllo valida (in violazione del disposto dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento finanziario). Ne consegue che tutti i successivi pagamenti associati a tali contratti sono irregolari.	<p style="text-align: center;"><b>In corso</b></p>

## Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	Il bilancio 2019, pubblicato nel marzo 2019, non includeva entrate per 550 000 euro assegnate nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) all'attuazione dell'azione "Maggiore capacità dei paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE di misurare e monitorare l'impatto delle politiche in materia di parità di genere (2018-2021)".	<b>Pendente</b>
2019	L'EIGE non svolge controlli ex post delle operazioni e dell'esecuzione del bilancio da settembre 2016. Un programma <i>ad hoc</i> di controlli ex post basato su rischi specifici potrebbe contribuire a migliorare l'ambiente di controllo interno dell'Istituto.	<b>In corso</b>

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

## Risposta dell'Istituto

**3.23.10.** Un nuovo invito a presentare proposte è stato organizzato nel 2020. Il nuovo strumento e i moduli delle candidature sono stati definiti al fine di garantire il principio di trasparenza e di monitoraggio della selezione degli esperti. Sono stati stabiliti chiari criteri di ammissibilità, di selezione e di aggiudicazione pienamente in linea con i principi di non discriminazione e di parità di trattamento. La selezione degli esperti è debitamente documentata in nota al fascicolo per ogni nuova procedura.


**3.23.11.** L'EIGE prende nota dell'osservazione e pubblicherà con il bilancio il contributo IPA II ricevuto dalla DG NEAR.

## 3.24. Agenzia europea per i medicinali (EMA)

### Introduzione

**3.24.1.** L’Agenzia europea per i medicinali (“l’Agenzia” o “EMA”), la cui sede è stata trasferita ad Amsterdam nel marzo 2019, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, poi abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>158</sup>. L’Agenzia opera attraverso una rete paneuropea e coordina le risorse scientifiche messe a sua disposizione dalle autorità nazionali per provvedere alla valutazione e alla vigilanza sui medicinali per uso umano o veterinario. La *figura 3.24.1* mostra i dati essenziali relativi all’Agenzia<sup>159</sup>.

**Figura 3.24.1 – Dati essenziali relativi all’Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall’Agenzia.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.24.2.** L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di

<sup>158</sup> GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1, e GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Conformemente a quest’ultimo regolamento, la nuova denominazione dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali è Agenzia europea per i medicinali.

<sup>159</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Agenzia, consultare il sito Internet: [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu).

### Agenzia europea per i medicinali (EMA)

supervisione e di controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’Agenzia.

**3.24.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.24.4.** L’audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell’Agenzia europea per i medicinali, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>160</sup> e le relazioni sull’esecuzione del bilancio<sup>161</sup> per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

<sup>160</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>161</sup> Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.24.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

### Paragrafo d'enfasi

**3.24.6.** Si richiama l'attenzione sulle note 3.1.3, 4.8.1 e 4.8.2 dei conti definitivi dell'EMA, che forniscono importanti informazioni su obblighi connessi alle proprietà. Il contratto di locazione per la precedente sede dell'EMA a Londra è in vigore fino al 2039 e non prevede una clausola risolutiva, ma i locali possono essere subaffittati o ceduti, previo consenso del proprietario. Nel luglio 2019 l'EMA ha raggiunto un accordo con il proprietario e, a partire dallo stesso mese, ha sublocato i locali della precedente sede a un subaffittuario, a condizioni conformi ai termini del contratto di locazione principale. Il contratto di sublocazione ha una scadenza corrispondente a quella del contratto di locazione dell'EMA, cioè giugno 2039. Poiché l'EMA rimane parte contraente del contratto di locazione principale, l'Agenzia potrebbe essere chiamata a rispondere dell'intero importo ancora dovuto a titolo degli obblighi di detto contratto in caso di inadempienza del subaffittuario. Al 31 dicembre 2020, i canoni di locazione ancora dovuti, gli oneri di servizio associati e i premi di assicurazione locativa a carico dell'EMA fino alla scadenza del contratto di locazione sono stimati in un totale di 377 milioni di euro. La Corte rileva che l'EMA e il relativo consiglio di amministrazione avevano sottolineato la necessità di risolvere la questione a livello politico con la Commissione europea e il Parlamento europeo. In riferimento a tale questione il giudizio della Corte è privo di rilievi.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

**Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti**

**3.24.7.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

## Pagamenti

### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.24.8.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.24.9.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

**3.24.10.** Gli auditor della Corte hanno esaminato le procedure di assunzione presso l'EMA, rilevando una debolezza nel processo di nomina delle commissioni di selezione. Le norme applicabili all'EMA dispongono che il direttore esecutivo della stessa debba adottare la decisione definitiva sulla nomina delle commissioni di selezione. Nei casi controllati, le commissioni di selezione proposte sono state approvate mediante un messaggio di posta elettronica inviato dal responsabile dell'ufficio del direttore esecutivo per conto di quest'ultimo, senza autorizzazione formale. Il responsabile dell'ufficio non aveva però l'autorità per svolgere tale compito. Questo approccio è una pratica ricorrente presso l'EMA e potrebbe esporre l'Agenzia a rischi legali e reputazionali.

**3.24.11.** Nel 2020 l'EMA ha modificato alcuni prezzi relativi a un contratto quadro per servizi di ristorazione e catering. Tuttavia, ai sensi di detto contratto, è possibile effettuare una simile modifica solo nel 2021. La revisione dei prezzi avvenuta nel 2020 è stata quindi irregolare. Di conseguenza, anche la differenza di 78 913 euro fra il prezzo d'offerta e l'importo versato dall'EMA nel 2020 sulla base dei prezzi rivisti è irregolare. La revisione è stata attuata senza che fossero sottoscritte modifiche al contratto quadro. Ciò contravviene alle disposizioni di tale contratto e del regolamento finanziario dell'UE.

Inoltre, per un pagamento sottoposto ad audit, eseguito nel marzo 2020 e del valore di 125 954 euro, l'EMA non ha verificato che l'importo fatturato dal contraente fosse corretto. L'EMA non è stata in grado di conciliare i costi addebitati con le disposizioni e le tariffe stabilite nel contratto quadro, contrariamente a quanto prevede il regolamento finanziario dell'UE.

Agenzia europea per i medicinali (EMA)

## **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.24.12.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia europea per i medicinali (EMA)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2016, 2017 e 2018	L’Agenzia è stata incaricata dal Parlamento europeo e dal Consiglio di attuare i regolamenti sulla farmacovigilanza (regolamento (UE) n. 1027/2012) e sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano (regolamento (UE) n. 536/2014), che richiedono la creazione e l’attuazione di due grandi sistemi informatici paneuropei. Non disponendo delle risorse interne necessarie, l’Agenzia si è valsa di consulenti in misura tale da dipendere in maniera cruciale dalle competenze esterne. Mancando un controllo adeguato sullo sviluppo e l’attuazione dei progetti, si è verificato un aumento considerevole dei ritardi e dei costi dei progetti. L’Agenzia dovrebbe accelerare l’attuazione delle misure di mitigazione, non solo per completare i progetti informatici in corso, ma anche per prepararsi a nuovi progetti significativi.	<b>In corso</b>
2016	Il regolamento istitutivo richiede che la Commissione europea proceda a una valutazione esterna dell’Agenzia e delle sue operazioni solo ogni dieci anni.	<b>Pendente (esula dal controllo dell’Agenzia)</b>

## Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2017	Appalti elettronici: alla fine del 2017, l'Agenzia aveva introdotto la pubblicazione elettronica dei documenti di gara per talune procedure, ma non la fatturazione elettronica né la presentazione elettronica delle offerte.	Presentazione elettronica delle offerte: <b>Completata</b>  Fatturazione elettronica: <b>Completata</b>
2019	L'Agenzia dispone di consulenti assunti dai fornitori negli Stati membri. In tali casi, l'EMA è tenuta a verificare le dichiarazioni di conformità al diritto sociale e del lavoro nazionale e dell'UE rilasciate dai contraenti (compresa la normativa concernente il distacco dei lavoratori), come prescrive il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione. L'EMA non lo ha fatto. L'EMA deve essere a conoscenza della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in merito ai lavoratori distaccati e ottemperare a qualsiasi obbligo ne derivi per il destinatario dei servizi (ossia l'EMA) offerti dai lavoratori distaccati.	<b>Completata</b>
2019	Nell'esperire una procedura di appalto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici devono suddividere, ove opportuno, il contratto in lotti, tenendo in considerazione la necessità di assicurare un'ampia concorrenza. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso degli offerenti alle procedure di appalto e non possono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla libera concorrenza.	<b>Pendente</b>

## Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	L'EMA ha avviato una procedura d'appalto che prevedeva nello stesso lotto due servizi completamente distinti uno dall'altro. Ciò potrebbe aver impedito ad alcuni offerenti potenzialmente interessati di presentare un'offerta per uno solo dei due insiemi di servizi e aver ostacolato, così, una leale concorrenza. In aggiunta, l'Agenzia ha prolungato la durata del contratto da quattro a sei anni. Una siffatta proroga dei contratti è consentita dai regolamenti finanziari solo in circostanze eccezionali e giustificate. Nel caso in esame, non esistevano motivi sufficienti per tale proroga.	<b>Pendente</b>
2019	L'EMA ha concluso un contratto quadro con tre imprese per la messa a disposizione di lavoratori a tempo determinato. Nel capitolato si precisava che l'elemento di prezzo doveva comprendere un fattore di conversione della tariffa oraria onnicomprensivo da applicare alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori a tempo determinato rientranti in specifiche categorie impiegatizie. Tuttavia, l'Agenzia non ha fornito alla Corte una scomposizione del costo lordo stimato per il personale interinale in ciascuna categoria richiesta. Di conseguenza, l'EMA non era in grado di valutare se il margine o il profitto lordo del prestatore di servizi fosse ragionevole in riferimento a contratti analoghi.	<b>Pendente</b>
2019	L'EMA ha concesso un'indennità di viaggio aggiuntiva ai dipendenti che si sono trasferiti dalla sede di Londra a quella di Amsterdam. L'importo è stato calcolato in base al prezzo di un biglietto di prima classe ( <i>business class</i> ), anziché di seconda classe ( <i>economy</i> ). La Corte conclude che l'EMA ha prestato scarsa attenzione al principio dell'economicità nel calcolare l'ammontare dell'indennità di viaggio aggiuntiva.	<b>In corso</b>

## Risposta dell'Agenzia

L'Agenzia europea per i medicinali (in appresso «l'Agenzia» o «l'EMA») accoglie con favore il giudizio positivo della Corte sull'affidabilità dei conti relativi al 2020 e sulla legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

**3.24.6.** La questione degli uffici di Londra si è posta a causa della decisione unilaterale del Regno Unito di uscire dall'Unione europea. L'argomento, pur essendo stato inizialmente incluso nella posizione negoziale dell'UE, è stato successivamente eliminato. Di conseguenza, seguendo l'approccio istituzionale dell'UE, l'Agenzia ha cercato una soluzione alternativa e ha subaffittato gli uffici, in linea con i limiti fissati dall'autorità di bilancio dell'UE. L'Agenzia e il relativo consiglio di amministrazione esprimono preoccupazione per il fatto che l'EMA, anziché concentrare i propri sforzi sulla missione di tutela e promozione della salute pubblica, debba ora anche gestire proprietà immobiliari in un paese terzo, distogliendo le proprie risorse umane e finanziarie dalle proprie responsabilità in materia di sanità pubblica nei confronti dei cittadini dell'UE. L'Agenzia dovrà occuparsi della questione e di conseguenza di quella relativa alle istituzioni dell'UE per altri 18 anni, fino al 2039. Malgrado le misure di garanzia concordate in sede di negoziato, la soluzione del subaffitto non è priva di rischi, accentuati dall'attuale crisi COVID-19. È pertanto necessario gestire l'argomento al giusto livello politico e individuare una soluzione a lungo termine per l'Agenzia.

**3.24.10.** L'Agenzia prende atto dell'osservazione della Corte. Al fine di affrontare questa questione procedurale, le decisioni relative alle nomine, l'approvazione dei profili professionali e le risposte ai pareri del comitato del personale sono ora inviate personalmente dal direttore esecutivo, per posta elettronica.

**3.24.11.** L'Agenzia prende atto dell'osservazione della Corte e osserva che le conseguenze economiche sono molto limitate. L'Agenzia ritiene di aver eseguito controlli e approvato le fatture in conformità al principio dell'efficacia in termini di costi e del rendimento, come previsto dall'articolo 45, paragrafo 8, del regolamento finanziario dell'EMA.

## 3.25. Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)

### Introduzione

**3.25.1.** L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ("l'Osservatorio" o "EMCDDA"), con sede a Lisbona, è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio<sup>162</sup>. Il compito principale dell'Osservatorio consiste nel raccogliere, analizzare e disseminare dati sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze per elaborare e pubblicare informazioni a livello europeo obiettive, affidabili e comparabili. Le informazioni devono servire come punto di partenza per analizzare la domanda di droghe e i mezzi per ridurla nonché, in generale, i fenomeni associati al mercato della droga. La *figura 3.25.1* mostra i dati essenziali relativi all'Osservatorio<sup>163</sup>.

**Figura 3.25.1 – Dati essenziali relativi all'Osservatorio**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

*Fonte:* conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Osservatorio per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dal Centro.

<sup>162</sup> GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Il regolamento istitutivo e le successive modifiche sono stati abrogati dal regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

<sup>163</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Osservatorio, consultare il sito Internet: [www.emcdda.europa.eu](http://www.emcdda.europa.eu).

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.25.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Osservatorio. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Osservatorio.

**3.25.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.25.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>164</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>165</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

<sup>164</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>165</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.25.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Osservatorio relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Osservatorio e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.25.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.25.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.25.8.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	<p>L'EMCDDA ha fatto ricorso a lavoratori interinali mediante un contratto-quadro, contravvenendo alle disposizioni della direttiva 2008/104/CE e del diritto del lavoro portoghese. L'Osservatorio dovrebbe analizzare le condizioni di lavoro dei lavoratori interinali di cui si avvale e fare in modo che siano in linea con il diritto del lavoro nazionale ed europeo.</p>	<p>La Corte dei conti rileva l'esistenza di un procedimento pendente (causa C-948/19, Manpower Lit) dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE), che riguarda vari quesiti posti dalla Corte suprema lituana in merito all'applicazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, alle agenzie dell'UE. La pronuncia della CGUE in merito a tali quesiti potrebbe avere un impatto sulla posizione della Corte dei conti europea circa l'impiego di lavoratori interinali da parte dell'Osservatorio: la Corte si astiene pertanto dal presentare osservazioni sulla regolarità dell'approccio adottato dall'Osservatorio a tale riguardo, anche in relazione al seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti, finché la CGUE non si sarà pronunciata in via definitiva in merito al procedimento.</p>

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)

## Risposta dell'Osservatorio

L'EMCDDA non ha commenti/osservazioni.

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

## 3.26. Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

### Introduzione

**3.26.1.** L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA" o "l'Agenzia"), con sede a Tallinn, Strasburgo e Sankt Johann im Pongau, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>166</sup>. Il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 e rafforza il mandato dell'eu-LISA<sup>167</sup>. La funzione centrale dell'Agenzia è assicurare i compiti relativi alla gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e del sistema per il confronto delle impronte digitali (Eurodac). Il mandato dell'Agenzia è stato ampliato per comprendere lo sviluppo e la gestione operativa dei due nuovi sistemi IT. Il sistema di ingressi/uscite serve per registrare i dati di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi non UE; il sistema europeo di informazione e autorizzazione per i viaggi (ETIAS) tiene traccia dei visitatori provenienti da paesi che non necessitano di un visto per entrare nello spazio Schengen. La *figura 3.26.1* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>168</sup>.

---


<sup>166</sup> GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1.

<sup>167</sup> GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99.

<sup>168</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.eulisa.europa.eu](http://www.eulisa.europa.eu).

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

### Figura 3.26.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.26.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.26.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina [370](#) è parte integrante del giudizio.

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

#### 3.26.4. L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>169</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>170</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
  - b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,
- come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.26.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

---

<sup>169</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>170</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.26.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti

**3.26.7.** Nel 2020, l'eu-LISA ha sottoscritto un contratto specifico per l'acquisizione di un software diverso da quello previsto dal contraente nell'offerta d'appalto per il contratto quadro associato del valore totale di 302 550 000, senza che quest'ultimo venisse modificato. L'acquisto di un prodotto diverso che esula dall'offerta di prezzo iniziale, a un prezzo differente da quello del prodotto originariamente offerto, costituisce uno scostamento dal contratto quadro. Benché il contratto specifico in questione si riferisca al contratto quadro, non è regolato da quest'ultimo. Il contratto specifico non è quindi conforme al contratto quadro, come non lo è il pagamento associato dell'importo di 10 399 833,60 euro.

**3.26.8.** L'eu-Lisa ha firmato un buono d'ordine per servizi di manutenzione per il periodo dal 7 novembre 2020 al dicembre 2024 (quattro anni). Ciò contravviene alle disposizioni del contratto quadro, che consente la fatturazione anticipata dei servizi solo per un anno. Pertanto, l'importo di 5 241,09 euro versato al contraente per i servizi da fornire dopo il 7 novembre 2021 è irregolare.

**3.26.9.** L'importo totale dei pagamenti considerati non conformi nel 2020 ammonta a 10 405 074,69 euro, ossia il 4,1 % di tutti gli stanziamenti di pagamento disponibili per tale esercizio. È pertanto superata la soglia di rilevanza stabilita per il presente audit.

#### Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti

**3.26.10.** A giudizio della Corte, eccetto che per i problemi descritti nella sezione "Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

cui sono basati i conti", i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.26.11.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

### Osservazioni sulla gestione di bilancio

**3.26.12.** L'eu-LISA ha presentato un alto valore di stanziamenti non dissociati riportati automaticamente per il Titolo II: 10,2 milioni di euro (59,4 %) su un totale di 17,2 milioni di euro.

Inoltre, l'eu-LISA ha deciso di usare riporti non automatici di stanziamenti di impegno per il Titolo III. A febbraio 2021, il consiglio di amministrazione ha deciso di riportare 56,3 milioni di euro di stanziamenti di impegno del 2020 all'esercizio finanziario 2021. Si trattava principalmente di stanziamenti di impegno per i sistemi ECRIS, ETIAS e di interoperabilità (il 23 % degli stanziamenti del bilancio definitivo adottato). Tale importo è significativamente inferiore ai 159 milioni di riporti nel 2019 (55 % degli stanziamenti nel bilancio definitivo adottato), ma resta comunque considerevole rispetto al bilancio totale.

Benché le operazioni dell'eu-LISA siano tali da potersi estendere all'esercizio seguente, l'ammontare eccessivo dei riporti per il Titolo II e il Titolo III indica l'esistenza di varie problematiche strutturali che pregiudicano il rispetto degli articoli 9, 12 e 28 del regolamento finanziario dell'eu-LISA.

### Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.26.13.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2017	Attualmente, l'Agenzia gestisce tre sistemi IT su larga scala distinti e non integrati (SIS II, VIS e Eurodac), tutti relativi alla gestione di dati nel settore di intervento dell'Unione concernente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale approccio potrebbe impedire all'Agenzia di realizzare economie di scala e sinergie tra i vari sistemi.	<b>In corso</b> <b>(esula dal controllo dell'Agenzia)</b>
2018	L'Agenzia ha aumentato i prezzi nell'ambito di un contratto quadro senza modificarlo e ha prorogato un contratto specifico dopo la scadenza del contratto quadro.	<b>In corso</b>
2018	La formula di valutazione stipulata nel capitolato d'oneri per il contratto relativo alla manutenzione correttiva ai fini del buon funzionamento del sistema d'informazione Schengen era diversa da quella comunicata nel documento contenente domande e risposte ad uso degli offerenti. L'Agenzia dovrebbe rafforzare i controlli interni inerenti agli appalti.	<b>Completata</b>

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
<b>2018/2019</b>	L'esecuzione del bilancio è stata inferiore alle previsioni. L'Agenzia dovrebbe, assieme alla Commissione europea, allineare maggiormente la pianificazione di bilancio con la tempistica degli atti giuridici correlati.	<b>In corso</b>
<b>2019</b>	L'Agenzia ha effettuato un pagamento di 284 000 euro per servizi forniti in un periodo non coperto dal contratto quadro sottostante.	<b>In corso</b>
<b>2019</b>	L'Agenzia non ha sempre valutato le candidature in modo sufficientemente rigoroso, il che ha portato a disparità di trattamento dei candidati in una procedura di assunzione.	<b>Completata</b>

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

## Risposta dell'Agenzia

**3.26.7.** L'Agenzia prende atto dell'osservazione e desidera informare la Corte che sono già state adottate misure per migliorare l'allineamento degli sviluppi dell'architettura informatica dell'Agenzia con il quadro contrattuale.

L'Agenzia intende sottolineare che l'inadempienza non ha arrecato alcun pregiudizio ai propri interessi finanziari né a quelli dell'Unione, in quanto la spesa era giustificata.

**3.26.8.** L'Agenzia prende atto dell'osservazione e ha già intrapreso una revisione del processo per rafforzare i relativi controlli interni al fine di evitare che tali carenze si ripetano.

**3.26.12.** L'Agenzia prende atto dell'osservazione per la parte relativa agli stanziamenti non dissociati per il titolo II. L'Agenzia desidera rilevare che i riporti in questione per il titolo II riguardavano principalmente il sostegno esterno, la sicurezza fisica, le tecnologie informatiche interne e la gestione delle strutture. Tali spese sono per loro natura non discrezionali ed essenziali per il funzionamento dell'Agenzia.


L'iscrizione nel bilancio dell'Agenzia di risorse per atti legislativi non ancora adottati dai colegislatori introduce rischi significativi per una sana gestione finanziaria. Tali rischi sono stati segnalati sistematicamente al consiglio di amministrazione. Il processo di adozione della legislazione esula completamente dal controllo dell'Agenzia.

## 3.27. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

### Introduzione

**3.27.1.** L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale ("l'Agenzia" o "Eurojust"), con sede a L'Aia, è stata istituita mediante decisione 2002/187/GAI<sup>171</sup> del Consiglio per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata. Il suo obiettivo è di migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali transfrontaliere fra Stati membri dell'Unione europea, nonché fra Stati membri e paesi non-UE. La *figura 3.27.1* mostra i dati essenziali relativi a Eurojust<sup>172</sup>.

**Figura 3.27.1 – Dati essenziali relativi a Eurojust**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

### Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

**3.27.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di

<sup>171</sup> GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

<sup>172</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività di Eurojust, consultare il sito Internet: [www.eurojust.europa.eu](http://www.eurojust.europa.eu).

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

supervisione e di controllo di Eurojust. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione di Eurojust.

**3.27.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.27.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>173</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>174</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

<sup>173</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>174</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.27.5.** A giudizio della Corte, i conti di Eurojust relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'Agenzia al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario di Eurojust e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.27.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.27.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.27.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

**3.27.9.** La Corte ha rilevato una serie di debolezze nelle procedure di appalto pubblico indette da Eurojust e sottoposte a audit. In un caso, Eurojust ha sottoscritto un contratto quadro con un unico operatore economico. Tuttavia, il ricorso a questo tipo di

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

contratto quadro non era adatto alla natura dei servizi richiesti, ossia il leasing di veicoli. Considerato che il mercato del leasing di veicoli è soggetto a frequenti fluttuazioni dei prezzi, Eurojust avrebbe dovuto utilizzare un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo che garantisse di acquistare i servizi richiesti al prezzo più economico possibile.

**3.27.10.** In un altro caso, Eurojust ha firmato un contratto specifico il cui prezzo si discostava da quello del listino prezzi allegato al contratto quadro originale per la scienza forense digitale e la risposta agli incidenti. Eurojust ha approvato la fattura ed effettuato il pagamento a favore del contraente senza rilevare la discrepanza nella tariffa oraria. Ciò denota debolezze nei controlli interni di Eurojust, in quanto dimostra che non è stata effettuata alcuna verifica della corrispondenza tra l'importo del contratto specifico, quello fatturato e le reali condizioni dell'accordo sul livello dei servizi. L'importo pagato in eccesso (3 600 euro) è quindi irregolare.

### **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.27.11.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
<b>2018</b>	Il ricorso a una procedura di appalto negoziata non era giustificato. Il contratto quadro, tutti i contratti specifici correlati e tutti i pagamenti effettuati a titolo degli stessi sono irregolari.	<b>Completata</b>

## Risposta dell'Agenzia

**3.27.9** Eurojust prende atto dell'osservazione della Corte. Per le future procedure di appalto pubblico Eurojust seguirà gli orientamenti della Corte e garantirà la preparazione di una documentazione ex ante più solida, compresa la motivazione documentata per la scelta di una specifica procedura di appalto e/o di uno specifico tipo di contratto quadro.

**3.27.10** Eurojust prende atto dell'osservazione della Corte. In futuro per contratti specifici analoghi Eurojust si impegna a conseguire una maggiore chiarezza al momento di richiedere un'offerta al fine di garantire la coerenza tra il contratto specifico e i termini effettivi degli accordi o dell'accordo sul livello dei servizi.


Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

## 3.28. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

### Introduzione

**3.28.1.** L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("l'Agenzia" o "Europol"), con sede a L'Aia, è stata istituita dal regolamento (UE) 2016/794<sup>175</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che sostituisce e abroga la decisione del Consiglio 2009/371/GAI<sup>176</sup>. L'Agenzia ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la loro reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. La *figura 3.28.1* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>177</sup>.

**Figura 3.28.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

<sup>175</sup> GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.

<sup>176</sup> GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

<sup>177</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.europol.europa.eu](http://www.europol.europa.eu).

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.28.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.28.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.28.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>178</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>179</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
  - b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,
- come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

<sup>178</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>179</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.28.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.28.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.28.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.28.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sulla gestione di bilancio

**3.28.9.** Il regolamento finanziario stabilisce che gli organismi dell'UE devono effettuare i pagamenti entro i termini previsti, obbligo che spesso, nel 2020, l'Agenzia non ha assolto. La Corte ha rilevato che l'Agenzia ha pagato in ritardo nel 33 % dei casi e, di conseguenza, ha

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

versato anche 12 000 euro di interessi di mora. Simili livelli di ritardo sono stati osservati nel 2019, 2018 e 2017. Tali debolezze ricorrenti espongono l'Agenzia a un rischio reputazionale.

### **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.28.10.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	L'Agenzia ha prorogato in maniera irregolare la durata di un contratto quadro per la prestazione di servizi di viaggio per trasferte di lavoro dopo la scadenza dello stesso e introdotto nuovi aspetti inerenti al prezzo. La gestione del contratto e i controlli ex ante dovrebbero essere rafforzati.	In corso
2019	L'Agenzia ha prorogato la durata di un contratto quadro per la prestazione di servizi di viaggio per trasferte di lavoro firmando una modifica dopo la scadenza del contratto nel 2018. Tale operazione è stata irregolare. L'Agenzia ha inoltre firmato un'ulteriore modifica al medesimo contratto il 29 marzo 2019. Ciò denota debolezze nella gestione del contratto e nei controlli ex ante.	In corso
2019	L'Agenzia aveva pagato in ritardo nel 20 % dei casi. Simili o persino maggiori ritardi sono stati osservati nel 2018 e nel 2017. Tali debolezze ricorrenti espongono l'Agenzia a un rischio reputazionale.	Pendente

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	In seguito a una procedura di appalto aperta, l'Agenzia ha concluso un contratto quadro per arredi, accessori e servizi correlati. I termini utilizzati nei documenti del bando di gara non erano abbastanza specifici, il che ha inficiato la natura concorrenziale della procedura di appalto. L'Agenzia dovrebbe assicurare che il capitolato d'onori sia studiato in maniera sufficientemente precisa, tale da garantire una concorrenza leale ed efficace, per far sì che le procedure d'appalto impieghino in modo ottimale le risorse.	In corso
2019	Non era stata fissata alcuna soglia minima in relazione al criterio tecnico di aggiudicazione più pertinente sotto il profilo della qualità (ossia, la qualità dei nuovi arredi standard proposti).	Completata
2019	L'Agenzia non ha verificato sufficientemente l'accuratezza dei prezzi sottostanti e il calcolo dei ribassi applicati agli articoli non standard prima di trasmettere il buono d'ordine al contraente. L'Agenzia dovrebbe includere tali verifiche nei propri controlli ex ante ed espletarle prima di firmare i buoni d'ordine.	Completata

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

## Risposta dell'Agenzia

**3.28.9.** Nel 2020, Europol ha continuato ad affrontare carenze di personale, una situazione che ha in particolare interessato le cosiddette aree infrastrutturali, tra cui l'amministrazione finanziaria. Questa situazione è stata aggravata dalle sfide provocate dalla pandemia di COVID-19.

In aggiunta, all'inizio del 2020, Europol ha pagato un arretrato di fatture emesse alla fine del 2019, principalmente relative a servizi di viaggio. La somma di 5 205,45 EUR dell'importo complessivamente corrisposto nel 2020 a titolo di interessi di mora, quantificabile in 12 000 EUR (arrotondati), si riferiva alla gestione dell'arretrato dei servizi di viaggio all'inizio del 2020.

Nel 2020, il valore complessivo delle fatture pagate in ritardo è ammontato a 4,4 milioni EUR (6,6 milioni di EUR nel 2019), il che rappresenta un totale del 3 % di tutti i pagamenti effettuati nel 2020 ricorrendo a tutte le fonti di finanziamento (4,6 % nel 2019).

Europol monitora accuratamente gli importi dei pagamenti su base mensile, intraprendendo azioni di mitigazione per attribuire la priorità ai pagamenti di valore elevato.

Dal punto di vista di Europol, non si è manifestato quindi alcun profilo di rischio finanziario o reputazionale importante con riguardo ai ritardi di pagamento nel 2020, considerato anche che il contratto relativo ai servizi di viaggio correlati è scaduto nel marzo 2020 (esso prevedeva una fatturazione dettagliata per ciascuna richiesta di missione).

## 3.29. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

### Introduzione

**3.29.1.** L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("l'Agenzia" o "FRA"), con sede a Vienna, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio<sup>180</sup>. L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti autorità dell'Unione e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto UE, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali. La *figura 3.29.1* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>181</sup>.

**Figura 3.29.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.29.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

<sup>180</sup> GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

<sup>181</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.fra.europa.eu](http://www.fra.europa.eu).

**3.29.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.29.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>182</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>183</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.29.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al

<sup>182</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>183</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## **Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti**

### **Entrate**

#### **Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti**

**3.29.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### **Pagamenti**

#### **Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti**

**3.29.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.29.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## **Osservazioni sulla gestione di bilancio**

**3.29.9.** I riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo III (spese operative) sono risultati elevati: 6,7 milioni di euro, pari all'83 % degli stanziamenti per tale titolo (nel 2019 i riporti erano ammontati a 3,8 milioni di euro, ossia al 60 %). Essi riflettono principalmente la natura delle attività centrali dell'Agenzia, le quali comprendono il finanziamento di studi e altre attività di sensibilizzazione che coprono diversi mesi, protraendosi talvolta oltre la fine di un esercizio. Una parte significativa (25 %) dei riporti del Titolo III al 2021 è stata impegnata nel dicembre 2020, (nel 2019 tale percentuale era del 28 %). Ciò denota un problema strutturale. Per porvi rimedio, l'Agenzia dovrebbe migliorare la propria pianificazione di bilancio e i cicli di attuazione.

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

## **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.29.10.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2017	Appalti elettronici: alla fine del 2017, l'Agenzia aveva introdotto la fatturazione elettronica per talune procedure, ma non la pubblicazione elettronica dei documenti relativi a bandi di gara né la presentazione elettronica delle offerte.	<b>Completata</b>
2018	I riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo III (spese operative), risultati elevati, erano giustificati solo in parte. L'Agenzia dovrebbe migliorare la propria pianificazione di bilancio e i cicli di attuazione.	<b>In corso</b>

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

## Risposta dell'Agenzia

**3.29.9.** L'Agenzia concorda con la Corte che il livello dei riporti riflette principalmente la natura delle attività principali dell'Agenzia che comprendono il finanziamento di studi e altre attività di sensibilizzazione della durata di diversi mesi, le quali probabilmente si protrarranno oltre la fine di un esercizio. Per migliorare la propria pianificazione di bilancio e i propri cicli di esecuzione, l'Agenzia ha istituito uno strumento di monitoraggio dei riporti programmati da un esercizio all'altro.


L'Agenzia ritiene che una buona esecuzione del bilancio sia misurata anche dal livello degli stanziamenti riportati annullati. L'Agenzia vanta un livello di esecuzione assai elevato (superiore al 99,5 %), un importante indicatore della sana gestione finanziaria e del rispetto dei principi di bilancio.

## 3.30. Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

### Introduzione

**3.30.1.** L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (“l’Agenzia” o “Frontex”) è disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019, che ha abrogato i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624<sup>184</sup>. Le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della gestione delle frontiere e delle operazioni di rimpatrio, assieme all’Agenzia, costituiscono la guardia di frontiera e costiera europea. Frontex ha sede a Varsavia e ha il compito di garantire, in maniera concorrente con le autorità nazionali, una gestione europea integrata delle frontiere esterne allo scopo di gestire efficacemente l’attraversamento delle frontiere esterne. Ciò implica affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così a lottare contro la criminalità grave di dimensione transfrontaliera, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. L’Agenzia comprende un corpo permanente con una capacità massima di personale operativo di 10 000 membri. La [figura 3.30.1](#) mostra i dati essenziali relativi all’Agenzia<sup>185</sup>.

### Figura 3.30.1 – Dati essenziali relativi all’Agenzia



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall’Agenzia.

<sup>184</sup> GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

<sup>185</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Agenzia, consultare il sito Internet: [www.frontex.europa.eu](http://www.frontex.europa.eu).

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.30.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.30.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.30.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>186</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>187</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>186</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>187</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.30.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.30.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.30.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.30.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

**3.30.9.** Per la pianificazione finanziaria delle proprie operazioni di rimpatrio, Frontex si affida alle stime fornite dai paesi con cui coopera. La completezza e la tempestività di tali informazioni sono cruciali. In un caso, un'autorità nazionale ha incluso due operazioni di

## Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

rimpatrio non precedentemente annunciate, per un totale di 355 000 euro, in una convenzione di sovvenzione alla chiusura finanziaria della misura. Per coprire l'improvviso disavanzo di bilancio che ne è derivato, Frontex ha approvato un impegno di bilancio ex post, contrariamente a quanto prevede il regolamento finanziario dell'Agenzia<sup>188</sup>.

**3.30.10.** A ottobre 2020, il consiglio di amministrazione di Frontex ha avviato un'indagine interna in seguito a segnalazioni di 13 casi di presunta violazione dei diritti fondamentali. Per otto casi, l'indagine ha concluso che non era stata commessa alcuna violazione. Per i restanti cinque casi, l'indagine ha concluso che non risultavano elementi probatori attestanti violazioni di diritti fondamentali ma che, vista la mancanza di dati esaustivi, tale eventualità non poteva essere esclusa oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Mediatore europeo ha inoltre aperto due indagini di propria iniziativa. La prima, aperta il 10 novembre 2020, era intesa a verificare l'efficacia e la trasparenza del meccanismo di denuncia di Frontex<sup>189</sup> per coloro che ritengono che i propri diritti siano stati violati nel contesto delle operazioni di frontiera dell'Agenzia, nonché il ruolo e l'indipendenza del responsabile dei diritti fondamentali di Frontex. Il 15 giugno 2021, il Mediatore ha concluso che c'erano stati ritardi da parte di Frontex nell'attuare gli importanti cambiamenti introdotti dal regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, ma che la situazione era in fase di risoluzione e che, a suo avviso, non sussistevano motivi per dare ulteriore seguito alla questione. Tuttavia, in esito all'indagine, il Mediatore ha formulato a Frontex nove suggerimenti di miglioramento. Tali suggerimenti vertono su come poter far conoscere più facilmente alle potenziali vittime di violazioni dei diritti fondamentali le possibilità di ricorso e segnalazione dei casi di violazione, nonché su come migliorare il trattamento e il seguito dato alle denunce<sup>190</sup>. La seconda indagine è stata aperta il 4 marzo 2021 per verificare in che modo l'Agenzia ottemperi ai propri obblighi in materia di

---

<sup>188</sup> Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento finanziario di Frontex sul principio di annualità.

<sup>189</sup> Il meccanismo di denuncia è stato istituito con il regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Si tratta di un meccanismo amministrativo nell'ambito del quale il responsabile dei diritti fondamentali è competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto a una buona amministrazione. L'Agenzia include nella propria relazione annuale un resoconto sul meccanismo di denuncia, indicando il numero delle denunce che ha ricevuto, la natura delle violazioni dei diritti fondamentali, le operazioni interessate e, se possibile, le misure di follow-up adottate dall'Agenzia e dagli Stati membri.

<sup>190</sup> Decisione nel caso OI/5/2020/MHZ relativa al funzionamento del meccanismo per il trattamento delle denunce dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per presunte violazioni dei diritti fondamentali e al ruolo del responsabile dei diritti fondamentali.

### Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

diritti fondamentali e per garantire il rispetto dell'obbligo di rendiconto in relazione alle sue nuove e accresciute responsabilità<sup>191</sup>.

La Corte segnala altre due indagini in corso: l'11 gennaio, l'OLAF ha aperto un'indagine per accuse di molestie, negligenza e respingimenti illegali di migranti nei confronti dell'Agenzia<sup>192</sup>, e il 29 gennaio 2021 il Parlamento europeo ha deciso di istituire un gruppo di lavoro<sup>193</sup> per esaminare le potenziali accuse di violazione dei diritti fondamentali contro Frontex. Tali indagini sono di diversa natura rispetto all'audit finanziario della Corte e ne vanno ben oltre. Il 14 luglio 2021 il gruppo di lavoro del Parlamento europeo ha annunciato di non aver rilevato solidi elementi comprovanti la diretta realizzazione da parte di Frontex di respingimenti o espulsioni collettive nei casi di grave incidente oggetto dell'indagine condotta, ma di aver riscontrato carenze, tra le altre cose, nei meccanismi utilizzati dall'Agenzia per monitorare, segnalare e valutare le situazioni inerenti ai diritti fondamentali, e ha formulato suggerimenti di miglioramento<sup>194</sup>.

**3.30.11.** L'articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896, del 13 novembre 2019, impone a Frontex di assumere 40 osservatori dei diritti fondamentali entro il 5 dicembre 2020. Al 31 dicembre 2020 nessuno degli osservatori era stato nominato. Le principali motivazioni addotte da Frontex per il ritardo sono state le seguenti.

- o La descrizione delle mansioni del responsabile dei diritti fondamentali doveva essere rivista per tener conto delle nuove caratteristiche dell'incarico (ruolo dirigenziale di grado intermedio). Il regolamento (UE) 2019/1896 accresce significativamente i poteri e il mandato del relativo ufficio. Per quanto riguarda gli osservatori dei diritti fondamentali, concede i poteri di autorità di nomina al responsabile dei diritti fondamentali, che in questo ruolo è indipendente dalla direzione e deve rispondere solo davanti al consiglio di

<sup>191</sup> Caso OI/4/2021/MHZ aperto il 4 marzo 2021.

<sup>192</sup> Fonte: Proposta di risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio finanziario 2019 (2020/2167(DEC)).

<sup>193</sup> Fonte: Commissione LIBE, procedura scritta del 29 gennaio 2021. Il gruppo di lavoro del Parlamento europeo per il controllo di Frontex è composto da 14 deputati, due per gruppo politico.

<sup>194</sup> Documento di lavoro intitolato *"Report on the fact-finding investigation on Frontex concerning alleged fundamental rights violations – LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs"*, del 14.7.2021

## Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

amministrazione. Ciò ha richiesto una riorganizzazione interna e sono state inoltre realizzate approfondite consultazioni con la Commissione europea.

- o Si è verificato un generale rallentamento nelle assunzioni a causa della crisi della COVID-19, specialmente durante il periodo da metà marzo a giugno 2020, il che ha prolungato il processo.
- o Il 25 novembre 2020 è stata definita la composizione della commissione di preselezione per la procedura di selezione del nuovo responsabile per i diritti fondamentali.

Tale ritardo nell'assunzione di osservatori dei diritti fondamentali comporta gravi rischi operativi e reputazionali per l'Agenzia, come mostrato ai paragrafi precedenti.

## Osservazioni sui controlli interni

**3.30.12.** Ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896 di Frontex, viene creato un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. Di conseguenza, a decorrere dal 2019, 100 posti di livello AD presso la sede centrale di Frontex sono stati sostituiti da posti di livello AST. Il 1° settembre 2020 Frontex ha chiesto alla Commissione (DG HOME) l'autorizzazione a riqualificare 100 posti AST in posti di grado avanzato (grado AD 7 o superiore) destinati al corpo permanente e alle nuove funzioni istituite in virtù del nuovo mandato. In attesa della risposta della Commissione, il 9 settembre 2020 Frontex ha inviato 47 offerte a candidati a posti di grado avanzato. Il giorno successivo, la Commissione ha comunicato a Frontex che l'Agenzia non aveva l'autorità giuridica per riqualificare i posti. Frontex ha dovuto ritirare immediatamente le 47 offerte di lavoro. Ciò ha esposto Frontex a inutili rischi di danno reputazionale e di contenzioso.

**3.30.13.** Per assicurare la trasparenza e l'efficacia del sistema di controllo interno di Frontex, il personale coinvolto nei flussi di lavoro finanziari deve annotare eventuali eccezioni in un registro centrale. In un caso, Frontex ha modificato le disposizioni che regolavano il calendario dei pagamenti per un contratto relativo a servizi di sorveglianza aerea. La modifica è stata autorizzata in una nota straordinaria, ma al momento dell'audit della Corte non figurava nel registro centrale.

## Osservazioni sulla gestione di bilancio

**3.30.14.** Il bilancio iniziale di Frontex ammontava a 460 milioni di euro. Tale importo comprendeva un contributo dell'UE e i contributi<sup>195</sup> dei quattro paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Durante l'esercizio finanziario, Frontex può ricevere ulteriori finanziamenti per programmi e/o azioni specifici, nonché altri proventi da operazioni amministrative.

Il contributo dell'UE era inizialmente fissato a 428 milioni di euro. Tale importo era finanziato a valere sulla linea di bilancio 18 02 03 del bilancio generale dell'UE nel modo seguente: 412 milioni di euro provenienti dagli stanziamenti del bilancio generale 2020 dell'UE e 16 milioni di euro dal risultato dell'esecuzione del bilancio 2018 di Frontex.

Il contributo dei paesi associati Schengen era inizialmente fissato a 32 milioni di euro. Le convenzioni con i paesi associati Schengen stabiliscono che i contributi vengono calcolati in percentuale del prodotto interno lordo (PIL) (per la Svizzera e il Liechtenstein) o del reddito nazionale lordo (RNL) (per l'Islanda e la Norvegia) di ogni paese associato Schengen in relazione al PIL/RNL di tutti i paesi partecipanti. Al momento della formazione del bilancio iniziale nel 2020, Frontex ha determinato che la percentuale complessiva dei contributi dei paesi associati Schengen, in percentuale del proprio bilancio, sarebbe stata pari al 7,43 %.

Il bilancio iniziale di Frontex ammontava a 460 milioni di euro. La Corte ha rilevato che i contributi dei paesi associati raggiungevano solo il 6,91 % di tale somma. Ciò indica che tali contributi sono sottostimati<sup>196</sup>. Il contributo dell'UE, invece, non è sovrastimato, considerato che tale importo sarebbe stato iscritto a bilancio indipendentemente dalla partecipazione dei paesi associati Schengen.

---

<sup>195</sup> I contributi dei paesi associati Schengen sono regolati da due convenzioni fra la Comunità europea e i paesi associati Schengen. Rispettivamente, la Convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 243 del 16.9.2010, pag. 4) e la Convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 188 del 20.7.2007, pag. 19).

<sup>196</sup> Cfr. nota 4.0.3 a pagina 28 e allegato 5.0.1 a pagina 32 dei conti definitivi di Frontex per l'esercizio finanziario 2020.

## Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Ciò indica la necessità che la Commissione europea emani orientamenti orizzontali per gli organi e gli organismi dell'UE sul modo in cui calcolare coerentemente i contributi dei paesi non-UE<sup>197</sup>.

**3.30.15.** La pandemia di COVID-19 ha ostacolato le operazioni e l'esecuzione del bilancio di Frontex nel 2020. L'Agenzia ha ridotto il proprio bilancio iniziale di 95 milioni mediante due bilanci rettificativi. Il tasso di attuazione dei pagamenti nel bilancio definitivo era pari al 55,9 %, che è inferiore a quello del 2019 (69,2 %). Il tasso di stanziamenti riportati all'esercizio finanziario 2021 era del 44,1 %, rispetto al 30,8 % riportato dal 2019 al 2020. Ciò rispecchia un generale rallentamento delle attività (come le operazioni di rimpatrio) nel 2020. In tale contesto, un impegno di bilancio accantonato di 18,1 milioni di euro per la preparazione di dispiegamenti sul campo nel 2021 è stato riportato senza che l'Agenzia avesse sottoscritto impegni giuridici entro il termine di cui all'articolo 75 del suo regolamento finanziario.

**3.30.16.** Frontex ha inoltre modificato la presentazione dell'esecuzione del bilancio nei conti annuali definitivi per il 2020 rispetto a quella dell'esercizio precedente. Nel calcolo degli indicatori di performance, Frontex ora considera i due tagli al bilancio sopra descritti non come bilanci rettificativi, ma come atti di esecuzione del bilancio. Frontex ha effettuato tali modifiche, sebbene contravvengano a due decisioni del consiglio di amministrazione. Inoltre, i due bilanci rettificativi in questione sono in linea con tre storni di bilancio che hanno ridotto di conseguenza la linea di bilancio 18 02 03. Uno degli storni, risalente al novembre 2020, è stato approvato dall'autorità di bilancio e gli altri due sono stati approvati dalla Commissione, rispettivamente a novembre e a dicembre 2020.

**3.30.17.** Il bilancio rettificativo n. 1 dell'UE per l'esercizio finanziario 2020 ha aumentato di 10 milioni di euro i finanziamenti dell'Unione a favore di Frontex. È stato approvato dall'autorità di bilancio nell'aprile 2020. Tuttavia, tale aumento dei finanziamenti dell'UE non compare nei conti di bilancio di Frontex. Ciò riduce la trasparenza, in quanto rende più difficile verificare l'importo dei finanziamenti dell'UE messi a disposizione di Frontex nel 2020 e l'evoluzione di detto importo nel tempo.

---

<sup>197</sup> La problematica della diversa interpretazione del quadro giuridico riguardante i contributi dei paesi non-UE viene sottolineata anche nell'analisi 3/2021 della Corte dei conti europea. L'analisi conclude che non esistono né un'unica formula usata automaticamente per stabilire i contributi al bilancio dell'UE e delle agenzie né metodi standardizzati per il loro adeguamento.

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

### **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.30.18.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2015	Vi è un rischio di duplicazione del finanziamento da parte del Fondo di Sicurezza interna gestito dalla Commissione europea e di Frontex che non è stato affrontato.	<b>In corso</b>
2015	Gli Stati partecipanti alle operazioni alle frontiere dichiarano le spese sostenute sulla base di moduli di dichiarazione delle spese. Nella relazione speciale n. 12/2016, la Corte ha raccomandato alle Agenzie di far ricorso, laddove opportuno, ad opzioni semplificate in materia di costi allo scopo di evitare tali inefficienze.	<b>Completata per l'invio di risorse umane</b> <b>In corso per l'invio di attrezzatura tecnica pesante</b>
2016	Il livello di riporti è risultato elevato. Vi è la necessità di ottenere stime dei costi più precise e rendicontazioni dei costi più tempestive da parte dei paesi cooperanti. L'Agenzia potrebbe anche prendere in considerazione l'introduzione di stanziamenti di bilancio dissociati.	<b>In corso</b>
2017	Sebbene l'Agenzia abbia traslocato presso la sua sede attuale già nel 2014, non ha ancora un piano di continuità operativa completo approvato dal consiglio d'amministrazione.	<b>In corso</b>

## Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018/2019	L'Agenzia ha effettuato rimborsi ai paesi cooperanti senza disporre dei necessari documenti giustificativi.	<b>Completata</b>
2018	Le verifiche ex ante sono state inefficaci. L'Agenzia dovrebbe lavorare allo sviluppo di un regime di finanziamento semplificato e trasparente che copra anche le spese relative all'attrezzatura.	<b>Completata per le verifiche ex ante</b>  <b>In corso per la semplificazione dei costi relativi all'attrezzatura tecnica pesante</b>
2018	L'Agenzia dovrebbe adottare e attuare una politica sui posti "sensibili".	<b>In corso</b>
2018	I riporti di bilancio al 2019 e i riporti annullati nel 2018 sono stati elevati. L'Agenzia dovrebbe sforzarsi di ottenere stime dei costi e previsioni di bilancio più precise.	<b>In corso</b>
2019	Per una sovvenzione, la richiesta di rimborso è stata presentata al di fuori del periodo stabilito nella convenzione di sovvenzione.	<b>N.a.</b>

## Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
<b>2018/2019</b>	L'Agenzia non ha raggiunto il livello di occupazione previsto dalla tabella dell'organico. L'Agenzia dovrebbe migliorare gli orientamenti forniti ai membri delle commissioni di selezione e verificare più approfonditamente i diritti finanziari dei candidati ai fini del pagamento degli stipendi.	<b>In corso</b>
<b>2019</b>	Per un pagamento riguardante lavori di ricostruzione, l'Agenzia ha modificato le disposizioni contrattuali in una fase molto avanzata del progetto per evitare di dover disimpegnare e annullare gli stanziamenti di bilancio. Questa modifica fa sì che l'utilizzo dei fondi non rifletta la realtà economica dell'operazione e potrebbe incidere sulla possibilità di monitorare l'esecuzione del bilancio e le attività dell'Agenzia.	<b>N.a.</b>

## Risposta dell'Agenzia

### Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

3.30.9. Le stime degli Stati membri non possono essere precise a causa della forte imprevedibilità delle operazioni/attività di rimpatrio. Per attenuare l'elevato rischio di perdere eventuali stanziamenti non spesi, ad esempio in caso di annullamenti C8, è in vigore il seguente sistema.

- Il bilancio è stimato inizialmente dall'Agenzia al livello minimo richiesto sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
- Gli Stati membri trasmettono mensilmente tabelle di monitoraggio che indicano i costi reali aggiornati sostenuti.
- Sulla base delle tabelle di monitoraggio, l'Agenzia modifica il bilancio inizialmente assegnato aumentandolo/diminuendolo.

Questo sistema comporta un certo grado di rischio di non conformità, in caso di presentazione non precisa o tardiva delle tabelle di monitoraggio, ma ha dimostrato di garantire una gestione decisamente migliore delle risorse e un annullamento molto meno critico di fondi.

L'adempimento dell'obbligo di monitoraggio derivante dalle disposizioni in materia di sovvenzioni è un elemento cruciale nella stima dei costi da parte degli Stati membri. Frontex continua a lavorare per migliorare i meccanismi di monitoraggio e ottenere stime più accurate per rimanere conforme alle norme di bilancio.

3.30.10. L'Agenzia è pienamente impegnata e coopera strettamente con il Mediatore europeo in materia di diritti fondamentali, nonché con l'OLAF e il Parlamento europeo, fornendo la documentazione e le informazioni richieste in relazione alle presunte violazioni dei diritti fondamentali menzionate.

3.30.11. Frontex concorda pienamente con le constatazioni e la valutazione dei rischi da parte della Corte.

Il compito di assumere i 40 osservatori dei diritti fondamentali entro dicembre 2020 è diventato inattuabile a causa della pandemia di COVID-19 e dei fattori esterni indicati dalla Corte. I ritardi menzionati nelle assunzioni non hanno potuto essere colmati in alcun modo dalla direzione di Frontex a causa di un'esplicita mancanza di poteri di nomina (il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea affida tutti i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al responsabile dei diritti fondamentali, che svolge un ruolo totalmente indipendente dalla direzione di Frontex).

Tuttavia, il 25 novembre 2019 e il 10 giugno 2020 il direttore esecutivo ha concluso due accordi consecutivi con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali al fine di:

- in primo luogo, sostenere il responsabile dei diritti fondamentali ad interim di Frontex nella preparazione dell'assunzione dei 40 osservatori dei diritti fondamentali e nell'elaborazione del quadro giuridico e operativo per il loro dispiegamento sul campo;
- in secondo luogo, mettere a disposizione del responsabile dei diritti fondamentali di Frontex una soluzione ponte sotto forma di osservatori forniti dall'Agenzia per i diritti

## Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

fondamentali, pagati dal bilancio di Frontex e attivati in modo indipendente dal responsabile dei diritti fondamentali di Frontex.

L'amministrazione di Frontex ha fornito un sostegno significativo al consiglio di amministrazione presentando relazioni periodiche su questo argomento nel corso del 2020 e il direttore esecutivo ha assicurato che l'assunzione degli osservatori dei diritti fondamentali (dopo la pubblicazione dei posti vacanti) sta ottenendo il massimo sostegno dalle risorse umane per completare le procedure nel più breve tempo possibile.

### **Osservazioni sui controlli interni**

3.30.12. Frontex non è stata coinvolta nei negoziati relativi al fabbisogno di personale durante l'elaborazione del nuovo regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. Da novembre 2019 Frontex ha esposto la questione per iscritto e cercato di chiarire con la Commissione la discrepanza/diminuzione del numero di posti AD presso la sua sede centrale (molti dei quali erano effettivamente occupati o erano in corso di assunzione) nella tabella dell'organico del 2020 a seguito dell'adozione del nuovo regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. Nella sua risposta del maggio 2020 la Commissione ha offerto un certo margine di flessibilità, considerato da Frontex come segno di comprensione delle necessità. Le offerte di posti di lavoro AD7 sono state prorogate da Frontex il più possibile per consentire alle nuove persone nominate di accettare il lavoro e poter partecipare alla sessione di formazione obbligatoria prevista per metà ottobre 2020. Frontex riconosce pienamente il rischio di danno reputazionale, considerato contrario alla massima priorità politica di gettare rapidamente solide basi per il nuovo corpo permanente. I rischi di contenzioso sono stati attenuati da una rapida comunicazione di follow-up ai candidati e sostenuti mantenendo un margine sufficiente di posti AD vacanti alla fine del 2020.

3.30.13. A causa di un errore umano, la quantità di ore di volo è stata calcolata erroneamente (al momento della registrazione della fattura, il contraente ha proposto di modificare la quantità di ore di volo da 100 a 50 per il trattamento del pagamento). Tuttavia, l'omissione è stata rilevata e le ore di volo prepagate sono state regolarizzate con il pagamento finale, pertanto Frontex non ha pagato più del dovuto per nessuna ora di volo. L'evento è stato adeguatamente riportato nel registro problema/insegnamenti tratti dell'unità risorse congiunte e una nota di eccezione è stata preparata e firmata immediatamente dall'ordinatore e dal suo superiore gerarchico, in linea con il quadro applicabile. Tuttavia, la nota firmata non è stata trasmessa all'Ufficio di ispezione e controllo per la registrazione nel registro centrale, a causa di un'omissione all'inizio dell'introduzione del telelavoro dovuta alla pandemia. La mancanza di una corretta registrazione è stata regolarizzata con la firma di una nota di non conformità. Dall'aprile 2020 la registrazione delle eccezioni è automatizzata e registrata nel sistema di gestione dei documenti per evitare che eventi simili possano ripetersi in futuro.

### **Osservazioni sulla gestione di bilancio**

3.30.14. L'Agenzia accoglie con favore l'osservazione della Corte secondo cui è necessario che la Commissione emani orientamenti orizzontali per gli organi e gli organismi dell'UE sulle modalità

### Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

per calcolare coerentemente i contributi dei paesi non-UE. L'Agenzia rimane disponibile ad adeguare il metodo di calcolo in base agli orientamenti ricevuti.

Il metodo utilizzato dall'Agenzia per i contributi dei paesi associati Schengen è rimasto coerente dal 2016.

Il metodo attuale è stato approvato dal consiglio di amministrazione e secondo il parere della Commissione.

Il metodo attuale, secondo gli accordi in vigore con i paesi associati Schengen, calcola i loro contributi in base all'RNL/PIL del singolo paese in relazione all'RNL/PNL totale degli Stati contributori. Una volta definito, il rapporto viene applicato al contributo ricevuto dall'UE (sovvenzione UE) erogato all'Agenzia in un determinato anno.

Per quanto riguarda la percentuale del contributo dei paesi associati Schengen nel 2020, è rimasta invariata dal progetto di bilancio al bilancio iniziale: 7,43 %, pari a 31 795 000 EUR. La percentuale di contributo passa al 6,49 % solo se si calcola il contributo dei paesi associati Schengen al bilancio complessivo (che già contiene il contributo) rispetto alla sovvenzione CE, come dimostrato dalla tabella seguente:

	Sovvenzione CE	Bilancio totale
Fondi	428 160 029,00	459 955 029,00
Paesi associati Schengen %	7,43 %	6,9 %
Paesi associati Schengen EUR	31 795 000,00	31 795 000,00

3.30.15. L'esecuzione del bilancio e il tasso dei pagamenti hanno risentito pesantemente della pandemia di COVID-19 e dei suoi effetti. Le attività di gestione delle frontiere e il rimpatrio dei migranti irregolari hanno risentito pesantemente della chiusura delle frontiere esterne dell'UE e delle restrizioni di viaggio e sospensioni dei collegamenti aerei a livello mondiale. Tuttavia, è importante notare che l'Agenzia è stata ciononostante in grado di impegnare il 99 % dei fondi disponibili. Dato che la pandemia non solo ha rallentato le attività, ma ne ha anche ritardato un numero considerevole, gli impegni che avrebbero dovuto essere assunti all'inizio dell'anno sono stati effettuati nella fase successiva, influenzando in tal modo il tasso di pagamento.

Il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea doveva essere operativo a partire dal 1° gennaio 2021, in linea con il regolamento istitutivo.

A causa dei limiti tecnici di un nuovo sistema di sostegno al dispiegamento (OPERA Evo), che non consente l'adozione di decisioni di dispiegamento (documento giuridico per il dispiegamento del corpo permanente) nel dicembre 2020 per l'anno operativo 2021, non è stato possibile approvare fino a 500 missioni individuali per il periodo da fine dicembre 2020 ad agosto 2021. L'impegno provvisorio è stato creato alla fine del 2020 per coprire il dispiegamento del corpo permanente fino al 3° trimestre 2021. Ogni mese, un importo stimato di circa 3 milioni di EUR è utilizzato per finanziare il dispiegamento delle cat. 1 e 2 del corpo permanente, con il conseguente riporto di 18 milioni di EUR.

L'Agenzia si sta adoperando affinché questa situazione non si ripeta.

## Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

3.30.16. La presentazione dei conti non contraddice le decisioni del consiglio di amministrazione relative ai bilanci rettificativi. Sono trattati come operazioni di esecuzione del bilancio in quanto la loro adozione non ha seguito «la stessa procedura», come spiegato dal quadro giuridico [articolo 34 della decisione 19/2019 del consiglio di amministrazione e articolo 115, paragrafi 9, 11 e 12, del regolamento (UE) 2019/1896]. Per riduzione di bilancio si intendono gli stanziamenti annullati e il consiglio di amministrazione non necessita di altra approvazione per adottare tali decisioni.

Inoltre, nell'allegato 5.0 dei conti annuali, «Bilancio dell'esercizio in corso», le tabelle presentano il bilancio votato, il bilancio annullato da decisioni del consiglio di amministrazione e gli stanziamenti disponibili o gli stanziamenti disponibili dopo queste due decisioni del consiglio di amministrazione.

3.30.17. Il 17 aprile 2020 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020, sulla cui base l'Agenzia avrebbe dovuto ricevere ulteriori 10 milioni di EUR per sostenere le operazioni di rimpatrio dalla Grecia. In effetti, l'importo non è mai stato contabilizzato dall'Agenzia.

A causa della pandemia di COVID-19, molte operazioni di rimpatrio erano state sospese e a metà del 2020 l'Agenzia ha concluso che non avrà bisogno di ulteriore sostegno per finanziare tali operazioni. Pertanto, è stato deciso mediante decisione del consiglio di amministrazione (al pari delle altre modifiche di bilancio) di iscrivere l'importo concesso di 10 milioni di EUR nel bilancio generale dell'UE.



**Agenzie finanziate a valere sulla  
rubrica 4 (“Ruolo mondiale  
dell’Europa”) del QFP**

## 3.31. Fondazione europea per la formazione (ETF)

### Introduzione

**3.31.1.** La Fondazione europea per la formazione (“Fondazione” o “ETF”), con sede a Torino, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio<sup>198</sup> (regolamento rifiuto (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>199</sup>). Essa ha il compito di sostenere la riforma della formazione professionale nei paesi partner dell’Unione europea e, a tal fine, assistere la Commissione europea nell’attuazione di vari programmi di formazione professionale. La *figura 3.31.1* mostra i dati essenziali relativi alla Fondazione<sup>200</sup>.

**Figura 3.31.1 – Dati essenziali relativi alla Fondazione**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

*Fonte:* conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi della Fondazione per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dalla Fondazione.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.31.2.** L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo della Fondazione. A ciò si aggiungono gli elementi probatori

<sup>198</sup> GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.

<sup>199</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82.

<sup>200</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività della Fondazione, consultare il sito Internet: [www.etf.europa.eu](http://www.etf.europa.eu).

## Fondazione europea per la formazione (ETF)

risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione della Fondazione.

**3.31.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.31.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti della Fondazione europea per la formazione, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>201</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>202</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.31.5.** A giudizio della Corte, i conti della Fondazione relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al

<sup>201</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>202</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

regolamento finanziario della Fondazione e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.31.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.31.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.31.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sui controlli interni

**3.31.9.** L'ETF non ha rispettato il principio di controllo interno n. 12 del proprio quadro di controllo interno, in base al quale deve annotare, nel proprio registro delle eccezioni, eventuali deviazioni dalle norme e dalle procedure. Nel corso dell'audit, sono state rilevate deviazioni dalle procedure stabilite che avrebbero dovuto essere registrate (ad esempio, l'uso di firme elettroniche per alcuni documenti per cui era prevista la firma manuale). Il registro delle eccezioni, tuttavia, non è stato compilato. Ciò pregiudica la trasparenza e l'efficacia dei sistemi di controllo interno dell'ETF.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.31.10.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Fondazione europea per la formazione (ETF)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	In una procedura di appalto pubblico concernente prestazioni di lavoro interinale, l'ETF ha applicato criteri di aggiudicazione costituiti principalmente da elementi per i quali non era possibile alcun confronto competitivo in termini di prezzo. La Fondazione dovrebbe usare criteri di aggiudicazione che si concentrino su elementi per cui è possibile un confronto competitivo in termini di prezzo.	<b>Pendente</b>

Fondazione europea per la formazione (ETF)

## Risposta della Fondazione

**3.31.9.** La Fondazione prende atto della relazione della Corte.



**Agenzie finanziate a valere sulla  
rubrica 5 (“Amministrazione”) del QFP**

## 3.32. Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA)

### Introduzione

**3.32.1.** L'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ("l'Agenzia" o "ESA"), con sede a Lussemburgo, è stata istituita nel 1958<sup>203</sup>. La decisione del Consiglio 2008/114/CE, Euratom<sup>204</sup> ha sostituito il precedente statuto dell'Agenzia. Il compito principale dell'Agenzia è di assicurare un regolare approvvigionamento di materiali nucleari, in particolare combustibili nucleari, agli utilizzatori dell'UE, mediante una politica comune di approvvigionamento basata sul principio dell'uguale accesso alle risorse. La *figura 3.32.1* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>205</sup>.

**Figura 3.32.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.32.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

<sup>203</sup> GU 27 del 6.12.1958, pag. 534.

<sup>204</sup> GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.

<sup>205</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: <http://ec.europa.eu/euratom/index.html>.

**3.32.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.32.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>206</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>207</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.32.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della

---

<sup>206</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>207</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## **Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti**

### **Entrate**

#### **Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti**

**3.32.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### **Pagamenti**

#### **Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti**

**3.32.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.32.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## **Osservazioni sulla gestione di bilancio**

**3.32.9.** I riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo II (spese amministrative) sono risultati elevati: 177 445 euro, ossia l'80 % degli stanziamenti dell'ESA per l'intero Titolo. I riporti sono stati in parte dovuti agli effetti della pandemia di COVID-19. Quasi la metà (46 %) dell'importo riportato dal 2020 al 2021 era destinata ad essere utilizzata per servizi informatici forniti nel 2021. Ciò determina rischi per l'esecuzione degli stanziamenti di pagamento del 2021, tenuto conto dell'elevato tasso di annullamento degli esercizi precedenti.

L'ESA avrebbe dovuto usare per tali servizi il bilancio 2021. Per rispettare il principio dell'annualità, l'ESA dovrebbe migliorare ulteriormente la propria pianificazione di bilancio e i cicli di attuazione.

Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA)

## **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.32.10.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	Il tasso di annullamento degli stanziamenti di bilancio riportati dal 2017 al 2018 (21 %) è risultato elevato, il che denota impegni non giustificati nell'esercizio precedente.	<b>Completata</b>

Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA)

## Risposta dell'Agenzia

**3.32.9.** Il progetto Noemi è un investimento (355 000 EUR nel periodo 2019-2021) in un'applicazione informatica che consentirà all'Agenzia di conservare e trattare in modo sicuro dati sensibili relativi a contratti nucleari. Esso dà seguito alla richiesta, reiterata più volte dall'autorità di scarico, di proseguire la digitalizzazione per ridurre l'onere burocratico.

L'impegno di dicembre 2020 ha garantito la continuità del gruppo incaricato di attuare il piano di progetto approvato.

L'Agenzia prende atto dei rischi connessi all'attuazione e assicurerà proattivamente il monitoraggio del progetto fino al suo completamento.



## **Agenzie autofinanziate**

## 3.33. Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

### Introduzione

**3.33.1.** L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ("l'Ufficio" o "UCVV"), con sede ad Angers, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio<sup>208</sup>. Ha principalmente il compito di registrare ed esaminare le domande di concessione della privativa dell'Unione relativa alla proprietà industriale delle varietà vegetali, nonché di fare eseguire agli uffici competenti degli Stati membri gli esami tecnici necessari. La *figura 3.33.1* mostra i dati essenziali relativi all'Ufficio<sup>209</sup>.

**Figura 3.33.1 – Dati essenziali relativi all'Ufficio**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

*Fonte:* conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Ufficio per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Ufficio.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.33.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Ufficio. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Ufficio.

**3.33.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei

<sup>208</sup> GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1.

<sup>209</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Ufficio, consultare il sito Internet: [www.cpvo.europa.eu](http://www.cpvo.europa.eu).

## Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina [370](#) è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

#### 3.33.4. L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>210</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>211</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.33.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Ufficio relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Ufficio e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

<sup>210</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>211</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.33.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.33.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.33.8.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2014	Sebbene l'Ufficio sia operativo dal 1995, non è stato ancora stipulato un accordo sulla sede con lo Stato membro ospitante.	<b>In corso</b> <b>(esula dal controllo dell'Ufficio)</b>
2015	Il livello di tasse non pagate era troppo alto.	<b>Completata</b>
2016	Il regolamento istitutivo dell'Ufficio non richiede valutazioni esterne periodiche della performance.	<b>Pendente</b> <b>(esula dal controllo dell'Ufficio)</b>
2017	Nel 2017, la documentazione delle procedure di appalto e di concessione delle sovvenzioni era inadeguata.	<b>Completata</b>

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

## Risposta dell'Ufficio


L'Ufficio ha preso atto della relazione della Corte.

## 3.34. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

### Introduzione

**3.34.1.** L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("l'Ufficio" o "EUIPO"), noto come Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ("OHIM") fino al 23 marzo 2016, è stato istituito nel 1993. Il regolamento istitutivo originario è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>212</sup>. L'Agenzia è responsabile della gestione dei marchi UE e dei disegni comunitari registrati, della cooperazione europea e internazionale nel campo della proprietà intellettuale, nonché dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. La **figura 3.34.1** mostra i dati essenziali relativi all'Ufficio<sup>213</sup>.

**Figura 3.34.1 – Dati essenziali relativi all'Ufficio**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Ufficio per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Ufficio.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.34.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Ufficio. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Ufficio.

<sup>212</sup> GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1.

<sup>213</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Ufficio, consultare il sito Internet: [www.euiipo.europa.eu](http://www.euiipo.europa.eu).

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

**3.34.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.34.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>214</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>215</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.34.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Ufficio relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Ufficio e alle norme contabili adottate dal contabile della

<sup>214</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>215</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## **Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti**

### **Entrate**

#### **Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti**

**3.34.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### **Pagamenti**

#### **Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti**

**3.34.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.34.8.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## **Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni**

**3.34.9.** Nella relazione di audit per l'esercizio finanziario 2018, la Corte ha concluso che le procedure d'appalto per servizi di pulizia erano irregolari. Di conseguenza, tutti i successivi pagamenti nell'ambito di tale contratto quadro sono irregolari. Nel 2020, i pagamenti associati sono ammontati a 1 411 329,42 euro.

## **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.34.10.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	L'Ufficio ha firmato un contratto per servizi di pulizia con un offerente che ha presentato un'offerta anormalmente bassa. La procedura d'appalto e i pagamenti che ne sono alla base sono irregolari. L'Ufficio dovrebbe analizzare le situazioni di offerte potenzialmente anormalmente basse in modo rigoroso per assicurare che vi sia conformità con il regolamento finanziario e concorrenza leale.	<b>In corso</b> (Cfr. paragrafo 3.34.9)
2018	L'Ufficio si è avvalso di un contratto per servizi di consulenza, tradottosi in pratica nel prestito di personale anziché nell'erogazione di servizi. Tuttavia, questa operazione che non può configurarsi come un servizio offerto da un'impresa di consulenza.	<b>Completata</b>
2018	Il programma di lavoro annuale e la relazione annuale di attività non contengono alcuna informazione sul numero di equivalenti a tempo pieno messi a disposizione da fornitori di servizi che svolgono compiti non rientranti tra le attività principali dell'Ufficio, ma integrati in queste ultime. Fornire questo tipo di informazioni andrebbe ad ulteriore vantaggio della trasparenza.	<b>N.a.</b>

## Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	<p>L'Ufficio ha pubblicato un avviso di posto vacante allo scopo di compilare un elenco di riserva di specialisti di progetto presso il proprio dipartimento Clienti. L'avviso di posto vacante definiva due diversi profili di candidati, che avrebbero dovuto essere valutati separatamente. Nel corso della procedura di selezione, tuttavia, tutti candidati sono stati valutati sulla base di tutti i criteri di selezione, il che ha comportato un vantaggio per i candidati presentanti entrambi i profili.</p> <p>Inoltre, nell'ambito della stessa procedura, la commissione di selezione ha sostituito un candidato che aveva declinato l'invito a partecipare ad un colloquio, con un candidato che non aveva raggiunto il punteggio minimo prestabilito di cui sopra. Sebbene altri 17 candidati avessero ricevuto almeno lo stesso punteggio del candidato convocato, la commissione di selezione non ha fornito alcun documento giustificativo del motivo per cui tale candidato, già impiegato dell'Istituto, fosse stato convocato.</p> <p>La procedura di selezione era pertanto irregolare, in quanto tali debolezze pregiudicano i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati.</p>	In corso

## Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	<p>Per le tre procedure di selezione sottoposte ad audit, i membri della commissione di selezione hanno firmato una nota generale di riservatezza relativa alla partecipazione ad una procedura di selezione, che comprendeva una dichiarazione sui conflitti di interessi. La nota è stata firmata prima che si conoscesse l'elenco dei candidati.</p> <p>Lo Statuto dei funzionari dispone che, una volta noti i candidati, ogni membro della commissione firmi un documento in cui dichiara di non avere legami di natura personale o professionale con tali candidati.</p> <p>Nelle procedure di selezione sottoposte ad audit, i membri della commissione non hanno dichiarato i loro legami professionali con i candidati. Tali debolezze pregiudicano il principio della trasparenza e quello della parità di trattamento.</p>	Completata

## Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	<p>L'Ufficio corrisponde un'indennità di permanenza a domicilio al personale impiegato nel settore delle infrastrutture.</p> <p>Sulla base del piano di continuità operativa dell'Ufficio, il personale ha diritto a percepire l'indennità di permanenza laddove vi sia una necessità confermata di servizi di permanenza regolari.</p> <p>Dall'audit della Corte è emerso che, nei quattro anni precedenti, il piano di continuità operativa non era mai stato attivato.</p> <p>Dato che il piano di continuità operativa viene attivato in circostanze del tutto eccezionali, a giudizio della Corte non sussiste la necessità confermata di corrispondere un'indennità di permanenza agli alti dirigenti dell'Ufficio. Ciò è in linea con le pratiche adottate presso le istituzioni UE. Le attuali dimensioni dell'équipe di permanenza dell'Ufficio sono eccessive e non sono conformi al principio della sana gestione finanziaria.</p> <p>Inoltre, l'Ufficio dovrebbe migliorare i controlli svolti in relazione al servizio di permanenza al fine di evitare pagamenti irregolari.</p>	In corso

## Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	<p>Nel marzo 2014, l'EUIPO ha informato il comitato di bilancio di aver iniziato le trattative per l'acquisto di un appezzamento di terreno destinato a coprire il proprio fabbisogno futuro in termini di superfici. Nel novembre 2018, il comitato di bilancio ha autorizzato l'acquisto dell'appezzamento per 4 700 000 euro. L'EUIPO non ha fornito alcun altro elemento probatorio che dimostrasse la necessità di prevedere un'estensione della propria sede nel lungo termine. L'EUIPO prevede di aumentare il proprio personale di circa 300 unità fino al 2025. Le attuali capacità dell'EUIPO e il potenziale di espansione su un terreno già di proprietà dell'Ufficio prima dell'acquisto del nuovo appezzamento permetterebbero di accogliere 439 effettivi supplementari.</p> <p>La Corte non ha rilevato alcun elemento comprovante la reale necessità da parte dell'Ufficio di procedere a tale acquisto. La Corte ritiene che l'acquisto dell'appezzamento di terreno non abbia costituito un uso produttivo delle eccedenze di bilancio dell'EUIPO e che abbia contravvenuto al principio della sana gestione finanziaria.</p>	N.a.
2019	<p>La Corte rammenta che, nel parere n. 1/2019 relativo al regolamento finanziario dell'Ufficio, ha concluso che le eccedenze di bilancio dell'Ufficio non erano impiegate per nessun uso produttivo, né a livello dell'Ufficio, né a livello dell'Unione europea e che l'Ufficio, congiuntamente alla Commissione europea, dovrebbe, ad esempio, esplorare la possibilità di usare le eccedenze di bilancio per assistere con garanzie strumenti finanziari a sostegno delle attività di ricerca e innovazione (R&amp;I) e della crescita delle imprese europee.</p>	In corso

## Risposta dell'Ufficio

**3.34.9.** Questo paragrafo riguarda un'osservazione formulata nel contesto dell'audit annuale 2018. Come indicato nella risposta dell'Ufficio inclusa nella relazione di audit 2018, l'Ufficio ha ritenuto che l'ordinatore avesse correttamente esercitato il potere discrezionale conferitogli dal regolamento finanziario nel contesto della procedura di appalto in questione. Inoltre, i servizi oggetto dell'osservazione sono di natura straordinaria e pertanto raramente richiesti. L'Ufficio ha seguito tutte le fasi previste dal regolamento finanziario nel trattare un'offerta che potrebbe apparire anormalmente bassa. Di conseguenza, l'Ufficio non ha condiviso l'affermazione della Corte secondo la quale l'offerta di un servizio (eccezionale e raramente utilizzato) a un prezzo ridotto è una pratica commerciale sleale e fornisce un vantaggio competitivo ingiusto rispetto ai concorrenti. Da ultimo va osservato che la nozione di offerta anormalmente bassa mira principalmente a garantire che il fornitore possa svolgere i servizi necessari per tutta la durata del contratto, come è avvenuto nel caso di specie. Per concludere, poiché l'Ufficio non ha individuato motivi per una risoluzione anticipata, il contratto è ancora in corso. Nel 2021 è prevista l'indizione di una nuova gara d'appalto, dal momento che l'attuale contratto sta giungendo al termine. Il suddetto ragionamento dell'Ufficio è stato spiegato in dettaglio all'autorità di scarico e il scarico per il 2018 è stato concesso al Direttore esecutivo.

## 3.35. Comitato di risoluzione unico (SRB)

### Introduzione

**3.35.1.** Il Comitato di risoluzione unico (“il Comitato” o “SRB”), con sede a Bruxelles, è stato istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al meccanismo di risoluzione unico (“regolamento SRM”)<sup>216</sup>. La sua missione è garantire la risoluzione ordinata degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (“enti creditizi”) in dissesto o a rischio di dissesto, con il minore impatto possibile sull’economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri dell’unione bancaria.

**3.35.2.** L’SRB è incaricato dell’amministrazione del Fondo di risoluzione unico, istituito dal regolamento SRM e inteso a sostenere il meccanismo di risoluzione unico. Il Fondo di risoluzione unico viene gradualmente sviluppato nel periodo 2016-2023 e, al 31 dicembre 2023, dovrà aver raggiunto almeno l’obiettivo dell’1 % dell’importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi dell’unione bancaria europea.

**3.35.3.** L’SRB dispone di un bilancio proprio che non rientra nel bilancio dell’Unione europea. I contributi provengono dagli enti creditizi situati negli Stati membri partecipanti all’unione bancaria. La [figura 3.35.1](#) mostra i dati essenziali relativi all’SRB<sup>217</sup>.


---

<sup>216</sup> GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

<sup>217</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività del Comitato, consultare il sito Internet: [srb.europa.eu](http://srb.europa.eu).

## Comitato di risoluzione unico (SRB)

Figura 3.35.1 – Dati essenziali relativi al Comitato



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali del Comitato di risoluzione unico relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi del Comitato di risoluzione unico relativi all'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dal Comitato.

## Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

**3.35.4.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo del Comitato. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione del Comitato.

**3.35.5.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

#### 3.35.6. L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti del Comitato di risoluzione unico, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>218</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>219</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.35.7.** A giudizio della Corte, i conti dell'SRB relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario del Comitato e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

#### Paragrafo d'enfasi

**3.35.8.** La Corte richiama l'attenzione sulla nota 8.L dei conti definitivi del Comitato, che descrive i ricorsi amministrativi o i procedimenti giudiziari relativi ai contributi ex ante tra alcuni enti creditizi e le autorità nazionali di risoluzione ed il Comitato, nonché le altre

<sup>218</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>219</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Comitato di risoluzione unico (SRB)

azioni legali intentate contro l'SRB dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia dell'UE. Questi non sono stati sottoposti ad audit da parte della Corte. Il loro possibile impatto sui rendiconti finanziari dell'SRB (in particolare sulle passività potenziali, gli accantonamenti e le passività) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è oggetto di uno specifico audit annuale, come disposto dall'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento SRM.

**3.35.9.** La Corte richiama l'attenzione sulla nota 8.R dei rendiconti finanziari dei conti definitivi dell'SRB, nella quale è descritto l'impatto della crisi in corso provocata dalla pandemia di COVID-19 sul portafoglio degli investimenti.

### Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

#### Entrate

##### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.35.10.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

#### Paragrafo d'enfasi

**3.35.11.** La Corte richiama l'attenzione sulla nota 8.L dei conti definitivi del Comitato, che descrive i ricorsi amministrativi o i procedimenti giudiziari relativi ai contributi ex ante tra alcuni enti creditizi e le autorità nazionali di risoluzione ed il Comitato, nonché le altre azioni legali intentate contro l'SRB dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia dell'UE. Questi non sono stati sottoposti ad audit da parte della Corte. Il loro possibile impatto sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti è oggetto di uno specifico audit annuale, come disposto dall'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento SRM.

#### Altre questioni

**3.35.12.** Senza mettere in discussione il giudizio espresso ai paragrafi precedenti, la Corte desidera sottolineare che i contributi ex ante vengono calcolati sulla base delle informazioni fornite dagli enti creditizi all'SRB. L'audit espletato dalla Corte sulle entrate dell'SRB è stato basato su queste informazioni ma non ne ha verificato l'attendibilità. Il regolamento SRM non statuisce un quadro di controllo esauriente e coerente che garantisca l'affidabilità di tali informazioni. Tuttavia, l'SRB svolge controlli di coerenza ed analitici su dette informazioni, nonché controlli ex post a livello degli enti creditizi. L'SRB non può comunicare dettagli riguardanti i calcoli dei contributi effettuati in base alla valutazione del rischio per ciascun ente creditizio, poiché tali dettagli sono interconnessi e

## Comitato di risoluzione unico (SRB)

includono informazioni riservate su altri enti creditizi. Ciò inficia la trasparenza di tali calcoli.

## Pagamenti

### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.35.13.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.35.14.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sui controlli interni

**3.35.15.** Nel 2018, l'SRB ha sottoscritto un contratto di gestione in materia di investimenti con una banca centrale nazionale dell'Eurosistema per l'esternalizzazione degli aspetti operativi del processo di investimento del Fondo di risoluzione unico. Nello stesso anno, l'SRB ha inoltre firmato un contratto di deposito con la banca centrale nazionale relativo alla custodia delle attività, alla gestione della liquidità nonché agli obblighi di riconciliazione e di vigilanza delle attività gestite. Entrambi i contratti attribuiscono all'SRB il diritto di accesso ai registri e di effettuare visite in loco. Tuttavia, il Comitato non ha valutato se il prestatore di servizi avesse in essere disposizioni organizzative e amministrative adeguate ed efficaci a mitigare un potenziale conflitto d'interessi derivante dall'assunzione dei ruoli di gestore degli investimenti e di depositario. Non effettuare tali valutazioni è contrario a quanto previsto dal quadro di controllo interno dell'SRB<sup>220</sup> e dall'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/451 della Commissione, del 16 dicembre 2015<sup>221</sup>, sull'esternalizzazione.

**3.35.16.** Il processo di gestione dei rischi dell'SRB ha una capacità limitata di monitorare in modo indipendente il portafoglio di investimento dell'SRF. La prima limitazione consiste nel fatto che non è automatico. La seconda è che fa affidamento su relazioni e analisi del *front office* della banca centrale nazionale e dell'SRB. Se fosse automatizzato e si fondasse su fonti indipendenti, sarebbe meglio in linea con i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell'SRB in materia di elementi di controllo interno efficienti e con il principio 7 del quadro di controllo interno sulla valutazione dei rischi, che prevede che l'SRB individui nell'organizzazione i rischi che potrebbero ostacolare il conseguimento dei propri obiettivi e che analizzi tali rischi come base per determinare in che modo andrebbero gestiti.

<sup>220</sup> Decisione di adozione del quadro di controllo interno dell'SRB, del 17.3.2021: i principi pertinenti sono il 7, il 13 e il 16.

<sup>221</sup> GU L 79 del 30.3.2016, pag. 2.

### Comitato di risoluzione unico (SRB)

L'SRB sta attualmente sviluppando uno strumento informatico<sup>222</sup> per migliorare la capacità del gestore dei rischi di calcolare ulteriori indicatori di rischio e di svolgere compiti in modo automatico.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.35.17.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

---

<sup>222</sup> *SRB Investment Analysis and Database*

Comitato di risoluzione unico (SRB)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	La Corte ha constatato che, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento interno dell'SRB, le sintesi dei procedimenti delle riunioni plenarie del Comitato tenutesi nel 2018 e 2019 non erano firmate.	<b>Completata</b>

## Risposta del Comitato

**3.35.12.** I contributi annuali ex ante al Fondo vengono calcolati sulla base delle informazioni fornite al Comitato dagli enti creditizi e da talune imprese di investimento. Benché il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRM) non preveda un quadro di controllo esauriente e coerente che garantisca l'affidabilità di tali informazioni, il Fondo di risoluzione unico affronta tale questione nella misura del possibile. I dati forniti sono controllati a fronte di quelli trasmessi nell'esercizio precedente dagli enti e di quelli registrati nella banca dati della BCE. Le norme di convalida sono state applicate nel portale di raccolta dei dati e una garanzia supplementare, sotto forma di relazione sulle procedure concordate o di modulo firmato, viene acquisita presso gli enti significativi. Le discrepanze sono segnalate alle autorità nazionali di risoluzione (NRA) unitamente a richieste di chiarimenti, cosa che ha permesso di migliorare la qualità dei dati nei cicli precedenti. Per di più, il Comitato non può comunicare dati riguardanti la parte relativa al rischio dei calcoli dei contributi ex-ante di ciascun ente, poiché tali dati sono interconnessi e includono informazioni riservate su altri enti che sarebbero altrimenti divulgate. Tuttavia, il Fondo di risoluzione unico ha esposto alle NRA la metodologia di calcolo e le calibrazioni dettagliate, garantendo così la trasparenza e la cooperazione. In aggiunta alle fasi di verifica dei dati ex ante, già attuate dal Comitato, i controlli ex post sono effettuati sotto forma di verifiche documentali per acquisire prove aggiuntive sull'affidabilità dei dati.

**3.35.15.** Il Comitato riconosce l'importanza di una vigilanza rigorosa, comprensiva di una potenziale visita in loco, e desidera sottolineare che la natura specifica del prestatore di servizi limita il rischio di conflitto di interessi, ribadendo così la propria decisione di assegnare tali servizi allo stesso ente pubblico. Misure di tutela sono integrate anche nel contratto di gestione in materia di investimenti (IMA) e in quello relativo alla custodia delle attività. Inoltre, il Comitato mette a disposizione relazioni giornaliere contenenti una valutazione indipendente e controlli di conformità effettuati dal gestore degli investimenti e dal depositario. È stato selezionato un secondo gestore degli investimenti, che fornirà al Comitato un parere esterno sul processo di riconciliazione attuato dal depositario. Ciononostante, il Comitato concorda sul fatto che lo svolgimento di una visita in loco, come consentito dal contratto firmato, sarebbe utile per valutare la rilevanza del rischio residuo di conflitto di interessi. Una tale visita sarà programmata non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno. Il Comitato sottolinea che tale visita in loco era già prevista nel 2020, ma è stata rinviata a causa della pandemia di COVID-19.

**3.35.16.** Il Comitato prende atto della prima limitazione, della quale sta riducendo l'incidenza mediante lo sviluppo di uno strumento informatico (una banca dati interna con le relative relazioni automatizzate, in particolare per la gestione dei rischi). Per quanto riguarda la seconda limitazione, il Comitato desidera sottolineare che, nell'attuale assetto, il fatto che i dati siano forniti dal gestore degli investimenti e dal depositario è una normale prassi operativa e non impedisce una valutazione indipendente dei rischi, in particolare in quanto il Comitato stesso ha accesso anche ai dati Bloomberg e Markit. La valutazione del rischio è effettuata da un gestore dei rischi indipendente a tempo pieno con gli opportuni meccanismi di back-up. Inoltre, l'aggiunta del secondo gestore degli investimenti arricchirà ulteriormente i dati a disposizione

### Comitato di risoluzione unico (SRB)

del gestore dei rischi. Infine, è in fase di attuazione una nuova struttura organizzativa della funzione di gestore del rischio, che ne rafforzerà il ruolo nell'ambito del Fondo di risoluzione unico.

## 3.36. Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)

### Introduzione

**3.36.1.** Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea ("il Centro" o "CdT"), con sede a Lussemburgo, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio<sup>223</sup>. Ha il compito di fornire alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea i servizi di traduzione necessari alle loro attività. La *figura 3.36.1* mostra i dati essenziali relativi al Centro<sup>224</sup>.

**Figura 3.36.1 – Dati essenziali relativi al Centro**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi del Centro per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dal Centro.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.36.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo del Centro. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione del Centro.

**3.36.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla

<sup>223</sup> GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.

<sup>224</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività del Centro, consultare il sito Internet: [www.cdt.europa.eu](http://www.cdt.europa.eu).

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)

revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina [370](#) è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

#### 3.36.4. L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>225</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>226</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.36.5.** A giudizio della Corte, i conti del Centro relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario del Centro e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

---

<sup>225</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>226</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.36.6.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.36.7.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.36.8.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2016	Nel 2016, la liquidità di cassa ed i depositi a breve termine detenuti dal Centro sono diminuiti, passando da 38,3 milioni di euro (fine del 2015) a 34,2 milioni di euro; anche le riserve sono diminuite, passando da 34 milioni di euro (fine del 2015) a 31,1 milioni di euro.	<b>Completata</b>
2017	Vi è la necessità di chiarire il futuro mandato ed il modello operativo del Centro.	<b>Completata</b>
2019	Nei conti annuali definitivi il Centro non ha fornito informazioni adeguate circa l'impatto delle misure adottate contro la COVID-19 sulle proprie operazioni correnti e attese.	<b>Completata</b>
2019	Il Centro aveva firmato contratti con imprese informatiche per la fornitura di servizi informatici. Tali contratti erano formulati in modo tale da poter comportare che i lavoratori interinali tramite agenzia fossero semplicemente messi a disposizione del Centro per svolgere compiti non specifici, anziché per fornire servizi o prodotti informatici chiaramente definiti.	<b>N.a.</b>

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)

## Risposta del Centro

Il Centro ha preso atto della relazione della Corte.

## **Agenzie esecutive della Commissione europea**


## 3.37. Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

### Introduzione

**3.37.1.** L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ("l'Agenzia", o "EACEA"), con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, che ha abrogato la decisione 2009/336/CE<sup>227</sup>.

**3.37.2.** La nuova decisione di esecuzione (UE) 2021/173<sup>228</sup> della Commissione sulle agenzie esecutive sostituisce la decisione di esecuzione 2013/776/UE che istituiva l'EACEA. È applicabile dal 1 aprile 2021 fino al 31 dicembre 2028. L'orientamento tematico di EACEA rimarrà sulle attività educative e creative, nonché sui progetti vicini ai cittadini dell'Unione. La [figura 3.37.1](#) mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>229</sup>.

**Figura 3.37.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

<sup>227</sup> GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46.

<sup>228</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 (GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9).

<sup>229</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.eacea.europa.eu](http://www.eacea.europa.eu).

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.37.3.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.37.4.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina 370 è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.37.5.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>230</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>231</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
  - b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,
- come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

<sup>230</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>231</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.37.6.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.37.7.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.37.8.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.37.9.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	Nei conti annuali definitivi per l'esercizio finanziario 2019 l'Agenzia non ha fornito informazioni adeguate circa l'impatto delle misure adottate contro la COVID-19 sulle proprie operazioni.	N.a.

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

## **Risposta dell'Agenzia**

L'Agenzia prende atto della relazione della Corte.

## 3.38. Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)

### Introduzione

**3.38.1.** L’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (“l’Agenzia” o “EASME”), con sede a Bruxelles, è stata istituita, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024, con la decisione di esecuzione della Commissione 2013/771/UE<sup>232</sup>. L’Agenzia opera in stretto contatto con sette direzioni generali della Commissione europea per coordinare l’azione dell’UE relativa alle PMI in settori quali la ricerca e l’innovazione, la competitività, l’ambiente e l’azione per il clima, gli affari marittimi e la pesca.

**3.38.2.** Ai sensi della nuova decisione di esecuzione (UE) 2021/173<sup>233</sup> della Commissione, in vigore dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2028, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (“Eisma”) è stata istituita come successore di EASME. Il portafoglio di Eisma le darà una chiara attenzione all’innovazione e al mercato unico. Sarà responsabile di creare forti sinergie per sostenere la ripresa dell’economia europea, raggruppando in un’unica agenzia tutte le attività del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) e i programmi relativi alle piccole e medie imprese. La *figura 3.38.1* mostra i dati essenziali relativi all’Agenzia<sup>234</sup>.

---


<sup>232</sup> GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73.

<sup>233</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 (GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9).

<sup>234</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Agenzia, consultare il sito Internet: [www.ec.europa.eu/easme/](http://www.ec.europa.eu/easme/).

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)

**Figura 3.38.1 – Dati essenziali relativi all’Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall’Agenzia.

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.38.3.** L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’Agenzia.

**3.38.4.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.38.5.** L’audit della Corte ha riguardato:

## Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)

- a) i conti dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>235</sup> e le relazioni sull’esecuzione del bilancio<sup>236</sup> per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull’affidabilità dei conti

**3.38.6.** A giudizio della Corte, i conti dell’Agenzia relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell’Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

### Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

#### Entrate

##### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.38.7.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

<sup>235</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>236</sup> Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Pagamenti

### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.38.8.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.38.9.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sui controlli interni

**3.38.10.** Nel 2018 la Commissione europea, agendo per conto di più di 60 organi e organismi dell'UE (compresa l'EASME), ha stipulato un contratto quadro per l'acquisto di licenze di software e di servizi informatici. Il contraente, agendo in qualità di intermediario, ha diritto di applicare una percentuale di maggiorazione sui prezzi dei fornitori. Nel 2020, l'EASME ha pagato per una licenza di software e per la manutenzione nell'ambito di tale contratto quadro senza effettuare controlli interni per verificare se il contraente avesse applicato i prezzi e la maggiorazione corretti. Ciò denota controlli interni ex ante deboli.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.38.11.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	L'EASME ha sottoscritto un impegno giuridico senza disporre di un impegno di bilancio corrispondente. Il pagamento effettuato nell'ambito di questo contratto nel 2019, per un valore di 10 435 euro, è quindi irregolare. Questo caso di non conformità non è stato riportato nel registro delle eccezioni e l'Agenzia non vi ha dato seguito. Altri quattro casi analoghi si sono verificati in circostanze simili. Le descrizioni di questi ulteriori errori erano state di fatto riportate nel registro delle eccezioni. Ciò suscita preoccupazioni specifiche riguardo al rischio di irregolarità nella gestione degli impegni dell'EASME.	<b>In corso</b>
2019	L'Agenzia ha effettuato una procedura di assunzione in cui uno dei membri della commissione giudicatrice non era stato formalmente nominato e non aveva firmato alcuna dichiarazione di riservatezza o di assenza di conflitto d'interessi, benché lo statuto lo richieda. Ciò comporta il rischio, per l'Agenzia, che potenziali conflitti di interessi non siano stati rilevati.	<b>In corso</b>

## Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2019	L'EASME ha registrato livelli di riporti elevati, il che fa pensare che l'Agenzia si stia sforzando di raggiungere un tasso di esecuzione del bilancio il più possibile vicino al 100 %. Ciò potrebbe anche denotare un'anticipazione da parte dell'Agenzia degli impegni che in realtà riguardano attività dell'esercizio successivo. L'elevato tasso di annullamento degli stanziamenti di bilancio degli esercizi precedenti implica anche che il fabbisogno di bilancio 2019 è stato sovrastimato. Tale situazione è in contrasto con il principio dell'annualità del bilancio. L'Agenzia dovrebbe migliorare ulteriormente la propria pianificazione di bilancio e i cicli di attuazione.	<b>Completata</b>

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)

## Risposta dell'Agenzia

**3.38.10.** L'Agenzia concorda con l'osservazione. Il preventivo del contraente non prevedeva una ripartizione tra la tariffa originaria del fornitore indipendente di software e la propria maggiorazione. Non è stata documentata una verifica ex ante della correttezza della tariffa applicata e della maggiorazione. A titolo di misura correttiva, l'Agenzia includerà nella procedura di pubblicazione del buono d'ordine il seguente punto: *verifica della correttezza del prezzo del prodotto (tariffa originaria del fornitore indipendente di software e maggiorazione).*

## 3.39. Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

### Introduzione

**3.39.1.** L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (“l’Agenzia” o “ERCEA”), con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione 2008/37/CE della Commissione<sup>237</sup>.

L’Agenzia è stata istituita per il periodo iniziato il 1° gennaio 2008 e conclusosi il 31 dicembre 2017, allo scopo di gestire il programma specifico “Idee”, nell’ambito del settimo programma quadro per la ricerca. Con la decisione 2013/743/UE del Consiglio<sup>238</sup>, il mandato dell’Agenzia è stato ampliato.

**3.39.2.** La nuova decisione di esecuzione (UE) 2021/173<sup>239</sup> della Commissione sulle agenzie esecutive sostituisce la decisione di esecuzione 2013/779/UE che istituiva l’ERCEA. È applicabile dal 1 aprile 2021 fino al 31 dicembre 2028. L’orientamento tematico di ERCEA rimarrà sull’esecuzione delle azioni del Consiglio europeo della ricerca nell’ambito di Orizzonte Europa. La *figura 3.39.1* mostra i dati essenziali relativi all’Agenzia<sup>240</sup>.

**Figura 3.39.1 – Dati essenziali relativi all’Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall’Agenzia.

<sup>237</sup> GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15.

<sup>238</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.

<sup>239</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 (GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9).

<sup>240</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Agenzia, consultare il sito Internet: [www.ercea.europa.eu](http://www.ercea.europa.eu).

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.39.3.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.39.4.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.39.5.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>241</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>242</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>241</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>242</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Affidabilità dei conti

### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.39.6.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.39.7.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.39.8.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**3.39.9.** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

## Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

**3.39.10.** Nel luglio 2019, l'Agenzia ha avviato una procedura d'appalto per la fornitura di servizi audiovisivi. La commissione di valutazione non ha valutato adeguatamente il criterio di qualità per un caso di studio, in quanto l'aggiudicatario non ha rispettato il requisito che prevedeva località per le riprese in tre paesi e l'offerta non avrebbe dovuto soddisfare il livello minimo di qualità. Il principio di parità di trattamento di tutti gli offerenti non è stato rispettato

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

e la procedura è quindi irregolare. Anche i pagamenti connessi, pari a 36 400 euro nel 2020, sono irregolari.

Facendo seguito a una richiesta di chiarimenti da parte di un contraente, l'ERCEA ha successivamente rivalutato le offerte, risolto il contratto quadro con l'aggiudicatario e riclassificato le offerte.

### **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**3.39.11.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	L’Agenzia utilizza contratti di servizi conclusi con imprese di informatica per la fornitura di servizi informatici da parte di consulenti sulla base di contratti T&M e presso la sede dell’Agenzia. In base ai criteri generali e specifici previsti dalla normativa belga relativi all’attuazione dei suddetti contratti, l’Agenzia non dovrebbe stabilire le funzioni assegnate ai dipendenti dei fornitori di servizi. A giudizio della Corte, le istruzioni fornite ai consulenti informatici potrebbero generare confusione riguardo a chi stabilisca le funzioni attribuite ai dipendenti dei fornitori di servizi. L’Agenzia dovrebbe accertare che il ricorso ai consulenti informatici avvenga conformemente a tutte le disposizioni normative UE e nazionali.	<b>Completata</b>
2018	Oltre al ricorso a consulenti informatici appena esaminato, nel 2018 l’Agenzia ha anche utilizzato 36 lavoratori interinali tramite contratti quadro conclusi con una agenzia di lavoro interinale. Tuttavia, i relativi buoni d’ordine non indicano le ragioni del ricorso ai lavoratori interinali, come invece prevede la legislazione del lavoro belga. A seconda delle ragioni, devono essere rispettati obblighi di autorizzazione e rendicontazione differenti. L’Agenzia dovrebbe utilizzare buoni d’ordine che includono tutte le informazioni prescritte dalla legge.	<b>Completata</b>

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

## Risposta dell'Agenzia

**3.39.10.** L'ERCEA concorda sul fatto che la procedura è stata irregolare, nel senso che non è stata conforme all'articolo 167, paragrafo 3, e all'articolo 170, paragrafo 1, del regolamento finanziario, non essendo stato applicato correttamente il criterio di aggiudicazione. Tuttavia, al momento dell'individuazione dell'errore, l'ERCEA ha esercitato tutta la dovuta diligenza per ripristinare il principio della parità di trattamento. I pagamenti sono stati effettuati in linea con gli impegni giuridici, avendo l'ERCEA deciso di proseguire l'esecuzione dei contratti specifici al fine di non compromettere la tempestiva attuazione della strategia di comunicazione del CER.

## 3.40. Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)

### Introduzione

**3.40.1.** L'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (l'"Agenzia" o "INEA"), con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione 2013/801/UE della Commissione<sup>243</sup> ed ha sostituito, succedendole giuridicamente, l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto. L'INEA, istituita per un periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2024, è incaricata della gestione delle azioni UE relative al meccanismo per collegare l'Europa, al programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020", alla rete transeuropea di trasporto e al programma Marco Polo.

**3.40.2.** Ai sensi della nuova decisione di esecuzione (UE) 2021/173<sup>244</sup> della Commissione, in vigore dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2028, l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente ("CINEA") è stata istituita come successore di INEA. Il portafoglio di CINEA le darà un ruolo chiaro in veste di agenzia per il clima e l'ambiente. Tra le sue responsabilità figureranno il programma LIFE, il Fondo per l'innovazione, le attività infrastrutturali nel quadro dei settori dell'energia e dei trasporti nell'ambito dell'MCE, il polo tematico 5 di Orizzonte Europa relativo a clima, energia e mobilità, lo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta nonché il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. La *figura 3.40.1* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>245</sup>.


---

<sup>243</sup> GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65.

<sup>244</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 (GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9).

<sup>245</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.ec.europa.eu/inea](http://www.ec.europa.eu/inea).

### Figura 3.40.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.40.3.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.40.4.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

#### 3.40.5. L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>246</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>247</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.40.6.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

---

<sup>246</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>247</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## **Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti**

### **Entrate**

#### **Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti**

**3.40.7.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### **Pagamenti**

#### **Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti**

**3.40.8.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)

## Risposta dell'Agenzia

L'Agenzia prende atto della relazione della Corte.

## 3.41. Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

### Introduzione

**3.41.1.** L’Agenzia esecutiva per la ricerca (“l’Agenzia” o “REA”), con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione 2008/46/CE della Commissione<sup>248</sup>. L’Agenzia è stata istituita per un periodo limitato che ha avuto inizio il 1° gennaio 2008 e che avrebbe dovuto aver fine il 31 dicembre 2017, allo scopo di gestire specifiche attività dell’Unione nel settore della ricerca. Il 15 giugno 2009 la Commissione europea ha ufficialmente conferito l’autonomia amministrativa e operativa all’Agenzia. Il 13 dicembre 2013 la Commissione europea, con la decisione di esecuzione 2013/778/UE<sup>249</sup>, ha esteso la durata dell’Agenzia fino al 2024 ed ha delegato ad essa parte di Orizzonte 2020, il nuovo programma quadro di ricerca e innovazione.

**3.41.2.** La nuova decisione di esecuzione (UE) 2021/173<sup>250</sup> della Commissione sulle agenzie esecutive sostituisce la decisione di esecuzione 2013/778/UE che istituiva la REA. È applicabile dal 1 aprile 2021 fino al 31 dicembre 2028. L’orientamento tematico della REA rimarranno le attività di ricerca, con l’aggiunta del programma sulle misure per la promozione agricola. La *figura 3.41.1* mostra i dati essenziali relativi all’Agenzia<sup>251</sup>.

---

<sup>248</sup> GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9.


<sup>249</sup> GU L 346 del 20.12.2013, pag. 54.

<sup>250</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 (GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9).

<sup>251</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Agenzia, consultare il sito Internet: [www.ec.europa.eu/rea](http://www.ec.europa.eu/rea).

Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

### Figura 3.41.1 – Dati essenziali relativi all’Agenzia



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall’Agenzia.

## Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.41.3.** L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e di controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’Agenzia.

**3.41.4.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

#### 3.41.5. L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>252</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>253</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

#### Affidabilità dei conti

##### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.41.6.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

---

<sup>252</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>253</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.41.7.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.41.8.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.41.9.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2017	Appalti elettronici: alla fine del 2017, l'Agencia aveva introdotto la fatturazione elettronica per talune procedure, ma non aveva ancora avuto modo di attuare la pubblicazione elettronica dei documenti relativi a bandi di gara né la presentazione elettronica delle offerte.	<b>In corso</b>

Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

## Risposta dell'Agenzia

L'Agenzia prende atto della relazione della Corte.


Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)

## 3.42. Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)

### Introduzione

**3.42.1.** L'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare ("l'Agenzia" o "Chafea") ha avuto sede a Lussemburgo nel periodo fra la sua istituzione, il 1 gennaio 2005, e la sua chiusura, il 31 marzo 2021. Conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2021/173<sup>254</sup> della Commissione relativa alle agenzie esecutive, il 1 aprile 2021 i compiti della Chafea sono stati ripresi da agenzie esecutive con sede a Bruxelles e dall'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA), istituita recentemente. La **figura 3.42.1** mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia<sup>255</sup>.

**Figura 3.42.1 – Dati essenziali relativi all'Agenzia**



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2019 e conti annuali definitivi dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2020; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Agenzia.

### Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

**3.42.2.** L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di

<sup>254</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 (GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9).

<sup>255</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: <http://ec.europa.eu/chafea/>.

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) supervisione e di controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Agenzia.

**3.42.3.** Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli elementi a sostegno del giudizio, delle responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance e della responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a pagina **370** è parte integrante del giudizio.

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**3.42.4.** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>256</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>257</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**3.42.5.** A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa

<sup>256</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>257</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)

e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

### Altre questioni

**3.42.6.** La Chafea ha ormai terminato la propria attività e i suoi compiti sono stati ridistribuiti fra altre agenzie. Dal momento che tali agenzie sono però altre entità consolidate dell'UE, ciò non avrà alcun impatto sull'ammontare dell'attivo e del passivo nei conti annuali del 2020.

## Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

### Entrate

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

**3.42.7.** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### Pagamenti

#### Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

**3.42.8.** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

**3.42.9.** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)

## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte dei conti europea	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2017	L'Agenzia pubblica avvisi di posti vacanti per agenti temporanei sul proprio sito Internet e sui social media, ma non sul sito dell'EPSO, l'Ufficio europeo di selezione del personale.	N.a. <sup>258</sup>
2019	Conformemente alla comunicazione alla Commissione C(2020)2880/1, del 29 aprile 2020, relativa alla delegazione di compiti di attuazione alle agenzie esecutive per i programmi UE del periodo 2021-2027, i compiti della Chafea saranno trasferiti ad altre agenzie consolidate dell'UE. Al momento dell'audit per l'esercizio 2019, non è stato possibile formulare una stima attendibile delle passività potenziali derivanti da detto trasferimento.	In corso
2019	Il tasso di annullamento degli stanziamenti di bilancio riportati dal 2018 al 2019 è risultato elevato (20 %); ciò denota impegni non giustificati negli esercizi precedenti. L'Agenzia dovrebbe procedere a riporti di stanziamenti di bilancio solo qualora siano giustificati.	N.a.

<sup>258</sup> L'Agenzia ha cessato di esistere il 1 aprile 2021.

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)

## Risposta dell'Agenzia

L'Agenzia prende atto della relazione della Corte.

## Équipe della Corte dei conti europea



**Alex Brenninkmeijer (Membro della Corte)**

Di Hai (attaché di Gabinetto)

Ioanna Metaxopoulou (direttrice della Sezione IV); Valeria Rota (prima manager); capoincarico: Andreja Pavlakovic Milosavljevic, Joao Pedro Bento, Marco Corradi, Peter Eklund, Svetoslava Tashkova, Leonidas Tsonakas;

auditor: Bob De Blick, Christine Becker, Hans Christian Monz, Iveta Adovica, Janis Gaisonoks (esperto nazionale distaccato), Julio Cesar Santin Santos, Paulo Oliveira, Roberto Sanz Moratal, Sevdalina Todorova, Svetoslava Tashkova, Tomas Mackevicius;

assistenza di segreteria: Jana Humajova;

Alexandra Mazilu (grafica) e Richard Moore (supporto linguistico).

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Mihails KOZLOVS, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo nella riunione del 21 settembre 2021.

*Per la Corte dei conti europea*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K-H. se', written in a cursive style.

Klaus-Heiner LEHNE

*Presidente*

## **DIRITTI D'AUTORE**

© Unione europea, 2021.

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è attuata dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e il riutilizzo di documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza Creative Commons [Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che ne è consentito il riutilizzo, a condizione che la fonte sia citata in maniera appropriata e che le modifiche siano indicate. Qualora il contenuto suddetto venga riutilizzato, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Si prega di chiedere un'ulteriore autorizzazione se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini, ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte, o include lavori di terzi. Qualora venga concessa, questa autorizzazione annulla quella generale sopra menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte e non possono essere concessi in licenza.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

### **Uso del logo della Corte dei conti europea**

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.



CORTE  
DEI CONTI  
EUROPEA



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea